

CXLI.

TORNATA DEL 21 LUGLIO 1894

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Osservazioni del senatore Alfieri sul processo verbale della seduta precedente, ed avvertenze del Presidente — Omaggi — Giuramento del senatore Casimiro Favale — Il presidente commemora il senatore Michele Lessona — Parole dei senatori Canonico, Ferrero e del presidente del Consiglio — Approvazione della proposta del senatore Cannizzaro d'invio delle condoglianze del Senato alla famiglia dell'estinto — Seguito della discussione del progetto di legge: *Provvedimenti finanziari* — Prendono parte alla discussione dell'articolo 2 i senatori Costa, Majorana-Calatabiano, Breda, il ministro del Tesoro, i senatori Brioschi e Cambray-Digny, relatori, Ottolenghi, il presidente del Consiglio, i senatori Righi, Parenzo e Majorana-Calatabiano — Reiezione dell'articolo 2 proposto dalla Commissione — Approvazione di un ordine del giorno del senatore Righi; dell'articolo 2 del progetto ministeriale, e successivamente di tutti gli altri articoli del progetto, dopo una raccomandazione del senatore Lampertico all'articolo 8 ed osservazioni dei senatori Rossi e Consiglio agli articoli 10 e 11, cui risponde il ministro del Tesoro — votazione a scrutinio segreto del progetto di legge, e proclamazione del risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 14 e 10.

Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri, e i ministri del Tesoro e delle finanze. Intervengono in seguito tutti gli altri ministri.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Senatore ALFIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sul processo verbale?

Senatore ALFIERI. Sì, signore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Alfieri sul processo verbale.

Senatore ALFIERI. Per i rumori delle conversazioni nell'aula, ed un po' anche per difetto del mio udito, non ho potuto afferrare se il processo verbale della tornata di ieri facesse menzione del ritiro che feci dell'ordine del giorno da me presentato, in seguito all'invito del presidente del Consiglio.

Tollererò l'onorevolissimo nostro presidente, tollerino i colleghi che io rilevi una lacuna del resoconto sommario, di cui certo non vorranno disconoscere la importanza, per me, e per lo scopo che mi era proposto nel presentare quell'ordine del giorno. Mi dorrebbe che il processo verbale ripettesse la omissione del resoconto sommario, che è poi il documento più diffuso e più letto, perchè riferito in tutti i giornali, degli atti del Senato. Lungi da me ogni rimprovero al distinto e solerte quanto modesto impiegato cui è affidata la redazione del resoconto sommario: i miei colleghi compiangono meco cordialissimamente la sventura che ieri ha colpito il nostro bravo signor Lessona.

Ma a me non può non dolere che il resoconto sommario non abbia fatto insieme al ritiro dell'ordine del giorno, cenno della protesta...

PRESIDENTE. Ella vorrà dire dichiarazioni, perchè il regolamento proibisce le proteste.

Senatore ALFIERI. Ringrazio l'onorevole presidente di aver corretto la parola che riconosco non rispondeva alla mia intenzione.

Dirò dunque: mi duole che non siasi nel resoconto sommario, fatto cenno delle dichiarazioni con le quali ho accompagnato e, alle quali, direi, ho condizionato il ritiro del mio ordine del giorno.

Mediante quella dichiarazione, mentre facevo atto di riguardo verso il presidente del Consiglio ed ai sentimenti che l'autorevole e commossa sua parola aveva suscitati evidentemente nei miei colleghi, io manteneva tuttavia nella sua integrità il pensiero dell'ordine del giorno che corrispondeva alle mie antiche e fermissime convinzioni e le riassumeva.

Io desidero che questa rettificazione venga oggi fatta in occasione dell'approvazione del processo verbale, affinchè ne resti traccia negli atti del Parlamento.

PRESIDENTE. Nel processo verbale, come stabilisce l'art. 31 del nostro regolamento, non è riferita nessuna discussione, nè alcuna dichiarazione; poichè lo stesso articolo 31 prescrive espressamente che non si tenga conto che delle deliberazioni del Senato e non delle discussioni.

Ad ogni modo sarà tenuto nota che il signor senatore Alfieri ha mantenuto le sue dichiarazioni di ieri.

Senatore ALFIERI. Precisamente.

PRESIDENTE. E sta bene.

Allora, se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intenderà approvato.

(Approvato).

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:
Fanno omaggio al Senato:

Il presidente della Camera di commercio di Milano degli *Atti della stessa Camera per l'anno 1893*;

Il cav. B. Galletti di una sua pubblicazione sulla *Questione militare in Italia*;

Il rettore della regia università di Cagliari dell'*Annuario scolastico 1893-94*;

Il Ministero di agricoltura, industria e com-

della *Statistica giudiziaria e penale per l'anno 1892*;

Il Ministero delle finanze della *Relazione della Direzione generale delle imposte dirette e del catasto per l'esercizio finanziario 1892-93*;

Il signor F. R. P. Orestano di una sua monografia per titolo: *L'enfiteusi nei rapporti dei proletari di campagna*;

L'avv. C. G. Gasca di un suo *Studio sulla questione finanziaria italiana*;

Il direttore dell'Istituto geografico militare di Firenze di alcune *Carte geografiche d'Italia*;

Il presidente della Società reale di Napoli del *Rendiconto delle tornate e dei lavori dell'Accademia di scienze morali e politiche per l'anno 1892*;

Id. degli *Atti della stessa Accademia per l'anno 1893-94*;

Il signor Pietro Pinton di due suoi studi storici per titolo: 1° *Longobardi e Veneziani a Ravenna*; 2° *La Città della Pieve dei Saccensi*;

I prefetti delle provincie di Teramo, Sassari, Terra d'Otranto, Ravenna, Principato Ultra, Sondrio e Ferrara degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'anno 1893*;

Il direttore della Cassa civica di risparmio in Verona, del *Bilancio consuntivo dell'anno 1893 di quell'Istituto*.

Giuramento del senatore Favale.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Casimiro Favale, di cui furono tempo addietro dal Senato riconosciuti validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Zanolini e Rignon di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Casimiro Favale è introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Casimiro Favale del prestato giuramento, lo proclamiamo senatore del Regno, e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Commemorazione del senatore Michele Lessona.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Sono dolente di comunicarvi che ieri, a mezz'ora dopo il mezzodì, moriva di morte subitanea in Torino il professore Michele Lessona.

Nato il 20 settembre 1823 a Venaria Reale, da umile stato, seppe di per se stesso elevarsi in grado e rinomanza.

Laureato in medicina e chirurgia, attese in particolar modo alle scienze naturali che professò con intenso amore e molta dottrina.

Di storia naturale, di mineralogia, di zoologia ed anatomia comparata tenne cattedra prima nelle scuole secondarie, poi nelle università di Genova, Bologna e Torino.

Dell'ultima, tre volte rettore e ripetutamente direttore della scuola di farmacia e dell'altre di magistero delle scienze, egli era uno fra i maggiori; e nella città uno dei cittadini più stimati e ben voluti. Conferivano a renderlo caro ai colleghi, ai discepoli, oltre il sapere, la rettitudine a tutta prova, amorevolezza paterna, animo sincero e semplice: ai cittadini quell'uomo salito su, su per forza, ingenita di ingegno, di cuore, di volontà era sprone, infondeva lena e coraggio, riavverdiva le speranze, incuteva reverenza.

Nei numerosi suoi scritti non sapevasi se fosse più da encomiare l'operosità singolarissima, lo studio assiduo, le acute osservazioni, il fine criterio; in ogni atto della sua vita non sapevasi quale fosse più da ammirare: la bontà, o la modestia (*Benissimo*).

I non dotti ignoravano certo il valore dell'insegnante, i meriti del naturalista, del presidente dell'Accademia delle scienze, le vaste cognizioni di che percorrendo l'Europa, l'Egitto, la Turchia, la Persia aveva fatto tesoro. Ma non vi era persona, per poco colta, alle cui mani non fosse giunta qualcuna delle disinvolute e briose scritture colle quali egli andava generosamente spezzando, volgarizzando la scienza. Ed era addirittura moltitudine il numero di coloro dei quali egli indirizzò o raddrizzò la vita con quel libro in cui trasfuse tutta l'anima sua, mise tutto sé medesimo; mostrando, insegnando agli Italiani, con esempi nostrali, quanto mai l'uomo, per forza di volontà possa poggiare in alto (*Bene, bravo*). Brillanti pagine a cui, un giorno, un'altra luminosa si aggiungerà per celebrare il nome di chi le dettò.

E questa Camera alla quale Michele Lessona apparteneva da appena venti mesi, apprese con vivissimo rammarico la morte di lui, che per la virtù educatrice dell'esempio d'altri e di sé

stesso, merito che avanza ogni lume di dottrina e di scienza, fu un benefattore dell'età nostra. (*Vive generali approvazioni*).

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Io propongo che il signor presidente si compiaccia di inviare alla famiglia dell'illustre estinto le condoglianze del Senato, e non aggiungo altro a quanto disse egregiamente il nostro presidente.

Senatore CANONICO. Chiedo di parlare.

Senatore FERRERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Canonico.

Senatore CANONICO. Amico da circa 50 anni di Michele Lessona, è dal profondo del cuore che io mi associo alle parole di compianto, così nobilmente espresse a nome di tutti dall'egregio nostro presidente.

Aggiungo una cosa sola.

Io credo che il migliore omaggio da rendersi ai valentuomini estinti, sia quello di seguirne gl'insegnamenti.

Il nostro presidente ha accennato ad un libro popolarissimo del Lessona il cui titolo *Volere è potere*, riproduce il detto di Napoleone: « *J'ai toujours réussi, parce que, j'ai toujours fortement voulu* ».

Il migliore omaggio alla memoria di Michele Lessona sia di prendere questo suo motto come nostra consegna nei tempi difficili in cui siamo: in esso troveremo la forza di uscire vittoriosamente dalle difficoltà che ne circondano. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Ferrero.

Senatore FERRERO. Una sola parola sia permessa ad un discepolo del compianto Lessona.

Quarant'anni addietro ho avuto il piacere, la fortuna di avere un eminente maestro nell'illustre Lessona.

Io credo che se l'anima sua può ascoltare le nostre parole, sarà molto lieta di sentire che mi faccio interprete del dolore di tutti i suoi discepoli (*Benissimo*).

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il Governo si associa di gran cuore.

alle meritate lodi proferite in quest'aula per Michele Lessona dal nostro presidente e da altri senatori.

E purtroppo giova ripetere quel che diceva il senatore Canonico: per potere bisogna volere, e noi faremo bene d'imitare l'illustre defunto e di tener sempre presente la massima da lui professata (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Cannizzaro, che voglia il Senato inviare le sue condoglianze alla famiglia dell'estinto.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Seguito della discussione del progetto di legge: «Provvedimenti finanziari» (N. 262).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

Rammento che ieri fu svolto un ordine del giorno del senatore Ottolenghi e fu quindi rinviata la discussione.

Domando se l'ordine del giorno dell'onor. senatore Ottolenghi è appoggiato.

(È appoggiato).

Do facoltà all'onor. senatore Costa di parlare sopra l'art. 2.

Senatore COSTA. Signori senatori. Il posto dal quale io vi dirigo la parola vi dice che io non parlo oggi in nome della Commissione permanente di finanze.

Un profondo dissenso mi divide dalla maggioranza di quella Commissione intorno al punto fondamentale del progetto che oggi si discute; dissenso per me penoso, perchè mi divide, spero soltanto per poco, da uomini coi quali ho combattuto, e vinto o perduto, ma sempre onoratamente, altre battaglie in nome degli stessi principii che oggi ancora vogliamo difendere.

Spero però che le mie parole dimostreranno che, se esiste tra noi un dissenso, ci riunisce in uno stretto vincolo la lealtà dei convincimenti e l'intento, comune con loro e con tutto il Senato, di salvare le finanze del nostro paese.

L'onorevole Parenzo, giorni sono, si meravigliava che in una discussione nella quale sono

in gioco i più grandi principii dell'economia pubblica potesse trovar posto una discussione legale.

Io partecipo alla sua meraviglia; ma spero che, nella sua lealtà, egli vorrà riconoscere che non siamo noi della minoranza della Commissione permanente di finanze che abbiamo posto su questo terreno la discussione.

È la maggioranza la quale ha stampato a lettere roventi nella sua relazione che la tassa imposta sulla ricchezza mobile afficente i capitali, facendo una posizione speciale, secondo essa crede, alla rendita iscritta sul Gran Libro, offende uno dei principii fondamentali della legge sul debito pubblico, e costituisce una violazione della fede di una promessa solennemente data e in buona fede accettata da capitali nazionali e stranieri.

L'accusa è grave; e se fosse meritata io non esiterei ad aggiungere il mio voto a quello della maggioranza; ma io la credo immeritata. E' a rivendicazione della verità giuridica, a difesa dell'onore del nostro paese lo dimostro.

Perchè quella di cui si discute possa avere i caratteri di tassa speciale è necessario che colpisca la *sola* rendita pubblica e perchè è rendita pubblica.

Se queste condizioni mancano cade l'accusa. E molti argomenti possono addursi per escludere la censura che la maggioranza della Commissione ha fatto alla proposta del Governo.

Un fenomeno curioso è accaduto in questa discussione. Si è cominciato ad ammettere, perchè non si poteva negare, ed è testualmente scritto nel progetto del Governo, che l'aliquota del 20 per cento, applicata nella sua totalità e senza detrazione alcuna, colpisce tanto i debiti dello Stato iscritti sul Gran Libro, quanto i debiti dello Stato che sono iscritti separatamente o non sono iscritti sul Gran Libro, nonchè i debiti dei comuni, delle provincie, delle Società ferroviarie: ma a poco a poco la Commissione stessa nella sua relazione, forse per amore di classica brevità, ha ristretto la base dei suoi ragionamenti, fino a dire che, alla fine dei conti, la proposta del Governo si risolve nella riduzione dell'interesse della rendita dal 5 al 4 per cento.

Io non posso credere che questa trasformazione a vista si sia compiuta per amore più della tesi che della verità; ma se è effetto di

errore conviene ridurre le cose nella loro luce vera.

Ora, è vero o non è vero che la tassa del 20 per cento si estenderà a tutto ciò che costituisce la troppo grossa partita del debito pubblico dello Stato, non solo iscritta sul Gran Libro, iscritta separatamente sul Gran Libro o fuori del Gran Libro, ma ben anco ad altri debiti di annualità, aventi qualsiasi origine, anche contrattuale, a carico dello Stato? È vero o non è vero che questa tassa, in tale misura e senza detrazione, si applicherà ai debiti dei comuni e delle provincie? È vero o non è vero che questa tassa si applicherà anche alle obbligazioni, non, come dice la maggioranza della Commissione permanente di finanze, *garantite dallo Stato*, ma che hanno *per base garanzie e sovvenzioni dello stato*? E qui lasciatemi dire, a modo di parentesi, che un uomo, così sperimentato in ogni maniera di pubblici negozi come il nostro egregio relatore, avrebbe dovuto usare una frase diversa da quella che egli ha usato; perchè intercede un abisso tra obbligazioni garantite dello Stato e obbligazioni che hanno per base garanzie o sovvenzioni dello Stato. Ad uomini esperti come voi, basta rilevare la frase per aver dimostrato l'assoluta diversità di questi due concetti: per quelle lo Stato è in via principale o sussidiaria, debitore; per queste non esiste fra lo Stato ed il portatore dell'obbligazione alcun rapporto giuridico, ma un solo rapporto di fatto costituito da che la Società debitrice ritrae dallo Stato, coll'esistenza giuridica, le proprie risorse economiche.

Ma vi ha di più: l'aliquota si applica senza detrazione, anche ai premi delle lotterie d'ogni specie.

Ora le lotterie si concedono a provincie, a comuni, ad enti morali, e perfino a privati, e se ne volete un esempio, non so se buono o cattivo, ricordate la lotteria a premi Bevilacqua-La Masa, la quale è stata puramente e semplicemente concessa, per benemerenze personali, ad un privato.

Dunque non è vero, e chieggo venia di questa affermazione ove mai potesse apparire poco riguardosa, non è vero che l'aliquota del 20 per cento senza detrazione colpisca soltanto la rendita iscritta sul Gran Libro dello Stato per la quale è scritto il divieto, che si risolve in una promessa formale, della legge del 1861.

Ma neppure per il modo di essere di questi debiti si può dire che l'applicazione dell'aliquota senza detrazione colpisca una forma speciale di rapporti creditorii, costituita da titoli o documenti di credito negoziabili. No; perchè quando si colpiscono anche i debiti delle provincie e dei comuni, si possono colpire in diritto, e niuno ignora che si colpiscono in fatto, debiti di provincie e comuni costituiti da mutui soggetti puramente e semplicemente al diritto comune.

Quindi neppure la qualità, neppure la forma, neppure il modo di essere del debito consente che si possa dare all'applicazione dell'aliquota massima il carattere di tassa speciale.

Se le cose che sono venute dicendo sono esatte, credo di poter affermare che la dimostrazione del mio assunto sia completa ed esauriente.

Ma noi della minoranza, attaccati su questo terreno, abbiamo dovuto, a nostra volta, attaccare per difenderci, soggiungendo che la maggioranza della Commissione permanente di finanze toccava un argomento pericoloso, soprattutto per parte dell'egregio uomo che aveva assunto di difenderlo; e fu per questo motivo soltanto che abbiamo ricordato nelle discussioni della Commissione permanente di finanze, e ricordiamo oggi, che se vi fu un momento in cui alla tassa di ricchezza mobile si sia dato un carattere di specialità per colpirla efficacemente, fu precisamente con una legge che porta il nome dell'onorevole Digny, allora quando venne stabilito che l'esazione della imposta sulla rendita pubblica sarebbe fatta per ritenuta.

È vero che il modo di esazione non era una condizione sostanziale dell'imposta; è vero che era soltanto una condizione formale per assicurarne la percezione; ma è anche vero, e siamo costretti a risponderlo a chi ci ammonisce di guardare alla sostanza e non soltanto alla forma delle cose, che la rendita pubblica, fino al 1868, per quanto virtualmente colpita dalla tassa sulla ricchezza mobile, ne era sfuggita, o vi era stata sottoposta, con flagrante ingiustizia, soltanto in piccola parte per i titoli nominativi; è vero che specialmente ne era sfuggita quella che veniva pagata all'estero, per impossibilità organica di esigerla: e mercè la ritenuta l'esazione divenne pronta, sicura, senza possibilità di sfuggirvi.

tanto all'interno che all'estero; per modo che da quel giorno soltanto e in modo irreparabile la tassa sulla ricchezza mobile per la rendita pubblica, come per ogni altro debito dello Stato, divenne una realtà; e lo divenne malgrado le obiezioni allora opposte e combattute cogli stessi argomenti che allora sembravano buoni, come oggi sembrano cattivi, all'onorevole Digny ed agli egregi uomini che, allora come oggi, partecipano alle sue opinioni.

Ma v'è qualche cosa di più che allora avrebbe potuto far meritare alla proposta l'accusa di stabilire per la rendita pubblica una condizione speciale; ed è che, esigendosi l'imposta sulla rendita pubblica per via di ritenuta, si rendeva impossibile l'applicazione di due importanti istituzioni secondarie, ma fondamentali, nell'organismo della tassa sulla ricchezza mobile; quelle della detrazione delle annualità passive anche ipotecarie, e della esenzione delle quote minime in quanto la rendita pubblica poteva concorrere a costituirle. Esatta la tassa col metodo della ritenuta, la rendita pubblica fu privata dei benefici che da queste istituzioni potevano derivare.

Se la prudenza dei legislatori d'allora credette che, mediante questa speciale condizione fatta alla rendita pubblica, la tassa non potesse acquistare carattere di specialità, come si potrà sostenere violata oggi, se non fu violata allora, la fede promessa nella legge del 1861?

Ma non basta. Giacchè si vuol ricordare il passato, è pur necessario aggiungere, ad esaurimento della tesi, che la legge del 1870 portò seco un aumento speciale nell'aliquota della tassa sulla ricchezza mobile per la rendita pubblica.

All'epoca della promulgazione di questa legge la condizione delle cose era la seguente: esatta la tassa sulla rendita del debito pubblico per via di ritenuta, diventava inapplicabile la sovrimposta, ed invariabile quindi l'aliquota dell'8,80 per cento; mentre per tutti gli altri cespiti di ricchezza mobile l'aliquota poteva essere, coi centesimi addizionali che provincie e comuni avevano facoltà d'imporre, aumentata fino al 12 per cento: una disposizione speciale di legge successiva lo aveva, anzi, espressamente dichiarato.

La legge del 1870, avocando allo Stato i centesimi addizionali, mantenne per ogni altro ce-

spite l'aliquota del 12 per cento: aumentò al 12 per cento l'aliquota dell'imposta esatta per ritenuta, e quindi di quella sulla rendita pubblica: e per quest'ultima, quindi, sanzionò un aumento speciale.

Tutto questo io ho detto unicamente per rispondere alle censure che la maggioranza della Commissione permanente di finanze ha mosse contro le proposte del Governo; ma convengo, senza esitare, che non è questo il terreno sul quale la questione deve essere posta; giacchè i veri punti controvertibili sono questi due soli: esagerata la misura dell'aliquota; scorretta la discriminazione colla quale si propone di applicarla ai capitali.

L'aliquota è eccessivamente elevata: ed è certo che se le necessità delle finanze non giustificassero qualunque più grave misura, certo nessuno potrebbe approvare una proposta che toglie al reddito del capitale per convertirlo in imposta nullameno che un quinto della sua totalità.

Ma ciò che rende quest'aliquota tollerabile è appunto la discriminazione introdotta dal progetto del Governo.

Io ho sentito ad affermare ieri e avanti ieri che non si possa distinguere fra specie e specie di capitali; che tutti abbiano la stessa natura; che tutti debbano essere trattati alla stessa stregua.

Io dissento da queste affermazioni. A me pare che i capitali ai quali si intende d'imporre l'aliquota del 20% abbiano un modo di essere speciale, tanto dal punto di vista giuridico quanto dal punto di vista economico.

Dal punto di vista giuridico è un fatto che tutti questi debiti si riattaccano a qualche cosa che ha, nella esistenza e nell'azione dello Stato, la propria garanzia, e gli attribuiscono uno speciale carattere che io chiamerei d'indefettibilità del debito e del debitore.

Lo Stato che non può mettere in dubbio la propria esistenza, e deve considerarla certa, indefinita; i comuni e le provincie che non sono che una parte dello Stato, e debbono avere con esso comuni le sorti; le Società ferroviarie, le quali esercitano un servizio pubblico e ritraggono dallo Stato la loro esistenza non solo, ma la loro sfera d'azione, come sono per se stessi indefettibili, danno impronta di indefettibilità virtuale ai propri debiti, che non potrebbero essere

ridotti nel nulla senza che perisse la persona del debitore, la quale è per se stessa indefettibile.

Vero è che vi sono anche le lotterie: ma esse stesse, date per concessione del Governo, sono sottoposte a condizioni che garantiscono l'adempimento degli impegni assunti, e ritraggono dalla loro origine un particolare carattere che le distingue dai capitali di mero diritto privato.

Questi capitali hanno pure un particolare modo di essere economico, perchè traggono garanzia dal diritto pubblico finanziario, e dalle forze vive della nazione con tutti gli avvedimenti del diritto pubblico, col suo patrimonio, colle imposte, colle tasse e con ogni altra risorsa di bilancio; per modo che il capitale non è soltanto, per se stesso, indefettibile, ma si rafforza nella sicurezza assoluta della esazione dei frutti; non essendovi Stato il quale possa mettere in dubbio l'obbligo o la possibilità di adempiere perennemente ai propri impegni.

Ma la maggioranza della Commissione permanente di finanze aggiunge che la proposta del Governo turba la parità di trattamento fra i redditi di eguale natura, come furono considerati dalla legge del 1864.

Questa legge, essa dice, maturamente studiata da uomini eminenti, ha fatto la migliore prova, e sarebbe opera imprudente volerla modificare.

Veramente io credo che nell'ordine economico sia un errore ammettere l'immobilità; credo che sia necessario invece supporre lo svolgimento, il mutamento progressivo e, se si vuole, anche il regresso: credo che una legge che si fonda sulla supposizione di certe condizioni economiche debba seguire dappresso, passo passo, il movimento delle condizioni economiche del paese e adattarvisi.

Ora, sono passati 26 anni dal giorno in cui fu escogitata, certo con autorità di studi, la discriminazione dei redditi; ed è lecito chiedere agli illustri amici della Commissione di finanze se nell'animo loro vi può essere il convincimento che la condizione della economia privata, della economia pubblica sia ancora oggi quale era allora.

Abbiamo attraversato o signori troppe crisi; troppe Banche sono cadute; troppe speculazioni furono fatte e sono andate a male: e noi

ci troviamo ora ad avere perduto, nel credito privato, assai più di quello che per avventura possa aver perduto il credito pubblico.

Una sola notizia di fatto basterà ad illustrare questa mia affermazione.

Ogni anno si iscrivono tante ipoteche per debiti fruttiferi per circa 230 a 250 milioni; ed ogni anno si hanno almeno 70 o 75 milioni di immobili che cadono in giudizio di espropriazione pel pagamento di questa specie di debiti. Il che vuol dire che un terzo almeno del nostro debito ipotecario è in condizione di disagio: vuol dire che, per un terzo circa del debito ipotecario, il capitale è in pericolo e il pagamento degli interessi è sospeso.

Ora chi mai potrà porre a confronto questo modo di essere del debito privato con quello che trae la propria origine e la propria garanzia dallo Stato o da enti che collo Stato quasi si confondono?

Alla differenza della condizione giuridica di queste due specie di debiti, non si aggiunge la differenza dello stato di fatto per giustificare il diverso trattamento che per essi verrebbe stabilito?

Il Governo quindi, tenendo conto di questa differenza non fa soltanto opera eminentemente savia ma tempera nella sua applicazione la gravità dell'aliquota alla quale è costretto di portare, per necessità che non si discutono, la tassa di ricchezza mobile.

Ma rimane l'argomento che, se non è più grave, fa maggiore impressione.

La proposta del Governo, dicono i colleghi della maggioranza della Commissione permanente di finanze, offende il credito pubblico e chiamata col suo vero nome, è la riduzione coattiva dell'interesse del 5 al 4 per cento. E, sotto l'impressione di questa affermazione, eloquenti oratori ispiratisi alle idee della maggioranza della Commissione permanente di finanze, ci hanno dipinto lo Stato nostro messo al bando delle nazioni civili perchè minaccia di mancare alla fede della sua parola.

L'accusa veramente è grave. Ed io voglio ammettere che ad uomini come quelli che appartengono alla maggioranza della Commissione permanente di finanze, che hanno consacrato la loro vita ai pubblici negozi e, in posizioni eminenti, hanno tenute in pugno per tanti anni le sorti dello Stato, possa essere

concesso il diritto di fare al proprio paese questa accusa, di dirgli duramente quella che essi credono la verità.

Ma io temo che sotto questa manifestazione di uno squisito sentimento di patriottismo si celi un resto delle illusioni che hanno condotto il nostro paese e le nostre finanze alle condizioni in cui si trovano; e, vittima di uno strano effetto di miraggio, la Commissione di finanza non abbia posta la questione sul vero suo terreno.

Non trattasi, no, per quanto pare a me, di mantenere il credito dello Stato; trattasi di riacquistarlo.

E la questione posta in questi termini deve avere ben diversa soluzione da quella alla quale essi giungono.

Gli onorandi membri della maggioranza della Commissione di finanze hanno dimenticato che da molti anni noi ci andiamo travagliando attraverso una crisi latente prima, palese poi; ma da niuno ignorata mai.

Risaliamo a tempi ormai remoti; risaliamo ai tempi nei quali, paese nuovo, ci siamo lasciati allettare, quasi inconsciamente, dall'abuso del credito, ricordando le conseguenze gravissime che ne derivarono colle crisi che turbarono il paese verso il 1870 e poi. Risaliamo a quei tempi funesti nei quali l'abbondanza del denaro, la facilità del credito produsse nel paese quella specie di ebbrezza che lo spinse alle più azzardate speculazioni.

Non dimentichiamo quei giorni nefasti nei quali lo Stato, trascinato in questo vortice, si gettò a capo fitto a costrurre strade e ferrovie, ad ordinare palazzi monumentali, a fare, in una parola, tutto ciò che può fare soltanto un paese che abbia vergini o potenti le fonti della ricchezza.

E fu allora che i capitali di tutto il mondo, che hanno soltanto la patria del tornaconto, affluirono in Italia, perchè vi trovarono un saggio elevato di interesse, e un campo aperto alle più arrischiate, ma lucrose imprese.

Ma quando venne il giorno delle vacche magre, allora questi capitali si eclissarono e ci lasciarono soli a fare i conti dei nostri debiti.

A questa condizione di cose si può forse riparare affermando che noi vogliamo mante-

nere intatti i nostri impegni verso i nostri creditori?

Quante di queste promesse si sono finora vanamente fatte?

Non fu solennemente assunto l'impegno di chiudere per sempre le pagine del Gran Libro? Ebbene si sono aperti tanti piccoli libri a grosse partite; il che ha permesso di affermare che la parola era stata mantenuta, mentre veniva violata.

Il tempo delle promesse è ormai finito: ora occorrono dei fatti: e quello che ora si discute è un fatto serio, efficace, direi quasi decisivo per l'avvenire del nostro paese.

Ma si dice: la proposta del Governo è iniqua perchè, in realtà, è la riduzione dell'interesse della rendita. No: è una maggiore aliquota di imposta, per intrinseca indole sua variabile. Purtroppo le variazioni hanno per noi segnato finora un aumento; ma non è escluso che si possa retrocedere dando all'imposta un diverso assetto. In ogni modo, è per natura sua uno spediente nè definitivo, nè immutabile. E sia pure uno spediente grave, eccessivo: esso è pari all'importanza della situazione.

Quando il Parlamento è riuscito a diminuire, in un anno, di 170 milioni il disavanzo del bilancio; quando il Parlamento ha votato ed il paese attende silenzioso l'aumento di 75 milioni di imposte; quando paese e Parlamento mostrano di voler curare queste nostre piaghe col ferro e col fuoco, questa, sì, è la leva per rialzare il nostro credito; questa è la prova che, dopo tante esitanze, superata ogni difficoltà di ordine politico ed economico, ci siamo decisi a guardare in faccia la posizione nostra, abbiamo avuto il coraggio di porvi riparo.

E quando, alzando il lembo della nostra veste, potremo mostrare le piaghe dei nostri cilièi, allora nessuno vorrà negarci il diritto di dire: *ecce homo*; abbiamo espiate le nostre colpe; abbiamo salvato il nostro onore!

Ma v'è una nube nel progetto di legge che è d'uopo dissipare.

A proposito del terzo comma di quest'articolo, io ho sentito altre gravissime accuse, le quali in questo si riassumono: che s'intromette violentemente nei contratti privati, ed autorizza, anzi impone, la violazione della fede data.

Anche questa è accusa grave, della quale è giusto e necessario rendersi ragione.

Io, o signori, non intendo d'invocare la teoria dell'onnipotenza delle leggi.

È una teoria che ha trovato fautori e paesi che l'hanno messa in pratica, ma che certo non può ottenere favore nel nostro Parlamento.

Vi sono principî, vi sono precetti nel diritto delle genti che s'impongono ad ogni legge positiva, e che la legge positiva deve osservare se vuole essere legge di paese civile.

Fra questi principî mi piace ricordare, per ora, questo solo, che la legge può supplire, non contraddire la volontà delle parti, liberamente manifestata in un contratto.

Ma mentre questo principio è incontrastabile, è pure incontrastabile che vi sono interessi i quali legittimano, esigono l'intervento della legge per stabilire limiti e condizioni alla volontà delle parti.

Accenno per ora un solo esempio, il limite massimo della misura dell'interesse civile e commerciale. Sarà stato forse allora, come sarebbe certamente ora, un errore economico ed una precauzione inutile: non era, però, una violenza nell'ordine giuridico, ma un limite legittimo, suggerito da un malinteso interesse pubblico alla libertà dei contratti.

E se questo è vero, come non può essere contestato, deve dunque ritenersi per vero quest'altro principio che il diritto dei privati di contrattare è limitato da quelle condizioni che la legge, per ragione di interesse pubblico, crede necessario di imporre.

Vi è pure un altro principio indefettibile, scritto per noi anche fra quegli aurei precetti che servono di proemio al nostro Codice civile: che la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.

Ma anche qui tutti sanno che nelle materie di ordine pubblico la legge, rispettando i fatti compiuti, colpisce tutti quelli che si vanno compiendo dal momento della sua applicazione.

Quindi, se si potesse dimostrare esservi un interesse d'ordine pubblico che impone di mettere la imposta di ricchezza mobile a carico del creditore piuttostochè del debitore; se vi fosse una ragione d'interesse pubblico la quale imponesse di porre, sotto questo aspetto, un limite ai privati consensi, certo questo interesse autorizzerebbe la legge ad ordinare che le sue di-

sposizioni ricevano applicazione per le rendite che si andranno maturando dal giorno della sua attuazione.

E al Parlamento italiano, che ha fatto una vera rivoluzione legislativa, io non ho bisogno di citare esempi, nei quali questi principî ebbero larga applicazione.

I maggioraschi, i fedecommissi, le enfiteusi non erano per la legge vigente al tempo in cui furono stipulati istituzioni perpetue?

Eppure è venuta una legge che li ha risolti.

Le decime non rappresentavano un diritto perpetuo non affrancabile?

Eppure è venuta la legge che le rese affrancabili.

Ma, per venire ad un caso più recente, più interessante, che può avere con questo di cui parliamo una maggiore analogia, quando nel 1866 lo Stato si trovò nella necessità di sciogliere le Banche dall'obbligo di cambiare in moneta i suoi biglietti, non ha sanzionata una disposizione per la quale venne stabilito che la cessazione di quest'obbligo avrebbe avuto valore nonostante qualunque legge o qualunque patto in contrario?

Il diritto dello Stato di farsi tutore dell'interesse pubblico anche limitando i diritti privati, è quindi un diritto incontestabile e che non ha soltanto il suffragio della dottrina ma quel che più importa, l'autorità di tutti i nostri precedenti legislativi.

Ma io ho esposto questi principî in un intento puramente accademico e soltanto per aprirmi la via a ragionare del terzo comma dell'articolo 2. Teoricamente parlando, io credo che se l'imposta è di diritto pubblico; se allo Stato interessa di determinare chi debba essere il suo debitore; se allo Stato interessa che un'aliquota d'imposta, specialmente così grave, non vada a colpire soverchiamente il debitore, ma rimanga a carico del creditore, certo la legge avrebbe potuto dichiararlo: ma era allora suo compito trovare una forma precettiva, chiara, comprensiva, assoluta, che non potesse far sorgere dubbio intorno al suo intento ed alla sua portata.

Non credo però che il terzo comma dell'articolo 2 abbia questi caratteri; esso non è chiaro, non deroga espressamente alla volontà delle parti, non ha l'impronta di una legge d'ordine

pubblico che si sovrappone, per ragione d'interesse pubblico, alla volontà dei privati.

E per vero, esso, intanto, comincia a distinguere fra l'imposta e l'aumento dell'imposta; per l'imposta consente validità ai patti stipulati dalle parti; per l'aumento, invece, dichiara che rimarrà a carico del creditore, ancorchè il debitore avesse precedentemente assunto di pagare (*sic*) la ricchezza mobile.

Io non credo necessario d'indagare l'intenzione di chi ha proposto questa disposizione di legge, perchè, dove la legge è chiara, si deve accettarne il significato letterale: e il significato letterale non esprime che quest'altro principio, e cioè: che niuno è tenuto all'impreveduto; e l'aumento debba rimanere a carico del creditore ogni volta, o in modo generico o specifico, non siasi fra le parti espressamente convenuto che l'aumento dell'imposta o l'imposta nuova sia a carico del debitore.

Nè il magistrato, io credo, potrebbe interpretarlo diversamente, ispirato a quest'altro principio che nel dubbio la convenzione s'interpreta a favore dell'obbligato.

In tutti quei casi, quindi, nei quali le parti contraenti hanno stipulato, a cose vedute, in forma positiva o negativa, che l'imposta, qualunque ne sia la specie e la natura, tanto presente che futura, sia a carico del debitore, non vi ha, a mio credere, alcun dubbio che, non avendone la legge pronunciata chiaramente la nullità, il patto debba prevalere.

È giusto però di aggiungere che il Parlamento fa le leggi e non ne fa i commenti; e che il magistrato, a chi ne invocasse l'autorità, potrebbe rispondere, così come io testè dicevo, che non vi ha luogo a ricercare l'intenzione del legislatore quando la parola della legge è chiara; e che quando non fosse chiara, la legge soltanto potrebbe fissarne in un modo obbligatorio l'interpretazione.

L'unica previsione che può farsi è quindi questa: che il conflitto degl'interessi farà sorgere una quantità di liti; e che ove la pratica non riuscisse a trovare la giusta via per risolverle, diventerà inevitabile l'opera del legislatore.

E qui, signori, la questione si eleva a più larghi orizzonti per assumere carattere di alta ed elevata questione politica.

Se voi ammettete, ci si dice dagli amici che ci combattono, che possa sorgere dubbio intorno alla vera portata del terzo comma di questo articolo, mutatelo, chiaritelo, togliete ogni incertezza.

Questa osservazione può essere vera; e da un punto di vista affatto libero da qualsiasi preoccupazione, questa sarebbe certamente la via da seguire. Ma i dubbi esposti da me e da altri oratori sono essi così gravi da indurre a sospendere i benefizi che si attendono dal progetto finchè, nuovamente compiuta la elaborazione legislativa, possa acquistare valore di legge?

Non vi sono circostanze gravi e speciali che impongono all'alta saviezza ed alla prudenza del Senato di evitare una remora qualsiasi all'attuazione di questa legge?

Io ho ascoltato con grande attenzione e con grande compiacimento il brillante discorso dell'onorevole nostro collega Parenzo, il quale ha affermata la necessità in cui si trova il Senato di procedere per la sua via e di modificare il progetto senza lasciarsi trascinare da considerazioni estrinseche, che potrebbero fargli dimenticare gli obblighi che ha verso sè stesso e verso il paese.

Egli crede che sia pel Senato una necessità mostrare la propria autorità, dar prova della propria virilità, mantenere davanti al paese quella posizione morale che gli spetta, e che inutilmente, ma senza sua colpa, ha tentato in questi ultimi tempi di rivendicare.

Ma, o signori, se il nostro diritto di emendare, di rigettare il progetto fosse contestato, io direi: arrestiamoci ed affermiamolo. Ma chi lo contesta? Forse il Governo? Forse alcuno fra noi? No: neppure una voce ho udita che possa metterlo in dubbio.

Se fosse necessario fare atto di energia per mostrare al paese che vi è chi difende i legittimi suoi interessi, chi tutela i principî della giustizia; se fosse necessario ricondurre il Governo sopra la via diretta che avesse abbandonato, io sarei il primo a ripetere: modifichiamo la legge, e ognuno faccia il dover suo.

Ma ben altra è la condizione delle cose: sono gli oratori dell'opposizione che hanno fatto in quest'Aula le più larghe manifestazioni di fiducia e di reverenza pel capo del Governo; è da essi che ho udito affermare la necessità di conser-

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1894

vargli autorità per reggere le sorti del paese in momenti nei quali gravi sono i pericoli, urgenti le necessità di provvedere alla salute della patria. E se così è, come veramente io credo che sia, quale è la necessità che può spingere il Senato ad affermare la propria autorità di fronte al Governo, a rivendicare il suo diritto alla fiducia del paese?

Quale necessità può spingerci a proclamare la legittima influenza del Senato, se tutti sanno che in quest'Aula sventola la bandiera del diritto e della giustizia, e ciascuno di noi non ha altro pensiero che quello di difenderla?

Dire al Senato che deve affermarsi, è come dire che il sole del mezzodì è la fonte della luce.

Non è, invece, urgente una necessità opposta?

Al pensiero di veder messe in forse le sorti di una legge che ha costato tante lotte, che ha dovuto superare tante difficoltà per giungere alla meta, gli uomini onorandi che mi stanno di fronte, ispirandosi a quel patriottismo che fu la costante guida della loro vita, non si sentono tratti ad associare il loro voto al nostro? la squisita loro coscienza di cittadini non li avverte che un voto contrario sarebbe la prova più evidente dell'impotenza del paese a salvare sè stesso?

Signori senatori: questi sentimenti, ho la coscienza di poterlo dire, sono i sentimenti del paese: ed io, o signori, voto col paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *della Commissione permanente di finanza*. Io non farò un discorso; lo avrei fatto, nel caso, in sede di discussione generale. Ma, avendo fatto anch'io parte della minoranza, mi sento in debito di esporre brevissimamente le ragioni del mio voto. Vi ha una maggioranza della Commissione permanente di finanze; e vi ha una minoranza. Sono forse esse divise da principi fondamentali di indirizzo di Governo? Potrebbero esserlo; ma di fatto non lo sono.

La maggioranza avrebbe potuto benissimo discutere il tema dell'indirizzo dello Stato; sia rispetto alla politica economica, sia rispetto alla politica finanziaria, sia infine rispetto al modo onde si compie, fra noi, l'utilizzazione

del patrimonio pubblico. Ma cotesto non fece. Lungo le discussioni seguite nella Commissione permanente di finanze, vi fu chi accennava all'urgente bisogno di mutare indirizzo: con che, non solo il problema finanziario, ma l'economico, ed il sociale insieme, si sarebbero bene risolti; ma quella restò voce solitaria. In Senato, vi sono state delle voci che hanno discorso di cotesto bisogno di migliore, deciso indirizzo in ordine a politica economico-finanziaria, e, in genere, in fatto di governo ed utilizzazione del patrimonio dello Stato: e taluno degli oratori che in tal senso hanno detto, appartiene alla maggioranza della Commissione permanente; e lo stesso onorevole relatore Cambray-Digny, per conto suo, non ha mancato di fare in proposito degli eloquenti accenni.

Ma tutto è stato vano; anche pel relatore; chè, quando egli, l'onorevole senatore Cambray-Digny, accettò, per la compilazione della relazione, la compagnia dell'on. senatore Briosechi, con ciò solo consentì a che dal lavoro intestato ad entrambi, si allontanasse ogni censura, che avrebbe potuto e dovuto essere rigidissima, contro il sistema che io chiamo fiscale; e, lo tollerino e ministri e maggioranza, anche empirico; e consentì a che nessun verbo della relazione venisse fuori a cercare le cause del disagio finanziario ed economico. Invece, ben altra importanza avrebbe avuto l'opera della maggioranza, ov'essa avesse veduto, nei provvedimenti finanziari, la continuazione dell'indirizzo fiscale ed empirico; e argomenti avrebbe potuto addurre in critica, ben più gravi e concludenti di quelli cui essa stessa ha voluto circoscrivere il suo studio.

Chi ignora, in vero, che massima parte dei guai presenti, rilevati dai senatori Nobili e Vitelleschi, dipendano dall'indirizzo economico-politico e dal finanziario? Solo perchè non se ne parla ad ogni momento, potremo rassegnarci a vedere quasi come innocua la politica economica che ci ha messi nella dura e misera condizione in cui ci troviamo?

Chi non vede che da 7 anni, nonchè l'elasticità e il proporzionale aumento di reddito, valevole a compensare le maggiori spese, all'entrata è mancato sia pure lo stretto aritmetico aumento che si sarebbe dovuto attendere in ragione degli aggravii di tassa e dello sviluppo di popolazione?

E chi tenta oggidì apportare un qualche rimedio a cotesta condizione di fatto, sempre più foriera di danni enormi?

Quando l'onorevole ministro del Tesoro ha messo in rilievo il fatto dello scemamento delle entrate, e con ciò ha mostrato come il disavanzo, non solo si fa sempre più ingente, ma, attesa la sua sinistra tendenza, si fa minaccioso per l'avvenire; ha fatto altro fuorchè porre in chiaro la pessima condizione economica del paese? E poichè è fuori dubbio, che il paese non vive di libertà completa; e nel paese, dall'aspetto agricolo, coi famosi dazi d'importazione, e dall'aspetto manifatturiero e commerciale, e infine dal marittimo, con gl'incoraggiamenti e i premi e coi dazi protettori, lo Stato prende parte attivissima e assume tutta la responsabilità in ordine all'indirizzo delle forze economiche, della loro applicazione o dell'esercizio d'ogni industria, della produzione e distribuzione, e perfino dei consumi: come mai può credersi straniera ai molteplici dolorosi effetti sull'economia nazionale, l'azione dello Stato?

Io mi sarei atteso ben pure, nella contingenza dei provvedimenti finanziari, un esame profondo circa l'indirizzo finanziario, relativamente alle aliquote delle imposte e alla misura delle tasse e ancor più dei dazi.

Tutti sappiamo che causa precipua dello scemamento di reddito è l'attrattiva dell'interesse nel contribuente, a sfuggire alle enormi tassazioni; sappiamo che i dazi che pesano sui consumi, danneggiano sempre più il reddito, in causa della loro enorme elevatezza.

Ma chi ha tentato di rivedere le buccie al sistema finanziario?

Circa alla migliore utilizzazione del patrimonio dello Stato, e in particolare a ferrovie, si è parlato, più o meno, di ulteriori spese occorrenti; ma nulla, o quasi, è stato detto intorno al profitto economico e sociale che da quelle non si ritrae, ma si dovrebbe.

E potrei parlare anche della navigazione e dei trasporti marittimi.

Eppure sono molti i miliardi spesi nelle ferrovie; chè non si tratta solo di quelli figuranti, a quel titolo, nel patrimonio dello Stato, ma ad essi devonsi aggiungere quelli accumulati, senza

alcun titolo specificato, fra i debiti dello Stato, ma che, di fatto, sono stati spesi per pagare gli interessi della massima parte del capitale investito in costruzioni riuscite affatto improduttive. Ora, quando cotesti non pochi miliardi fanno un servizio così scarsamente giovevole all'economia nazionale; quando il materiale, e la estensione delle costruzioni delle strade, quali sono di presente, dovrebbero poter fornire migliore, più generale e più economico servizio; quando perciò si vede, che cotesta gran parte della pubblica ricchezza, ossia del patrimonio dello Stato, si rende tuttavia passiva, chè le spese ulteriori per tenerla in piedi non sono coperte dall'entrata: è di piena evidenza, che tutto il male, massima parte almeno, deriva dall'erroneo e fallace indirizzo che al governo di tal patrimonio, si è dato, e si mantiene. Colpa, se vuoi, di leggi, colpa di convenzioni; ma colpa maggiore, secondo me, del ritardo a cercare e porre in atto i rimedi; colpa della rassegnazione perfino a non avvisarsi a provvedimenti che, tornando giovevoli alle private imprese, sollevino l'economia nazionale e, con essa e in essa, le pubbliche finanze.

Si lamenta la depressione dell'agricoltura, perchè — così da taluno, esagerando di certo, si vuole — essendo ridotta al decimo, rispetto ad una decina di anni fa, la spesa di trasporto delle granaglie, dalle più lontane contrade, per ciò stesso i prodotti agricoli stranieri fanno viva concorrenza ai nostri. Si riconosce che in casa nostra si sono spesi miliardi per creare o svolgere i mezzi di trasporto all'interno; si sono spese centinaia di milioni, e milioni si spendono a decine, per favorire la navigazione e le costruzioni navali: il tutto nell'intento di procurare pronti, facili, economici trasporti ai nostri prodotti, all'interno, e alla loro esportazione. Ma, in fatto, i trasporti di terra e di mare dei prodotti nazionali riescono onerosissimi.

Non basta, invero, a provarlo, la enorme differenza di prezzo delle derrate agricole, tra una regione ed un'altra, il caro cioè dei medesimi prodotti, in una, e il basso prezzo, fino alle più gravi perdite pel produttore, in un'altra?

E perchè il caro colà? Di certo, perchè non è possibile mettere i prodotti a portata dei consumatori.

E perchè l'avvilimento qui? Di certo, perchè le difficoltà e i dispendi del trasporto al luogo

dove sarebbe ricercato il prodotto, ne vincono l'utilità o i mezzi di acquisto dei consumatori.

Il male è nel vizioso indirizzo dell'economia di Stato.

Ma, nelle singole opinioni della maggioranza, dimostrate mediante l'applicazione dei concetti che l'hanno guidata nel venire alle conclusioni contrarie all'art. 2, nulla si riverbera dell'intento di migliorare l'indirizzo di Stato, cui devesi principalmente la deplorabile presente condizione di cose.

E di vero: l'art. 1° dei provvedimenti passa colla più grande disinvoltura; e su esso, perfino taluno della minoranza appoggia la maggioranza, chè accetta di peso quell'articolo; se non che, la minoranza, che all'articolo 1° sarebbe avversa, si conforta del passaggio in essa di tal'altro, e molto autorevole, della maggioranza. Passa pertanto l'aggravio sul sale; passa l'aumento del dazio sul grano, (pur sapendosi che ben poco renderà al fisco, comechè molto peserà sul consumatore e sul più bisognoso; passa, in altri articoli dei provvedimenti, l'inasprimento delle tasse di successione, pur non potendosi contestare che, con ciò, si accentuerà la lotta tra fisco e contribuenti, e si acuirà l'interesse in questi di sottrarre al possibile la materia imponibile, oltre quello di anticipare la mutazione del titolo di una parte di beni della futura successione, cosicchè si renderà discutibilissimo l'atteso maggiore reddito.

Laonde è di tutta evidenza che, mancando in ciò un vero e proprio principio direttivo, e, nondimeno, a ciò la maggioranza aderendo, il sistema che ella segue è vizioso.

Nè può ella minimamente affrancarsi da questo vizio, per il fatto di circoscrivere la sua oppugnatione alla sola questione della imposta sulla rendita pubblica. Per quanto possa esservi di accettabile nell'intento della maggioranza; certamente, e solo in grazia di esso, non si può seguirla nel rimedio che propone; nè si può sacrificare, anche secondo il suo medesimo sistema, quello qualsiasi bene presente, concludente a qualcosa nel campo stesso fiscale e nell'empirico, per un surrogato di carattere sostanzialmente negativo, perchè l'insieme dello sperato reddito riuscirebbe minore, e peggiorativo, perchè aggraverebbe ancora il vizioso indirizzo fiscale ed empirico.

Io non mi dissimulo la gravezza e l'importanza della questione che si solleva in ordine alla rendita, sì dal riguardo giuridico astratto, che dal riguardo morale, e perfino da quello economico, e da quello pure del credito pubblico nei rispetti del presente e ancor più dell'avvenire.

Nulla mi dissimulo, ma non entro, su ciò, in alcuna questione speciale di diritto; non entro nell'esame della nuova discriminazione dei redditi. Riconosco anzi, che il Governo ha sbagliato nella discriminazione; perchè, per lo meno, avrebbe dovuto o gravare di qualche cosa di meno le categorie *A*, *D*, e *C*, o gravare di qualche cosa di più la categoria *B*. Non entro, ripeto, in coteste e somiglianti indagini: mi fermo solo a dire brevemente del surrogato negli aggravii, che propone la maggioranza dell'Ufficio centrale.

Ora che cosa si può sperare dal suo emendamento?

Salvare i principii?

Ma quali principii si salvano, se difatti si consente a che l'imposta sulla rendita dal 13.20 si porti al 16, e se, con ciò solo, si conferma illimitata la potestà di elevarla ancora più tardi?

Sarà forse di conforto il sacrificio di altri interessi, più necessitosi di riguardo anche gli scopi fiscali?

Ma che si guadagna, con ciò, per assicurare in avvenire i portatori del consolidato?

È forse nuovo in Italia (lo sappiamo pei fabbricati) l'elevare i tributi, perfino al terzo del reddito effettivo?

Col sistema della maggioranza della Commissione, si combatte forse quell'empirismo fiscale, specie in fatto d'imposte dirette, che è la causa precipua dei danni che si lamentano? Non lo si combatte, si accetta anzi, e si sanziona lo stato presente.

Occorrevano scemamenti di aliquote nelle varie categorie, per renderle fruttuose ed eque: di ciò non si occupa la maggioranza; accetta pure le proposte di aumenti, fatte per la prima volta dal signor ministro; accetta l'ancor maggiore aumento, per tre categorie, votato dalla Camera dei deputati. E non è tutto: nel solo fine di scemare dal 20 al 16 la nuova categoria sorta dalla suddivisione della lettera *A*, aggrava ulteriormente tutte le categorie di

redditi. Ma, come mai con ciò si potrà pensare di raggiungere il miglioramento della condizione finanziaria e della economica, che pure è nei voti della maggioranza?

Come si migliora con ciò la condizione finanziaria, se, nella presente depressione della pubblica economia, rendono così scarsamente i balzelli attuali? Se si rivala scarsa e sempre decrescente, con la sola aliquota del 13.20 per cento, la materia imponibile dei redditi privati, che si accertano mediante mutui comprovati da scritture che non possono sfuggire al fisco: come mai potrà l'accertamento di quei redditi, non già crescere, serbarsi nella presente misura, ove la imposta si elevi, come vuole la maggioranza della Commissione, a 16 per cento: vale a dire, ove si aggravi ancora, sul 15 ammesso nella legge, che è gravosissimo, e che mai avrei consigliato al Governo di portare a totale misura? Come si può sperare che, mediante aggravî cosiffatti, le condizioni economiche si risolvano? Quell'ammacco nelle pubbliche entrate, che il signor ministro ha dovuto constatare, per causa della depressione economica, e nel campo dell'attività nazionale, e in quello dei consumi: di quanto non dovrebbe accrescersi, allorquando si perseverasse nel domandare aliquote così forti come quelle divise dalla maggioranza della Commissione, cioè del 12 per cento per la categoria *B*, e perfino del 10 per cento per la categoria *C*? Nè parlo dell'ulteriore aumento, da lei proposto, fino all'8 per cento, sulla categoria *D*, che, indirettamente, appunto perchè riguarda impiegati e pensionati, ricade sullo Stato, o sotto la forma di peggioramenti di servizi pubblici, o sotto quella di necessari aumenti di assegni pel futuro.

In tutte coteste proposte, io vedo che, mentre verun principio si salva, si aggrava e peggiora la condizione economica e quella finanziaria; intristendo l'una e l'altra, con ciò stesso si offende, sia anche solo indirettamente, quel credito dello Stato che si ha il lodevole intento di serbare incolume, anzi di migliorare.

Mi fermo qui per ciò che riguarda l'art. 2. E ripeto che non posso votare l'emendamento della maggioranza.

Essa poi ha combattuto in modo veramente virile, la seconda parte della legge, che riguarda

i decreti reali, specie in relazione al regime bancario.

È vero che ha conchiuso domandandone, in conformità del voto della Camera elettiva, la convalidazione. Ma le sue considerazioni vogliono, in qualche parte, essere rilevate.

A tal proposito, richiamo a coloro che abbiano letto la relazione della Commissione permanente di finanze, che in essa è inserita un'avvertenza, per la quale è detto, che uno dei componenti la Commissione di finanze fa le sue riserve su parecchi degli apprezzamenti inclusi nella relazione stessa. Quel desso sono io.

Io non nego che tra i decreti ve ne sia alcuno, che, non solo non avrei consigliato, ma non avrei nemmeno votato.

Dei decreti non discuto il modo, nè la costituzionalità: ma penso dovremmo fermarci a ciò, nel campo delle censure.

Quando poi si afferma che i decreti non mirino che a moltiplicare la carta, e a deprezzarla, si dice, secondo me, cosa assolutamente inesatta.

PRESIDENTE. Signor senatore, vorrebbe aspettare a parlarne quando saremo appunto ai decreti?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non faccio che esporre il mio divisamento, non intendo sollevare alcuna discussione.

Ringrazio l'onorevole presidente del suo avvertimento; ma fo notare che ho premesso che non esiste veruna proposta per parte dell'Ufficio centrale, nè se ne è presentata da altri, nel senso di un emendamento qualsiasi: quindi non si tratta qui che di dare spiegazione di un'avvertenza inserita nella relazione, intendendo, anche con ciò, facilitare il compito del Senato, nel senso di abbreviare la presente discussione.

È detto nella relazione, che la legge del 1893 fu lavoro concorde di Parlamento e di Governo.

Io non mi trovai, nè involontariamente, alla discussione di quella legge: sapevo che sarebbe stata approvata, malgrado qualsiasi oppugnatione; lo deplorai, e preferii andar via.

A quella legge attribuii, e attribuisco, massima parte dei mali che, dalla seconda metà dello scorso anno in qua, si sono verificati, non solo in fatto di gravi e nuove scosse a istituti di credito ordinario e agli stessi di emissione,

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1894

ma, e sopra tutto, in ordine a circolazione e disagio della carta.

Ora, quella legge, la quale fin dal suo principio aveva prodotto effetti cotanto sinistri, quella legge, la quale, secondo vi ha rivelato il signor ministro nell'ultimo discorso qui pronunziato, non era stata osservata dalle Banche, e segnatamente dalla Banca d'Italia, che aveva ecceduto nella sua emissione e instava per aver consentite maggiori emissioni sotto minaccia di sospendere le sue più importanti operazioni di credito; legge così fatta, dico, non consigliava, non doveva persuadere il Governo a dormirvi sopra. Lasciar correre la china, non curare l'osservanza della legge, attenderne, come avrebbe voluto la maggioranza della Commissione, l'esperienza, non significa fuorchè rassegnarsi a una qualche nuova e terribile catastrofe.

Il Governo doveva provvedere a qualcosa. E, dei suoi decreti, il concetto più importante, e che io altra volta ho avuto occasione di lodare in Senato, è appunto quello della separazione della carta a debito dello Stato da quella a debito delle Banche. Qualcuna delle due specie di carta, non entrambe, di certo, doveva essere moneta legale coattiva, non a solo corso legale implicante diritto a pronto cambio, diritto che poi doveva essere, come è stato, annullato di fatto, colla tolleranza del Governo, e senza espressa disposizione di legge. E se si fosse invocata apposita legge, che avesse sospeso il cambio, somigliante disposizione non sarebbe stata compatibile con la denominazione dei biglietti a corso legale; i quali, invece, per virtù di legge sarebbero divenuti a corso forzoso. Rimanendo pertanto la tolleranza, si sarebbe dovuto pensare che essa costituisce uno stato di cose extra-legale; e non poteva volersi che questo stato fosse elevato a sistema.

Durando però siffatta anormale condizione, è venuto il Governo, il quale ha dichiarato, salvo il voto del Parlamento, che una sola carta abbia corso forzoso. Ha fatto esso male a dichiararlo?

È stato provato che non ha fatto male; dappoichè, non solo la condizione di fatto dei biglietti di Stato era quella del corso forzoso, chè, da anni e anni, non erano ammessi al cambio; presso il Tesoro, in moneta d'oro o d'argento, ma anche i biglietti di tutte le Banche, i quali nè in quelli dello Stato, nè in mo-

neta effettiva, si cambiavano, erano ancora di fatto a corso forzoso: salvo le reciproche speculazioni o molestie delle Banche, per il cambio o la riscontrata dei rispettivi biglietti.

I decreti, dichiarando sospeso l'obbligo del cambio dei biglietti di Stato, e a questi, implicitamente, dando carattere di biglietti a corso forzoso, hanno mantenuto, nè potevano fare altrimenti, ai biglietti delle Banche, solo il corso legale. Ma, badisi, è soggiunto, che se possono le Casse pubbliche e i privati momentaneamente essere obbligati a ricevere quale moneta effettiva, i biglietti bancari, i possessori, però, non solo hanno diritto di portarli immediatamente al cambio in biglietti di Stato, ma ne hanno ben pure l'obbligo morale: ond'è che malamente giudicherebbero che lo Stato, in un giorno di sinistro, che tutti auguriamo non venga mai, debba rispondere verso di loro, come sventuratamente assunse di rispondere dei biglietti della Banca Romana, dopo la catastrofe della medesima.

E di vero, finchè mancava il mezzo di avere in cambio della carta bancaria, non dirò oro, che fatalmente, per parecchi anni almeno, sarà interdetto di avere in Italia, ma perfino carta indiscutibilmente garantita dallo Stato; poteva chiamarsi questo responsabile verso i possessori di biglietti di Banca con carattere d'assoluta inconvertibilità imposti al pubblico. Ma, quando si offre carta garantita dallo Stato, come sono garantiti la rendita pubblica e tutti i debiti di esso, come sono garantiti le pensioni e gli stipendî, come tutto ciò che è obbietto di obbligo assunto dallo Stato, dietro il quale è tutta quanta la nazione: cessa ogni responsabilità in esso verso gl'imprevidenti che non esercitarono il diritto di mettersi al sicuro.

Era necessità dunque di sostituire una carta a valore pieno, non già pieno rispetto all'oro, che farà aggio e in misura della più o men lontana realizzabilità della carta in oro, e del credito dello Stato, ma rispetto al valore perpetuamente liberatorio.

Lo Stato pertanto, il quale ha detto: io non tolgo, perchè non posso, non credo giusto di volere che sia tolto, il corso legale ai biglietti di Banca, ma provveda che tutti coloro i quali ricevono in pagamento cotesti biglietti possanò, a loro libito, pôrsi in cautela, cambiandoli in biglietti miei; con ciò stesso, ha esortato ognuno

ad astenersi dal tesoricizzare i biglietti bancari, ma valersene per immediati pagamenti; e se pagamenti non hanno da fare, curare, appena ricevuti, di portarli per il cambio agli sportelli dell'Istituto emittente, e serbare nelle proprie casse i biglietti di cui, in presente e in avvenire, illimitatamente risponderà lo Stato.

Provvedimento cosiffatto, potrà condurre, come vorrebbe dagli oppugnatori dei decreti, all'accrescimento dell'aggio? Ma l'aggio non viene soltanto dai biglietti di Stato: da questi non verrebbe mai, ove soli circolassero e in ristretta quantità. Viene dalla massa dei biglietti che ingombrano il mercato. E salì all'enorme misura presente, e in qualche mese del passato l'ha superata, appena diventò certa la legge del 1893. Allora si pensò, nè infondatamente, che per lunghi anni il vizioso sistema di circolazione e di Banche sarebbe durato; e si pensò che, tra carta bancaria e di Stato, con carattere dell'una e dell'altra eguale, e senza reale sicurezza di non ulteriore accrescimento di entrambe, avendosi uno strumento, e senza garanzia, e superiore di molto al bisogno degli scambi, l'aggio avrebbe dovuto aumentare sempre più. E così avvenne; nè, a spiegare il fatto, seguirono perturbazioni straniere al fenomeno bancario e della circolazione.

Il Governo ha cercato il riparo: questo, lo sappiamo bene, è scarso, insufficiente; ma è qualcosa; garantisce almeno che non saranno sistematici ed eccessivi gli abusi nella pratica della legge dell'agosto 1893. Mediante le nuove disposizioni, le Banche sono costrette a cambiare la propria carta in quella dello Stato; e se il paese deve persuadersi che farebbe male i suoi conti a tesoricizzare biglietti bancari che possono correre pericolo, la conseguenza sarà quell'effetto che il signor ministro ha chiamato automatico, cioè una notevole e progressiva restrizione della circolazione bancaria; il che contribuirà al tanto desiderato risanamento di essa.

Ora cotesto per me è un grandissimo servizio che ha reso il ministro Sonnino: onde ebbi a felicitarmene con lui altra volta in Senato. E auguro che, mediante altri accorgimenti, e con perseveranza, attenda egli a consolidare, fino agli ultimi suoi effetti, il servizio stesso.

Io non aggiungo altre parole; solamente rileverò che, quando si è detto che lo Stato abbia

ecceduto attribuendosi facoltà di emissione in L. 800 milioni di sua carta, si è mancato di notare, che esso non ha esteso tal potere, oltre dei 332 milioni circa, fuorchè di quelli valsi a pagare il debito bancario per i tabacchi; li ha portati, cioè, in tutto a 400 milioni. Se può emetterne altri 200, in tanto potrà farlo, in quanto, imponendo il baratto dei biglietti bancari, costringerà le Banche a limitare di molto la propria circolazione; e la riserva in complesso, salvo la piccola parte per il debito dei tabacchi, non sarà minore del passato; chè i 200 milioni in oro della riserva delle Banche devono mantenersi a garanzia dei loro biglietti, e devono conservarsi dal Tesoro. Circa poi agli altri 200, da compiere gli 800 milioni, non si deve obbiare che non era stata domandata dal Governo la relativa facoltà, ma gli è stata concessa dalla Camera, a proposta della Commissione dei Quindici.

Del resto, sia per offrire al pubblico una massa di biglietti di Stato rispondenti ai bisogni della circolazione, sia per non far accampare pretesti alle Banche nell'adempiere all'obbligo dell'illimitato cambio dei propri biglietti, sia per mettere in misura il Tesoro di raccogliere nelle sue casse le maggiori possibili provviste in oro, essendone continui e spesso imprevisi i bisogni, sia infine perchè, tra la circolazione a base di piena riserva, aumentabile senza limite, alla quale han diritto gli Istituti, e quella circolazione allo stesso titolo di conto del Tesoro, è sempre da preferire questa; l'accennata maggiore facoltà di emissione può sempre tornar di giovamento, giammai di danno. Aggiungo che, indipendentemente dalla nuova legge, se ci fosse la fortuna di poter raccogliere, nonchè 200 milioni, ma ancor molto di più, dovrebbe ciò esser fatto: chè, solo con cotesto mezzo, si potrebbe preparare la realizzazione di quello che ora sembra un sogno, cioè la ripresa dei pagamenti in moneta effettiva, o il cambio in oro a vista. Onde augurerei che da 800 milioni si andasse a un miliardo; perchè allora i biglietti di Banca, notevolmente ridotti, resterebbero quello che dovrebbero essere, meri segni, cioè, di ricchezza realizzabile, e, ove ricchezze effettive con che prontamente venire scambiati le Banche non si avessero, i biglietti sparirebbero affatto dal mercato.

Signori ministri: nel chiudere le mie brevi dichiarazioni ed avvertenze, io vi muovo una viva preghiera. Siamo tutti concordi nel giudicare pessime le condizioni economiche del paese; niente affatto prospere quelle della finanza, e, fatalmente, neppure quelle del credito.

Sventuratamente, abbiamo appreso in questi ultimi giorni che l'Italia non avrà, quest'anno, un raccolto abbondante. Quindi è chiaro che, anche a parte l'azione nocevole di altre preesistenti cause perturbatrici, e altre ancora nuovissime, inclusi i provvedimenti finanziari che son per votarsi; pel solo fatto dello scarso raccolto, è in prospettiva un ulteriore peggioramento dell'economia nazionale, e però delle condizioni del contribuente. Ora, se, a tanta iattura del paese e della finanza, si aggiunge la minaccia della pescagione di tutto ciò, che, quale soverchio carico che poneva in pericolo il naviglio fiscale, fu gittato in mare, non si farà che, ancor più gravemente, offendere e la condizione economica e quella finanziaria.

Io vi prego vivamente di porre attenzione al vero gravissimo e urgente problema; guardate un poco al vostro indirizzo dall'aspetto della politica economica e finanziaria, e da quello dell'utilizzazione del patrimonio dello Stato. Se poi credete che nulla sia possibile di fare in tutto quello che, secondo me, dovrebb'essere il vostro precipuo campo di azione, io vi dico che i vostri provvedimenti presenti, e i futuri ancora, non potranno menare ad alcun bene; i mali cresceranno e i rimedi si renderanno sempre più costosi e difficili. Se invece apportate, per lo meno, qualche temperamento a quell'indirizzo a mera base di fiscalismo empirico; se, per via di miglioramenti d'ordine economico e di equa e illuminata finanza, controbilanciate gli aggravi che ricadono sui contribuenti colle leggi che son per votarsi; se vi arrestate dall'escogitarne altri di cui parmi fin da ora li minacciate: avrete gettato un seme che varrà, almeno, a frenare il cammino del comune danno.

Voi avete goduta la fiducia del Parlamento; Francesco Crispi, che è capo del Governo, è fatto segno a lodi, ammirazione e atti di fiducia da tutte le parti, perfino dai già suoi avversari; mediti egli, coll'aiuto dei suoi colleghi, tra i quali ne ha dei dottissimi e capaci, mediti sopra il vero problema. Cerchi di spostare alquanto la questione dal suo campo fiscale ed empirico,

e portarla nel campo economico, in un indirizzo affatto diverso e migliore; la integri almeno allargandone razionalmente la sfera. E, quando questo facesse, ci darebbe da sperare che, nel prossimo novembre, possiamo raggiungere, non già la risurrezione economica e finanziaria, ma almeno quell'avviamento che, permettendoci di vivere senza ulteriore peggioramento, ci prepari un prossimo migliore avvenire (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Breda.

Senatore Breda. Nel 1871, essendo io deputato, fui dal mio ufficio nominato Commissario in una legge per provvedimenti finanziari presentata dall'onorevole Sella.

In seno allà Giunta parlamentare io ho fatto osservare che allorquando abbiamo parificata la rendita dello Stato ai redditi di ricchezza mobile, abbiamo, secondo me, commesso un errore; perchè, non potendo noi imporre la rendita dello Stato con una imposta speciale, i redditi a quali più poteva assimilarsi la rendita consolidata erano i redditi della proprietà fondiaria.

Questa parve ad alcuni colleghi della Giunta una eresia. Allora io mi sono trovato costretto di prendere la parola innanzi alla Camera, ed il 23 maggio 1871 ho fatto un discorso nel quale trattai a fondo questa materia; prima dicendo le ragioni per le quali credevo giusto il mio apprezzamento, poi rispondendo dettagliatamente a tutte le obiezioni che mi vennero fatte, e che erano, non ricordo, se sei o sette.

Io mi astengo però dal sostenere qui innanzi a voi questa questione perchè il farlo ora sarebbe ozioso. Chi volesse conoscere quello che ho detto può consultare gli *Atti del parlamento*, perchè il *Popolo Romano* ha bensì pubblicato in parte il mio discorso due giorni innanzi la votazione di questa legge alla Camera, ma omise alcune delle risposte che ho fatto alle avversarie obiezioni.

Io mantengo, o signori, i miei convincimenti di allora; ma non per questo voto contro. Accetto la legge attuale come un terzo passo.

Fra tutte le cose che ha detto ieri l'onorevole conte Digny ce n'è una sola nella quale consento con lui, ed è questa: essere per i possessori della rendita pericoloso quello che facciamo.

Benchè infatti io non sia uomo di legge parmi che dal lato legale ciò che facciamo si possa fare perchè imposta speciale non è. Ma è pericoloso perchè il 20 per cento può diventare 30; ed i trenta quarantesimi di questi 30 (variando la così detta discriminazione) possono diventare trenta sessantesimi per i mutui, e così dicasi del resto, in modo che possono restare le altre imposte quali sono ed aumentarsi solo quella sulla rendita.

Credo quindi che fosse più logico il sistema che io sostengo non solo; ma credo che un assetto definitivo dell'imposta sulla rendita non si potrà avere che il giorno in cui questa rendita consolidata verrà pareggiata alla proprietà fondiaria ed imposta nella stessa misura. Quel giorno che i *cedolisti* (per valermi di una parola che in sostituzione della parola francese « *rentiers* » ha creato l'altro ieri l'onorevole mio amico senatore Lampertico) quel giorno che i *cedolisti* saranno nella stessa posizione degli *agrari*, quel giorno là la rendita avrà il suo stabile assetto. Io quindi dichiaro che votando l'articolo com'è proposto dal Governo mantengo però i miei convincimenti; e spero che un giorno verrà in cui sarà riconosciuta la convenienza di adottare la soluzione che io ho nel 1871 additata.

Un'altra dichiarazione amo di fare. Io sono favorevole all'emendamento così detto Antonelli per questa semplicissima ragione.

C'è una classe di persone la quale non avendo terreni propri, non avendo case, non avendo azioni, non avendo obbligazioni, non avendo mutui ha però una merce che si chiama danaro, la quale merce ha un grande valore. Questi signori impiegano il loro danaro, dandolo a chi ne ha di bisogno, e quei poveri disgraziati devono naturalmente subire la legge di questi prestatori, perchè quando c'è il bisogno si passa sotto le forche Caudine piantate dal prestatore.

A parte la questione del saggio degli interessi, tutti questi signori addossano al debitore le imposte di qualunque natura. Abbiamo quindi una classe di persone la quale gode di tutti i vantaggi dei servizi dello Stato e non contribuisce mai in nessuna maniera nelle spese dello Stato.

Si è perpetuato un privilegio a favore di

questa classe di individui (che io paragono alle piovre) che succhia il sangue dei poveri debitori.

Ora, o signori, capisco che c'è il patto contrattuale. Il patto contrattuale però quando porta alle conseguenze suaccennate, dovrebbe trovare in una legge, che spero verrà un giorno presentata, un freno.

Col capoverso 3 si comincia un poco a guardarci dentro a questi fatti; e perciò io lo voto ed animato dalle parole del competente nostro collega senatore Costa, il quale dice che in fine dei conti lo Stato deve qualche volta per ragioni di Stato interloquire in questa materia, io voto nella speranza che troveremo in seguito anche la maniera di colpire questi signori che sfuggono ad ogni specie di imposte; perchè le imposte devono colpire tutte le manifestazioni della ricchezza e non essere quindi nel caso concreto ed almeno per l'aumento a carico del debitore.

Mentre io quindi voto l'articolo, prego poi gli onorevoli avversari a non continuare nella loro opposizione mettendo in pericolo l'approvazione della legge. Non siamo noi per carità più cedolisti dei cedolisti. Quelli che ci hanno prestato i danari hanno sempre immaginato che dovremmo un giorno o l'altro colpirli, ed hanno accettato di buona grazia la prima ritenuta ed i successivi aumenti di essa ritenuta.

Che essi siano contenti anche questa volta ce lo dimostra il corso della rendita che invece di diminuire è di qualche punto come le altre volte aumentato. Ora domando io come fa la maggioranza della Commissione a sostenere che manchiamo ai nostri impegni e che questo è un fallimento larvato dal momento che abbiamo ottenuto già il vantaggio di aver migliorato il valore della rendita?

Sa la maggioranza della Commissione che cosa nascerebbe se questa legge venisse respinta? La rendita immediatamente ribaserebbe. È un curioso fallimento questo che fa anzichè diminuire aumentare il valore del titolo posseduto dal creditore!

Dunque le vostre allarmanti parole, o signori, della Commissione sono sbugiardate dai fatti. Io dico che bisogna mettere da parte le teorie e le fisime, che bisogna essere pratici e votare la legge proposta dal Governo (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del Tesoro.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Risponderò poche parole perchè non voglio ripetere argomenti già esposti ed occupare di più il tempo prezioso del Senato.

Prima di tutto rispondo all'onorevole Ottolenghi il quale ha proposto un ordine del giorno, che con mio rincrescimento e malgrado il grande interessamento che il Governo prende alla sorte delle Società di mutuo soccorso, specialmente a quelle che hanno ottenuto il riconoscimento legale, non posso accettare, perchè non ci è possibile di allargare più oltre le esenzioni accordate da questa legge.

Le Società di mutuo soccorso godono già di notevoli privilegi, e certo non possono lamentarsi del contegno che il legislatore ha tenuto a loro riguardo.

La differenza fra le Società di mutuo soccorso e le Opere pie sono grandi. Io non rilevo le parole dell'onorevole Ottolenghi, il quale disse che la esenzione accordata alle sole Opere pie in questa legge è odiosa. Si tratta di carità, di beneficenza verso gli infelici che nella lotta della vita rimangono stritolati negli ingranaggi della macchina sociale. Eppoi le Opere pie sono costrette ad impiegare in rendita pubblica i loro capitali, mentre non v'è alcuna legge che obblighi le Società di mutuo soccorso a fare altrettanto. Queste ultime possono realizzare i loro titoli di debito pubblico beneficiando sotto forma di capitale di quel che avessero perso nell'interesse, e impiegare in altro modo le somme che ne ritraggono. Le Opere pie sono per la legge del 1890 sotto la diretta sorveglianza dell'autorità, mentre le Società di mutuo soccorso sono assai più libere e possono anche sciogliersi sotto determinate condizioni.

Disse l'onorevole Ottolenghi che le Società di mutuo soccorso, in seguito a questa legge, dovranno perire. Ma, onorevole Ottolenghi, esse non possono aver fatto tutti i loro calcoli sopra un solo e rigido saggio d'interesse nell'impiego dei loro capitali, perchè questo impiego si fa a un saggio differente a seconda del prezzo della rendita pubblica che via via acquistano.

Cosa accadrebbe a queste Società se, migliorate le condizioni generali si potesse un giorno fare una conversione volontaria del nostro debito pubblico? Forse perirebbero queste Società? No certamente.

Per queste ragioni che mi contento di sol-

tanto accennare perchè riesciranno evidenti al Senato, noi non possiamo accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Ottolenghi, nè allargare più oltre le esenzioni stabilite dalla legge e che sono giustificate da un sentimento di carità verso coloro che sono sovvenuti dalle Opere pie, e anche da considerazioni di opportunità perchè quel che toglieremmo da una parte alle Opere pie saremmo poi costretti a darlo, come Stato o come comuni, in altro modo. Facendo altrimenti, si verrebbe inoltre a dare un vero carattere di specialità all'imposta sulla rendita pubblica.

All'onorevole Digny non risponderò particolareggiatamente, inquantochè posso dire di aver risposto prima alle sue considerazioni riguardo all'imposta speciale ed all'imposta generale, e non farei che ripetermi.

Quanto alle osservazioni da lui fatte intorno alle maggiori spese ed alle minori entrate previste nel bilancio, benchè in esse non ci fosse alcun appunto contro il Governo, debbo far considerare, per rassicurare alquanto il Senato, che potrebbe essere preoccupato delle cifre complessive dell'aumento di spesa, che una parte del rilevato peggioramento nelle entrate e spese effettive non dipende senonchè dall'aver rimesso al loro posto delle spese e dallo aver considerate effettivamente come spese effettive, come lo sono davvero, alcune partite che prima erano scritturate come anticipazioni o come partite di giro.

Esempio: I sette milioni e mezzo d'interessi di obbligazioni emessi per conto delle Casse ferroviarie che si supponevano rimborsabili, ma che le Casse non potranno rimborsare mai; il milione e 600,000 lire, se non erro, di anticipazioni fatte alle Congregazioni di carità di Roma, che non c'è alcuna speranza di vedere restituiti.

Esempio: quattrocentomila lire, e Dio voglia che non siano di più, iscritte in bilancio come anticipazioni ai comuni pel mantenimento degli inabili al lavoro, partita essa pure di cui non c'è speranza di poter aver rimborso; e così di parecchie altre.

Quattro milioni sono aggiunti per spese urgenti e di competenza delle Casse ferroviarie che finora si sarebbero iscritte tra le spese di costruzioni, facendovi fronte con debiti; per

inaugurare un sistema più corretto l'abbiamo iscritte fra le spese effettive.

Il ritiro degli spezzati, per effetto della convenzione di novembre, ci ha cagionato cinque milioni di più pel 1893-94 e altrettanti pel 1894-1895.

È spesa straordinaria che passerà.

Queste sole partite vi portano già a venti milioni.

Quanto alla diminuzione delle entrate io già spiegai come la deficienza maggiore dipendesse dalle dogane.

Il calcolo dell'entrata doganale del grano è sempre malcerto, dipendendo essa dalla quantità del raccolto all'interno.

Purtroppo le notizie del raccolto di questo anno non sono troppo soddisfacenti; il che dal punto di vista del bilancio dà luogo a sperare che per questo rispetto le dogane non debbano smentire la previsione.

Ad ogni modo la media delle entrate doganali del 1892-93 in 20 milioni al mese, e che fu effettivamente superata per maggiori introduzioni di grano, non è da sperarsi coll'aggio del 12 per cento.

Effettivamente furono riscossi negli ultimi mesi da 16 e mezzo a 17 e mezzo milioni, e per l'anno prossimo abbiamo iscritto un'entrata di 18 milioni e mezzo, previsione che il relatore del bilancio dell'entrata, onorevole Finali, trova troppo pessimista. Desidero vivamente che i risultati diano ragione a lui.

In conclusione, le aspirazioni del Governo, contenute nei limiti del possibile, sono di arrivare ad un completo e serio pareggio della categoria 1^a delle entrate e spese effettive; annoverando però veramente fra le entrate e le spese effettive quelle che tali sono all'infuori di tutte le finzioni contabili. A raggiungere questa meta mancano, l'ho riconosciuto francamente, una trentina di milioni.

L'onorevole Majorana mostrava grandi timori della ripescagione che si vorrebbe eventualmente fare a danno dei contribuenti delle imposte abbandonate o sospese. Non esageriamo. Non prendiamo troppo sul tragico una frase detta anche un po' per ischerzo.

Il Governo ha preso impegno, nel prossimo novembre, di presentare proposte per una ventina di milioni di economia nelle spese. Quel tanto che potesse mancare per raggiungere il

pareggio dovrà venire da provvedimenti di imposte sotto varie forme; ma, come ho accennato, alcuni tra questi provvedimenti, come i ritocchi sulla legislazione degli spiriti ed altri, di cui si è parlato anche alla Camera, non sono tali da far temere che si tratti di stringere troppo il torchio in modo crudele sopra i contribuenti.

Quanto alla categoria del movimento dei capitali, le proposte fatte in questa legge provvedono ad un avanzo per parecchi anni; avanzi non ingenti, ma discreti, malgrado che si sia rinunciato all'operazione sulla Cassa dei depositi e prestiti per le anticipazioni delle pensioni nell'anno prossimo. Imperocchè io credo una necessità imprescindibile salvaguardare quel grande Istituto che ha recato e deve ancora recare tanti benefizi ai nostri Corpi locali.

Certo con questo non si è provveduto per intero, malgrado l'avanzo che ci sarà nel movimento di capitali, alla spesa per le costruzioni ferroviarie, per quanto si cerchi di limitarla e di frenarla. Ed in questo siamo perfettamente d'accordo col ministro dei lavori pubblici e con l'intero Gabinetto che ogni sforzo si deve fare per limitare questa spesa.

Una parte di essa però resta ancora scoperta, e quando si riuscisse, malgrado i debiti passati, a contenerla dentro i confini stabiliti dalla legge votata qualche anno fa dal Parlamento, la differenza in più dell'avanzo del movimento di capitali non è certo tale da dovere impensierire il Parlamento.

Del resto il Senato sarà qui a difendere la causa della buona finanza quando successori nostri volessero rallentare il freno che noi intendiamo imporre a queste spese. E nella Camera io personalmente aiuterò tutti coloro che vorranno resistere.

Debbo infine deplorare che il relatore della Commissione permanente di finanze, nella conclusione del suo discorso, abbia usata qualche espressione troppo viva, date le nostre consuetudini parlamentari.

Egli ha parlato di disdoro; egli ha adoperato parole, le quali, se avessero mirato a colpire me, poco importerebbero e non le avrei nemmeno rilevate. Ma prego il Senato di considerare che si tratta di una legge che è stata approvata con una maggioranza di cento e più voti dall'altro ramo del Parlamento; e che le

disposizioni che si colpiscono con parole così gravi furono votate per appello nominale con una maggioranza di 68 voti dei vostri colleghi della Camera elettiva.

Ragioniamone quindi con quelle forme che si sono fin qui rispettate in questa discussione.

Io ho riletto tutta la discussione del 1868 e del 1870; ho visto come allora parecchi oratori sostennero (e tra gli altri l'onor. Briganti-Bellini) la tesi che ora sostengono i relatori della Commissione permanente di finanze; che cioè quei provvedimenti veramente avessero il carattere d'imposta speciale, che fossero contrari all'articolo 3 della legge sul debito pubblico; ma non ho trovato nella forma usata allora quelle parole troppo acri, che, come dico, si sarebbero forse capite alla Camera, poichè la legge non era stata ancora votata da una parte del Parlamento, ma non qui.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando di parlare per un fatto personale (*Rumori, conversazioni*).

PRESIDENTE. Prego di non interrompere e di non fare conversazioni.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Quanto all'effetto che questa legge potrà avere sui mercati, sono, o signori, ormai sei mesi che sta dinanzi al paese, giudicata in vario senso, ed esposta a tutte le vicende delle lotte parlamentari. Noi abbiamo visto come la prospettiva della sua approvazione non abbia nociuto al credito del nostro consolidato, ma anzi abbia giovato; e che piuttosto, quando essa era messa in pericolo, per le vicende appunto delle lotte parlamentari, il nostro consolidato ne soffriva piuttosto che guadagnarne.

In questo fatto avete quasi il termometro della impressione dell'estero, il quale si occupa, come dissi l'altro giorno, soprattutto di constatare se noi seriamente, con ogni sforzo, con ogni energia, vogliamo provvedere al pareggio del nostro bilancio e cessare dall'emissione continua di debiti.

Questo è il punto fondamentale che dobbiamo affermare, se vogliamo rialzare il credito dello Stato; e posso assicurare il Senato che, per parte del Tesoro, qualunque siano le oscillazioni che ha avuto il nostro consolidato all'estero, da che io ho l'onore di reggere questo Ministero, non un soldo si è speso, nè si spenderà, nè si è fatto spendere da altri per influire sui corsi dei valori. I corsi che leggete

nei listini sono quindi mero effetto delle vicende della concorrenza.

Il capitale estero verrà quando vedrà solide le condizioni della nostra finanza, e verrà tanto più quanto meno si cercherà di attirarlo con lusinghe e richiami.

Riassumendo, io credo di avere l'altro giorno abbastanza dimostrato quello che oggi è stato anche meglio e più ampiamente provato, principalmente per opera dell'onorevole Costa, dell'onorevole Majorana, e dell'onorevole Breda, benchè questi forse sia andato troppo oltre. La discriminazione tra i redditi del capitale esiste già nella nostra legge. La nuova suddivisione di questi redditi in tre forme, colpendo gli uni col 20, gli altri col 15 e i terzi 10 per cento, è equa e giusta, e non toglie il carattere di generalità all'imposta. I possessori dei titoli riguadagneranno in capitale per effetto dell'assessamento del bilancio molto più di quello che possono perdere capitalizzando la tassa che loro s'impone. Di guisa che coloro i quali non credessero alle promesse nostre per l'avvenire potranno, alienando il titolo guadagnare un prezzo maggiore di quello che aveva il nostro consolidato prima che fosse annunziato questo provvedimento al paese.

Crede pure di avere dimostrato che economicamente e socialmente la graduazione della imposta secondo le varie categorie è giusta ed equa, tenendo conto delle condizioni reali dell'economia nazionale.

E finalmente riguardo al terzo comma, analizzato così finamente dall'onor. Costa, il quale ha dimostrato che la lettera di esso giustifica l'interpretazione data dal Governo, io confido che tale interpretazione verrà confermata dal Senato.

Il Governo dichiara ritenere:

che il 3° comma dell'art. 2 non debba nè possa interpretarsi come contenente alcuna deroga o limitazione ai patti speciali relativi all'obbligo assunto espressamente dal debitore di sopportare qualsiasi futuro aumento dell'imposta di ricchezza mobile od altre, garantendo al creditore un interesse netto immutabile;

e che la disposizione in detto comma contenuta sia applicabile soltanto nel caso in cui il debitore abbia assunto genericamente l'obbligo di pagare la ricchezza mobile; nel qual caso è a ritenere che la volontà delle parti si

sia riferita unicamente all'aliquota vigente nel giorno della convenzione.

Del resto, per rassicurare i più dubbiosi, noi siamo pronti anche a dichiarare che a novembre si potrà presentare su quest'argomento una legge dichiarativa.

Ho finito.

Il presidente del Consiglio ha così eloquentemente ieri svolto le considerazioni che consigliano al Senato di non rinviare questa legge dinanzi alla Camera, e tutti i pericoli che potrebbero derivarne, ed ha così efficacemente dimostrata l'urgenza di chiudere la discussione su questa questione, che io crederei di affievolire la nostra causa, aggiungendo altre parole. Solo mi associo a lui nel dire al Senato: aiutateci!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onor. Brioschi.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Io aveva domandato la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Abbia pazienza, parlerà dopo. I fatti personali non danno diritto alla priorità.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Signori senatori: Non rammento in questo istante quale vecchio parlamentare francese abbia lasciato scritto che nelle assemblee politiche i discorsi modificano qualche volta le opinioni, ma non mai i voti.

Ora io dichiaro che prendo a parlare senza molto diletto. Lo faccio per debito di ufficio, e innanzi tutto per rispondere all'appello caldo e cortese, che il presidente del Consiglio fece ieri al Senato. Purtroppo a questo appello, che è anche simpatico, la maggioranza della Commissione non può rispondere che con un rifiuto.

Egli dimostrò le difficoltà, che incontrerebbe questo progetto di legge, se dovesse ritornare all'altro ramo del Parlamento; difficoltà di due ordini. Dapprima quello di dovere riadunare la Camera in questa stagione, secondo il pericolo che potesse di nuovo in essa essere discussa tutta la questione. Alla prima difficoltà non do alcun valore. Siamo venuti qui noi, e ci siamo rimasti finora, non per colpa nostra, ma piuttosto per le lunghe discussioni avvenute alla Camera; di più ci siamo riuniti l'anno scorso anche in agosto.

La seconda difficoltà potrebbe essere più seria; però in questa stessa aula uno dei proponenti, il quale per distinguerlo dagli altri

definirò, il più caldo paladino delle proposte ministeriali, vi diceva che mentre quasi tutti gli oratori nell'altro ramo del Parlamento hanno parlato contro queste proposte, esse all'urna ottennero votazione splendida. Se questo è esatto, e credo che lo sia per il ricordo che ho delle discussioni, è logica la meraviglia del collega al risultato della votazione.

PRESIDENTE. Onor. Brioschi, non commenti i voti dell'altra Camera.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Io non commento. Se questo è esatto, non vedo qual ragione possa esservi per noi di non fare il nostro dovere fino in fondo. Inquantochè si dovrebbe supporre che se ai voti di quel coro di silenziosi si aggiungono quelli degli avversari delle proposte...

PRESIDENTE. La prego, onor. Brioschi, di non insistere su questo argomento. Il regolamento ci permette di far accenno ai fatti che avvengono nell'altro ramo del Parlamento, ma ce ne vieta i commenti.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Io faceva la somma...

PRESIDENTE. È un commento aritmetico se vuole, ma è un commento (*Si ride*).

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. L'ho detto, e basta. Però devo concludere che anche il secondo argomento portato avanti al Senato dal presidente del Consiglio non sarebbe tale per me, e spero per i nostri amici che sono qui, e che voteranno con noi, da vietarci di fare il nostro dovere.

La Commissione permanente di finanze, o la maggioranza di essa, fu tacciata di difetto di virilità.

A dir vero, vedendo davanti a noi tanti colleghi accorsi qui o per combatterci o per aiutarci, mi pareva fosse dimostrato il contrario. Ma essa ha pensato che per essere virili è d'uopo anzitutto non divagare ed andare diritto allo scopo.

Allora dunque, cosa ha fatto la Commissione?

La Commissione ha detto: non contiamo tutti i peccati capitali o veniali dell'onorevole Sonnino, fissiamo l'attenzione del Senato sul punto principale, ed il punto principale è questo:

La Commissione permanente di finanze, o la maggioranza di questa, è d'opinione che coll'articolo 2 in discussione, lo Stato manchi ai propri impegni, e col comma terzo di detto articolo

per di più lo Stato induca i privati a fare altrettanto.

Ora bisogna dimostrare come questa opinione abbia per base precedenti indiscutibili.

Io non so se molti dei colleghi abbiano letto la legge del 1861, la quale ha questo titolo:

« Legge colla quale è istituito il Gran Libro del Debito pubblico del Regno d'Italia ».

In questa legge v'è un articolo, il terzo che dice:

« Le rendite iscritte nel Gran Libro non potranno mai, in nessun tempo, o per qualunque causa, anche di pubblica necessità, essere assoggettate ad alcuna speciale imposta, ed il loro pagamento non potrà mai in nessun tempo o per qualunque necessità, venire diminuito o ritardato ».

La disposizione di questa legge è chiara, e la questione quindi si riduce a sapere se questo aumento al 20 per cento per la rendita pubblica si possa considerare come imposta speciale, oppure no.

Chi si è fatto difensore del disegno di legge o almeno dell'art. 2 e che ha voluto dimostrare al Senato che era un errore il supporla un imposta speciale è stato il collega Costa.

Egli lo nega perchè nell'articolo stesso sono soggette alla stessa aliquota d'imposta altre rendite e dice benissimo perchè questo è scritto nell'articolo della legge.

L'articolo dice: « all'imposta di ricchezza mobile applicata al reddito bisogna aggiungere gl'interessi e dei premi dei prestiti delle provincie e dei comuni, dei titoli al portatore cioè obbligazioni di Società che hanno per base garanzie o sovvenzioni dello Stato e dei premi delle lotterie d'ogni specie i quali saranno valutati e censiti al loro valore integrale ecc. ».

Ora chi non vede che queste aggiunte non ebbero altro scopo che di far credere non trattarsi di una imposta speciale?

Con documenti pubblici alla mano ho voluto calcolare il rapporto fra il capitale rendita-pubblica ed il capitale corrispondente a tutte quelle aggiunte. Ebbene il primo capitale è 23 il secondo è 1.

Dunque il capitale rendita è 23, mentre il complesso degli altri capitali che sarebbero soggetti al 20 per cento rappresentano uno.

Ora si può dire che questa tassa sulla rendita pubblica non è più una imposta speciale

per questo piccolo fatto di averla introdotta anche sopra un capitale che rappresenta 1 : 23 del primo?

Veniamo adesso ad un altro punto della quistione che è stato sostenuto anche ieri da qualche collega.

Quando si parla di imposta sulla rendita si pensa sempre di colpire il ricco, e quindi si conclude andiamo avanti, non v'è pericolo. Anzi da alcuni discorsi che sono stati pronunciati qui sembrerebbe rilevare che era meglio ridurre addirittura gli interessi al 3 invece del 4.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Non avevamo bisogno di ridurlo al 3.

Senatore BRIOSCHI. Io non parlo del Governo rilevo quanto si è detto qui.

Ora ho voluto vedere come il Debito pubblico è suddiviso perchè parevami opportuno discutere questo punto analiticamente.

Nell'ultimo rendiconto della Commissione di vigilanza per il Debito pubblico si legge: Alla fine del 1892 vi erano 139,915 cartelle da 5 lire e 321,546 cartelle da L. 10; cartelle da L. 25 161,830.

Questi tre titoli formano la cifra di 623,321 cartelle, e tutte le cartelle sono un milione e 800 mila, il che vuol dire che le cartelle da 5, da 10 e da 25 formano un terzo di tutte le cartelle del Debito pubblico.

Andiamo avanti e risaliamo anche alle cartelle da L. 50, essendo ancora fra quelle che possono trovarsi nelle mai di non ricchi; noi troviamo che sono 554,555, il che vuol dire che aggiunto a quello che ho detto le cartelle dal 5 al 50 formano la metà delle cartelle del Debito pubblico.

Ora quale è la risultanza della proposta ministeriale? Essa colpisce con tassa speciale e con aliquota elevata la rendita pubblica, e sarà di grave danno ai piccoli possessori di rendita i quali impiegano i loro risparmi nella medesima.

Vediamo un altro punto.

Quanta ad un dipresso è attualmente la rendita collocata fuori d'Italia?

Ho fatto un calcolo approssimativo, e fra la rendita e le obbligazioni risulta di circa due settimi del totale, forse mi sbaglierò e l'onorevole ministro mi corregga.

Ora come è detto nella relazione della Com-

missione permanente di finanze il Governo spera di ritrarre da questo accrescimento di imposta 51 o 52 milioni dunque saranno 14, 15 milioni che la rendita all'estero contribuirà a diminuire il nostro *deficit*.

È certo che tutti i possessori di nostra rendita all'estero trovano ingiusto di dover versare questa somma nelle Casse del Governo italiano per quelle pazze spese che ieri citava il ministro del Tesoro, e che io credo abbia esagerate.

Questo pel passato, ma rimane l'avvenire.

L'onor. ministro del Tesoro, al quale io credo l'onorevole presidente del Consiglio abbia ceduto per qualche tempo la sua formola di Governo: *Instauratio ab imis fundamentis*, suppone che tutto deve cominciare da lui.

E il suo sistema ha trovato ammiratori, ed anch'io sono tra quelli che ammirano il suo ingegno e la sua forza di volontà; ma questo sistema suppone ancora che tutto debba andare come egli pensa.

Ebbene, supponiamo che le sue ipotesi non si verifichino in tutto od in parte.

L'onorevole ministro del Tesoro ha nel suo discorso di ieri assai maltrattato i suoi predecessori; sembravami quasi che alcuni fra i suoi colleghi avesse a pregarlo del *pas trop de zèle*; essendo essi stessi o quei predecessori o colleghi dei predecessori. Ma tiriamo via ed esaminiamo un nuovo documento ufficiale. Da esso risulta che quei predecessori nei quattro anni dal 1889-90 al 1892-93 hanno dovuto fare emissioni di varia natura (rendita 5 per cento, obbligazioni ferroviarie, ecc.) per un miliardo e 104 milioni. Che se a questi quattro anni aggiungiamo i due precedenti, si ha che nel sessennio l'ammontare delle emissioni fu di due miliardi. Siamo così sicuri dell'avvenire da rendere impossibile altra domanda di danaro all'estero?

Questo per me è uno degli argomenti più importanti per votare oggi contro il vostro provvedimento.

Io sono molto spiacente di non poter aderire all'appello fatto ieri dall'onor. presidente del Consiglio. E diciamo pure che nella Commissione di finanze, fino dai primi giorni, abbiamo sentito questa difficoltà.

Che ha pensato la Commissione? di presen-

tare una proposta che si avvicinasse più che è possibile a quella del Governo. Dare al Governo la stessa somma, o presso a poco la stessa somma. Non introdurre modificazione alcuna rispetto alla qualità delle tasse proposte.

Però non bisogna credere che noi siamo favorevoli all'aumento nella tassa di ricchezza mobile.

Ma siccome l'onor. Costa diceva un momento fa che il progetto del Ministero era suscettibile col tempo di modificazioni, io mi permetterò di domandargli in qual modo si potrà modificare. Quando avete fatto una conversione forzata del quattro per cento in quale modo potrete modificarla? Modificabile è invece colla maggiore facilità la proposta nostra come ognuno comprende.

Fu assai lodato per la sua schiettezza finanziaria l'onor. Sonnino, ma non può dirsi abbia dimostrato una grande varietà di concetti. Infatti il giorno in cui l'onor. Sonnino venne alla Camera elettiva e nella sua esposizione finanziaria fece conoscere al paese un *deficit* di 177 milioni per l'esercizio 1894-95; se sotto l'impressione di questo fatto egli avesse aggiunto che l'Italia doveva trovare l'energia per coprire quel *deficit* ed avesse proposto l'aumento di un decimo sopra tutte le imposte esistenti, la proposta per quanto draconiana sarebbe stata compresa. Ora invece egli è rimasto due mesi chiuso nel proprio laboratorio, e tutti speravamo nel suo ingegno, nella sua volontà che qualche cosa di nuovo venisse fuori. Ma purtroppo la proposta che abbiamo davanti si avvicina alla precedente, ma peggiorata di molto perchè, salvo la tassa sui fabbricati, tutto il resto è stato toccato e in un modo inopportuno tanto che ne ha dovuto lasciare una parte sulla strada.

Lo Commissione permanente di finanze non limitandosi ai bisogni dell'oggi, ma non sacrificando le possibili necessità del domani ha portato davanti al Senato una proposta che pel momento dà allo Stato quanto presso a poco la proposta ministeriale.

In questo articolo deve però riconoscere, mi dispiace il dirlo, che una distinzione esiste tra il 1° ed il 3° comma.

Intorno questo 3° comma il collega Costa ha tentato colla sua alta intelligenza di dimo-

strarne l'impossibilità di attuazione, ma è bene che il Senato lo senta leggere questo 3° comma, tanto esso è chiaro:

« L'aumento portato dal presente articolo sui redditi di categoria A resterà a carico esclusivo del creditore, anche quando il debitore abbia precedentemente alla pubblicazione della presente legge assunto l'obbligo di pagare la ricchezza mobile ».

Più chiaro di così non si può dire.

Nessun temperamento è possibile.

L'onor. Sonnino (e l'onorevole guardasigilli paré dello stesso avviso), diceva: presenteremo un progetto di legge a novembre.

Ora faccio notare che al 1° ottobre ad alcuni comuni, al comune di Genova per citarne uno, scade la cedola di pagamento. Allora che cosa accade?

Il vostro progetto tardivo di novembre dunque non può essere applicato.

Quale altra uscita ci rimane?

L'uscita che io propongo al Senato, che è quella di votare contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny per fatto personale.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Signori senatori. Con mia grandissima sorpresa l'onorevole ministro nel suo discorso mi ha fatto un doppio rimprovero, cioè prima quello di avere usato ieri parole insolite in quest'aula ed in generale nel Parlamento. Poi di aver mancato di rispetto all'altro ramo del Parlamento.

Signori senatori! Da trentaquattro anni che io ho l'onore di sedere in Senato, questa è la prima volta che mi sia stato fatto un rimprovero di questa natura.

Tutti i miei colleghi sanno la mia consuetudine di rispettare tutti e di parlare sempre con termini moderati e misurati. La Camera attuale non mi conosce; ma nel tempo, lungo oramai, che ha durata la mia carriera politica, ho avuto occasione per due anni interi di presentarmi alla Camera dei deputati, come ministro.

E qui ci sono testimoni che possono affermare, che vi furono allora lotte vivacissime che io sostenni, e sostenni con un vigore che vorrei vedere imitato dall'onor. ministro del Tesoro.

Ebbene, nessuno nella Camera mai mi ha rimproverato di avere mancato di rispetto alla rappresentanza nazionale. Ora, o signori, io ho

detto che con meraviglia mi sono sentito fare oggi qui un rimprovero simile dal signor ministro.

Io rispetto il signor ministro specialmente per la qualità che riveste, e mi limiterò solo a dire che questa qualità senza dubbio gli dà diritto di parlare alto, ma che anche a me i miei precedenti, la mia vita intera danno diritto di non accettare una specie di lezione da parte sua.

L'onor. mio collega Brioschi nel brillante discorso che ha terminato adesso, ha ripetuto la parola che io dissi ieri.

E certamente non è nella sua intenzione, come non era nella mia, che questa parola andasse ad offenderé nessuno.

Questa parola segnava la situazione vera davanti alla quale ci troviamo, perchè non sarà senza disdoro che l'Italia nei mercati europei si troverà messa al fianco degli Stati che hanno mancato ai loro impegni.

PRESIDENTE. Onor. ministro, prima di darle la parola per spiegare quello che è stato inteso dal senatore Cambray-Digny, io credo opportuno di dire che non giunsero alle orecchie del presidente, nel senso che il senatore Cambray-Digny ha voluto dargli, forse estendendo quello che il signor ministro chiede effettivamente; del resto il signor ministro è pregato di spiegarle.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Io non ho mai inteso nè nell'altra Camera e tanto meno in questa di dar lezione a chicchessia. Non ci pretendo, e certo all'onor Digny che rispetto e per lui stesso, è per gli uffici che ha rivestito, non ho inteso dar lezione; ma ho inteso esprimere un sentimento di dolore nel sentir dire in Senato che una proposta di legge fatta dal Governo potesse recar disdoro al nostro paese.

Se la ferita fosse venuta a me soltanto, come dissi, non l'avrei rilevato per non occupare il Senato della mia persona. Ma ho rilevato che la legge che, secondo l'onor. Digny e l'onorevole Brioschi, recherebbe disdoro al nostro paese, è stata votata a grande maggioranza da uno dei rami del Parlamento.

Questo è il fatto. Le parole dette dall'onorevole Digny, egli le ha riconfermate. Egli trova che ciò sia perfettamente parlamentare. Io ri-

peto sinceramente che mi hanno sorpreso e mi hanno fatto dolore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ottolenghi.

Voci: Oh! Oh! (*Rumori*).

Senatore OTTOLENGHI. Rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Mantiene il suo ordine del giorno?

Senatore OTTOLENGHI. Sono prontissimo a rinunciare alla parola per non stancare di più il Senato; sono del pari disposto a ritirare il mio ordine del giorno, non perchè non sia convinto della sua bontà, ma per non costringere il Senato a votare.

Voglio però che il Senato sappia che l'onorevole Sonnino sotto l'aspetto giuridico ha detto, per combattermi, cose inesatte; che rinunzio a confutare per le ragioni già dette.

Le leggi non si possono così facilmente alterare. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, anch'io sono di avviso che, quando una legge è stata votata da uno dei due rami del Parlamento, essa abbia una tale autorità, che si può criticarla, modificarla, correggerla, respingerla, ma non si deve maledirla. Vi è un certo galateo parlamentare, che tutti dobbiamo imporre a noi stessi.

Quando un disegno di legge è presentato da un Ministero, è alla balia di tutti; e quando uno dei due rami del Parlamento lo ha giudicato, e lo ha creduto degno della sua approvazione, dobbiamo pensare al fine cui si mira, al prestigio che giova serbare agli atti nostri, per doverci contenere nel linguaggio.

La legge di ricchezza mobile, quando, in conseguenza della ritenuta, fu discussa in Senato, i quattro o cinque senatori che se ne occuparono, e fra questi c'era l'onorevole Mamiani, la combatterono, perchè colla ritenuta credevano essere mutato il carattere della legge ed esser dato alla imposta quel titolo di specialità che oggi inopportunamente si invoca.

Ma non fu detto giammai, che il giorno in cui quella legge avrebbe avuto la sanzione dei tre poteri, non solo avrebbe fatto all'estero una cattiva impressione, ma che avrebbe disonorato il nostro paese.

No, signori. In questo modo, onorevole Digny,

permettetemi di dirlo con tutto l'affetto che io sento per voi, andremo ad un eccesso.

Questione legale non ce n'è; nè del resto l'onorevole Digny potrebbe sollevarla; essa fu sollevata e risolta al 1866 e al 1868, e fu proprio in quest'Assemblea ampiamente discussa e definita.

Quando il Parlamento, in occasione della legge dei provvedimenti finanziari dell'onorevole Scialoja, discusse il celebre articolo 5, questo fu qui combattuto appunto, perchè si riteneva arbitrario il mezzo col quale si ordinava il pagamento. In quel modo pareva si volessero ridurre gl'interessi, obbligandosi i portatori della rendita a ricever meno di quello che era scritto sul certificato.

Questo lo capisco, quantunque si partisse da un principio falso, cioè dall'erroneo concetto che lo Stato debitore per un prestito fatto obbligava i suoi creditori a ricevere meno di quello che esso si era obbligato di pagare.

Si praticò altrimenti in Inghilterra. In quel paese si ritiene dovuta l'*income tax* sul consolidato inglese, dovuta in conseguenza delle dichiarazioni del debitore, ma non si volle che lo Stato per mezzo di ritenuta si prendesse quella somma a titolo d'imposta.

Comprendo, che più facile riesce il pagamento in Inghilterra, perchè colà il certificato della rendita è nominativo. Nel Regno Unito il debitore non può nascondersi al fisco.

Dunque questione di diritto non ce n'è; è questione di forma.

Il Governo e la Camera dei deputati ammisero l'aliquota al 20 per cento, ed avvertite, o signori, che cotesta aliquota non si limita soltanto al consolidato, ma a tutti i debiti dello Stato.

Basta guardare al bilancio consuntivo, per vedere che nella categoria delle spese intangibili nove sono sotto varia forma i debiti dello Stato.

La Commissione permanente di finanze vuole l'uniformità dell'aliquota e crede in questo modo sfuggire all'accusa, che la tassa sia speciale.

Orbene, è un errore il suo. Non solo è un errore, ma un'ingiustizia. Non solo è un'ingiustizia, ma una incostituzionalità. E ve lo proverò.

Comincio dall'ultima delle prove. Voi aumen-

tando in tutte le categorie di ricchezza mobile l'aliquota al 16 per cento, mettete un'imposta nuova, che a voi è vietato di mettere.

L'articolo 10 dello Statuto vuole, che le imposte siano innanzi tutto portate alla Camera dei deputati. Voi potete ridurle, dopo che la Camera ha deliberato, non alterarle; potete respingerle, non aumentarle. Or bene, con la vostra proposta voi l'avete aumentata e nell'averla aumentata voi commettete una grande ingiustizia. È molto evidente, ed è questa la seconda parte del mio tema, che, a cominciare dal povero impiegato per andare al ricco possessore di rendita, stabilite indistintamente una aliquota uniforme.

Si è gridato tanto contro questa povera burocrazia, ma in verità io non so quanti ministri saprebbero e potrebbero governare senza la cooperazione della medesima.

Si è gridato contro la burocrazia, senza riflettere che essa è mal pagata, mal trattata, con incertezza anche del suo avvenire; ed ora volete imporre un nuovo tributo alle sue miserie. Un momento fa, avete parlato, tirando delle conseguenze che io credo inesatte, dei piccoli tagli del consolidato, quasiché fossero posseduti dalla povera gente, il che non è; ed ora proponete di gravare anche le industrie ed i commerci, i quali si trovano in questi tempi in condizioni tali, che il Parlamento dovrebbe aiutare e non deprimere. E voi aggravate dell'ugual modo il lavoro ed il capitale, senza riflettere, che i frutti dell'uno sono incerti e variabili, sicuri quelli dell'altro. Col vostro metodo il capitale acquista un privilegio, tanto se rappresentato da titoli di rendita pubblica, quanto se rappresentato da titoli che rendita pubblica non sono.

È imposta generale quella che nella ricchezza mobile colpisce tutto, non per la graduazione, ma pel fatto della tassa in se stessa.

Proponeva l'onor. Brioschi, e diceva che sarebbe stato più semplice, se noi avessimo accresciuto del 10 per cento tutte le imposte dello Stato.

Cotesta potrebbe essere una proposta da matematico, ma non da economista. L'onor. senatore avrebbe dovuto riflettere, come molte delle imposte gravano sui non abbienti o poco abbienti, e sarebbe stata la massima delle ingiustizie, se con un tratto di penna si colpis-

sero tutti i cittadini ugualmente e nella stessa misura.

Nelle imposte ci vuole una graduazione proporzionata alla ricchezza e sempre col proponimento di escludere la povertà.

L'uniformità potrebbe riuscire iniqua; ed anche qui sarebbe stato un errore, come è un errore quando voi mi portate al 16 per cento tutte le categorie della ricchezza mobile.

Io non so come la rendita pubblica possa avere tanti difensori.

Non è un prestito, ma un'alienazione di rendita, che lo Stato ha fatto, e l'ha fatta molto onerosamente. Le emissioni nostre sono state dall'8 al 10 per cento; e questo non basta, ma la rendita pubblica ha privilegi, che non hanno le altre rendite. Essa sfugge alla imposta di circolazione, sfugge all'imposta del registro in caso di alienazione, si nasconde facilmente al fisco nel caso di successione.

Ebbene, questa rendita che ha tutti questi privilegi, e che insieme a titoli di altro genere vorrebbe essere da noi colpita del 20 per cento, ebbe dei validi difensori, i quali ci accusano, che colpendola così noi manchiamo ai nostri doveri.

Per lo meno, noi ricompensiamo il fisco di quello che la rendita pubblica non paga in altre occasioni.

Questa legge fu votata a grandissima maggioranza nell'altra Camera per alzata e seduta, e questo a vista di tutti.

Fu poi votata a maggioranza, direi miracolosa, a scrutinio segreto; ed ora possiamo affermare, che nel voto palese il numero di coloro che accettarono la legge non poteva essere superiore a quello che fu.

Gli articoli, l'uno dopo l'altro, furono approvati collo stesso consenso dai deputati.

La vostra proposta (*dirigendosi alla Commissione permanente*) non sarebbe neanche nuova.

Essa era stata presentata alla Camera elettiva dall'onorevole Brin ed altri suoi amici, i quali, vedendo l'opposizione, ebbero il buon senso di ritirarla.

Quindi la Camera si è già manifestata contraria a cotesta proposta, e noi torneremo a Montecitorio per avere un rifiuto.

Ritirando il vostro emendamento, ci fareste un gran favore, onorevole Brioschi! Voi, che avete manifestato tanta simpatia per me, e vi

dimostrate così propenso, per lo meno a parole, ad essermi utile!

Rifutandovi, voi ci fareste perdere un anno di tempo per dare assetto ai nostri bilanci.

Mi fu chiesto - e non posso lasciare la discussione senza occuparmene - quale fosse il mio programma - e mi fu detto ch'io ne avessi abbandonato una parte per via.

Il mio programma è, e fu sempre, lo stesso.

Per ristorare le finanze dello Stato vogliamo economie ed imposte.

Lo dissi dal 1888 in poi, e fui sempre fedele al mio concetto. Lasciai il potere, ma avevo fatto 122 milioni di economie, 31 dei quali sui bilanci militari.

Senza il 31 gennaio forse avrei fatto di più, o per lo meno avrei fatto tali economie che non avrebbero disordinato l'Amministrazione dello Stato, avrei fatto tali economie che non avrebbero prodotto all'estero una menomazione del nostro buon nome.

Signori senatori, non credo di dovermi occupare del comma terzo dell'articolo primo che avete discusso.

Vi fu detto come noi lo intendiamo. Quell'articolo riguarda l'avvenire, non il passato.

Comunque sia, se noi resteremo al potere, con i fatti, e se è duopo anche con leggi, spiegheremo meglio il nostro concetto; ne prendo formale impegno.

Signori senatori, voi oggi siete arbitri della situazione, nè vi chiedo cosa che in coscienza io non creda onesta e patriottica.

Siamo al 21 luglio, ed abbiamo il bilancio provvisorio dell'entrata che finisce al 31 del mese. Il bilancio dell'entrata, non potete votarlo, se prima non avrete votato i provvedimenti finanziari.

Se li rigettate noi andremo ad agosto senza bilancio; questa sarebbe una delle conseguenze delle deliberazioni della Commissione centrale di finanze. Noi, se anche domani, si riconvocasse la Camera, non potremmo arrivare a tempo per provvedere ai pubblici servizi. Io non credo, e lo dico affermandolo da onesto uomo, non credo che questo si voglia fare, e sono convinto che l'onor. Brioschi e l'onor. Digny vorranno riflettere alla posizione crudele nella quale siamo, e vorranno rinunciare ai loro emendamenti non solo, ma ci vorranno aiutare.

In questi giorni non si può convocare la Ca-

mera e far votare un altro bilancio provvisorio. Ciò posto, oltre la soluzione di tutte le questioni a cui ieri accennai, havvi questa anch'essa gravissima, e che non potete dimenticare.

Uno Stato che non ha i mezzi di vivere, ed a cui voi li togliereste, se accettaste le proposte della Commissione centrale, è uno Stato realmente vicino a cadere in fallimento; e ne sareste voi la causa, non noi.

Signori senatori, vi dissi e ripeto: non vi chiederei cosa che in mia coscienza non credessi onesta, che non credessi giusta e patriottica; mi affido a voi.

Voci: Ai voti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del Governo intese ad affermare che il comma 3 dell'art. 2 del progetto non possa influire a portar variazione sulle speciali convenzioni precedentemente intervenute fra creditore e debitore intorno all'obbligo rispettivo di pagare la tassa di ricchezza mobile, invita il Governo a presentare un progetto di legge che confermi in questo senso, fin dalla sua prima attuazione, l'esecuzione della legge, e passa alla votazione dell'articolo.

COSTA, SCELSI, CARDUCCI, LUZI, PATERNÒ, CAPONE, TODARO, DURANTE, LOVERA, COLOMBINI, MIRAGLIA junior, PIEDIMONTE, SAMBIASE, SPROVIERI F., DE CESARE, DORIA AMBROGIO, ROSSI ANGELO.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Non chiedo se l'ordine del giorno sia appoggiato perchè bastano perciò le firme. Ha facoltà di parlare il senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Non ho ben inteso se l'ordine del giorno porti la proposta fatta dal signor ministro del Tesoro di presentare cioè un progetto di legge nel mese di novembre...

PRESIDENTE (legge):

« A presentare un progetto di legge che confermi in questo senso fin dalla sua attuazione la esecuzione della legge, e passa alla votazione dell'articolo. »

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Bisogna intendersi su questa attuazione, perchè, il giorno in cui è pubblicata, la legge ha la sua attuazione. Se avessi avuto tempo avrei raccolto altri

fatti, ma so che a Genova al 1° di ottobre la legge va in applicazione.

Perchè volete presentare una legge più tardi?

Il senatore Costa dice bene, sarà una serie di liti che sorgeranno, io non credo si possa accettare questa proposta che sarà un vantaggio per gli avvocati.

Senatore RIGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIGHI. Ho domandato la parola con molta trepidazione per motivo che i nomi firmati sotto quell'ordine del giorno sono di un tale rispettabilità, non solo in ordine generale, ma tecnico, che mi impongono. Mi permetto perciò una sola osservazione, facendo pieno assegnamento sull'indulgenza dei colleghi.

Noi ci troviamo di fronte ad una delle questioni più delicate che mai immaginare si possa, imperocchè, quale pure sia la parola che vogliamo adoperare, d'interpretazione, di dichiarazione di illustrazione od'altra qualsiasi, noi cerchiamo ad ogni modo, la maniera migliore per poter dare all'espressione letterale di una legge che stiamo votando, quel significato che noi predilegiamo pel motivo che lo crediamo il vero, e questo all'oggetto di togliere ogni possibilità di dubbiezza nell'interpretazione pratica del terzo capoverso dell'art. 2 dell'attuale disegno di legge.

Ora la questione è, parmi, per tutti coloro, come avviene del Senato, cui sta a cuore la demarcazione e l'indipendenza dei due poteri, il legislativo ed il giudiziario, la questione, ripeto, è di una delicatezza infinita.

Mi permetto una sola parola, e non dubito che voi mi darete ragione, ogni qualvolta vogliate tener presente ciò che avviene nel nostro paese, che, cioè, sono due le Camere, due le Assemblee perfettamente indipendenti ed autonome che intervengono, non solamente a votare, ma eziandio a discutere, a razionalizzare, se così mi fosse concesso di esprimermi, una legge, e quindi qual pericolo massimo può esservi, non già nel caso speciale, ma nel principio, nel concetto di massima, se uno dei due rami del Parlamento cercasse d'imprimere una significazione speciale ad un determinato articolo, che forse potrebbe non essere conforme all'interpretazione che vi si volle dare dall'altro.

Ciò detto in ordine generale, io mi affretto ad ogni modo, di concludere col pregare se mai

fosse possibile di essere esaudito, gli onorevoli proponenti di ritirare l'ordine del giorno testè letto dall'onorevole presidente, e di far tesoro soltanto delle dichiarazioni del Governo, le quali non avrebbero potuto essere sotto ogni riguardo, nè più solenni, nè più esplicite.

Ed io insisto in questa preghiera, non tanto per le sole dichiarazioni emesse dal Governo, ma eziandio per quella perfetta tranquillità che mi son fatto nell'animo sulla naturale significazione del terzo comma dell'articolo secondo che ci intrattiene in questo momento.

Io, nel decidere quale possa essere questa significazione, ho avuto la forza di astrarre completamente dalla qualifica, dalla condizione di legislatore in cui mi trovo in quest'aula, e facendo la più completa astrazione, da ciò ho voluto pormi nella condizione speciale di un magistrato incaricato di interpretare questa parte della legge, per vedere quale sarebbe la condizione che l'animo mio ritrarrebbe dalla lettura tranquilla e spassionata di quell'articolo. Ed io mi sono fatto con tale esame, perfettamente tranquillo che l'interpretazione che viene data dal Governo, dal senatore Costa e dagli egregi firmatari del suo ordine del giorno, armonizzata con tutti i precedenti legislativi affini, sia la più vera, la più naturale e la più logica, e che di conseguenza sentendo io altamente il rispetto e la stima per la magistratura del nostro paese, mi sono fatto persuaso che questa interpretazione non potrà a meno di essere quella che abbia a prevalere.

Io non vorrei che da parte del Senato si insistesse d'avvantaggio, ripeto, come avverrebbe, colla votazione di un ordine del giorno quale viene proposto, inquantochè il prendere atto pure soltanto di questa manifestazione così concorde ed esplicita avvenuta per parte del Governo e del Senato, che non ha qualsiasi preventiva contraddizione nei precedenti svoltisi nella Camera e nella discussione che quivi è avvenuta, io credo che il prendere atto delle dichiarazioni del Governo che sintetizzano tutto ciò, sia il metodo più facile per raggiungere lo scopo che il Senato si propone.

Io credo e concludo che questo sia il metodo più facile eziandio pel motivo che è il modo più riguardoso per rispettare sotto ogni forma, e salvaguardare la più illimitata libertà nell'interpretare la legge per parte della magistra-

tura del nostro paese, la quale non potrà a meno di esaminare e di tenere nel debito conto quanto avvenne in proposito, nella presente discussione.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. A tranquillizzare l'onorevole Brioschi, mi basta una sola parola. Egli, che ha tanta esperienza e tanta dottrina, sa che sono prevedute nello Statuto, esplicitamente disciplinate nei caratteri e negli effetti, le leggi interpretative; e sa che le leggi interpretative hanno questo carattere di retroagire necessariamente al momento in cui va in attuazione la legge che si tratta d'interpretare.

Questa è la verità giuridica intorno al valore della legge interpretativa, e in un Consesso come il Senato, basta enunciarla.

All'amico Righi dirò che io faccio grande fiducia sui suoi convincimenti, e lo ringrazio della sua adesione alla interpretazione data dal Governo e da me alla portata del terzo comma dell'articolo 2.

Gli ordini del giorno, lo sappiamo tutti, non stabiliscono alcuna condizione di diritto. Sono un'autorità, sono una manifestazione di un pensiero, che non obbliga alcuno, ma che non cessa per questo di costituire la manifestazione di un'opinione autorevole.

L'aggiunta dell'invito a presentare un progetto di legge non muta la sostanza dell'ordine del giorno, il quale è diretto, ed unicamente diretto, a prendere atto dell'interpretazione che il Governo dà al comma terzo dell'articolo 2.

L'invito a presentare un progetto di legge, e ben s'intende in quanto occorra, si riferisce all'eventualità che le questioni si manifestino e la necessità di derimerle s'imponga.

Prevedere ora se questa necessità potrà sorgere, veramente io non saprei, nè lo saprebbe il Governo. Può essere che in novembre la giurisprudenza e la pratica si siano chiarite in tal modo da escluderla; ma la previsione di tale necessità e del modo di provvedervi può tranquillizzare molti, i quali possono dubitare del valore pratico dell'interpretazione data dal Governo a questa disposizione. Serve poi, e questo è ancora più importante, a chiarire che se la disposizione di cui si discute crea una posi-

zione delicata, vi è un mezzo per uscirne, e questo sarà la legge interpretativa.

Questa e non altra è la ragione dell'ordine del giorno.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Il Senato permetta che io dica pochissime parole su quest'ordine del giorno. Non abuserò della sua pazienza, e ne ha avuto la prova in ciò che io non ho chiesto di parlare una seconda volta, ad onta che molti oratori mi abbiano dato occasione di fatti personali.

Ora, di fronte a quest'ordine del giorno mi sento proprio un dovere di coscienza di associarmi alle preghiere dell'onor. Righi, verso i proponenti, perchè l'abbiano a ritirare.

A me pare una cosa nuova e contraria a tutte le consuetudini parlamentari, una cosa contraria quasi, mi si permetta di dirlo, al decoro del Senato (Voci: *Oh! oh!*), che al momento in cui si sta per votare una proposta di legge su cui ampia è stata la discussione, che molti hanno trovata difettosa, e che molti invece possono essere indotti a votare perchè così desidera il Governo per alti interessi pubblici, al momento, dicevo, che si sta per venire a questo voto si premetta un ordine del giorno, il quale in anticipazione si fa a dichiarare che il senso della proposta è dubbio, che l'interpretazione di essa è dubbia tanto da render necessario, che s'inviti il Governo a presentare a novembre un'altra proposta di legge che interpreti, o meglio abroghi, quella su cui noi ancora non abbiamo votato.

Io capirei che dopo una votazione che avesse approvato il comma terzo, qualcuno sorgesse a dire: siccome il comma che il Senato ha votato lascia luogo a dubbio, invitiamo il Governo a risolverlo con una legge interpretativa; ma quando non sappiamo se il Senato approverà questo articolo, che si proponga un ordine del giorno, il quale metta nell'imbarazzo e avversari e fautori della legge, mi pare una cosa nuova.

Gli avversari debbono votare l'ordine del giorno, per interpretare un articolo contro cui stanno per votare. E i fautori debbono approvare l'ordine del giorno, che contiene già la critica di ciò che stanno per fare, e ancora non sapendo se il comma sarà approvato?

LÉGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1894

L'onor. Costa diceva che la legge interpretativa avrà un effetto retroattivo. Certo se una tal legge verrà avrà questo effetto. Ma dipender deve dalla saviezza del Governo, quando la legge ora in discussione, sia votata dal Senato, il vedere se darà luogo ad inconvenienti, ai quali con una nuova legge interpretativa occorra provvedere.

Per toglierci adunque d'imbarazzo io pregerei i proponenti di ritirare l'ordine del giorno è lasciare che ciascuno nel suo voto s'ispiri alle ragioni che furono esposte sia dagli avversari, sia dai fautori di questa legge. Poi, quando la legge sarà approvata, se qualcuno sentirà la necessità di un ordine del giorno, che contenga una critica posteriore di quel che avremo fatto, sarà meno male, ma farne una critica anticipata mi pare un po' troppo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Circa alla questione sull'ordine del giorno, voglio rammentare un antecedente che risale al 1879. Era per votarsi in Senato la legge sulla libertà bancaria; il relatore senatore Deodati digeriva male quella legge: ma, siccome in essa era compresa la proroga del corso legale, il ministro d'allora, agli oppugnatori della prima parte di essa, disse: la legge è inscindibile, respingetela, se ne avete il coraggio; ma badate che, da qui a due giorni, cesserà il corso legale. Allora, avvenne, che l'Ufficio centrale, relatore il senatore Deodati, presentò un ordine del giorno per il quale intese protestare contro il principio della libertà bancaria che si introduceva, e in parte si attuava, colla legge che andava a votarsi.

È vero che il ministro di allora osservò: questo è un ordine del giorno che val niente, dapoi che ciò che soltanto vale è la legge; ma il Senato volle, innanzi tutto, votare quell'ordine del giorno, e dopo approvò la legge.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Scusino, ma l'esempio citato dal collega Majorana non si attaglia al caso nostro. Che si voti un ordine del giorno il quale proclami o salvi un principio sta bene; lascia il tempo che trova. Ma che si voti un ordine del giorno per interpretare un articolo che regolar deve dei rapporti privati, dal quale

si prevede già - lo disse l'onor. Costa - una serie di liti, le quali devono decidere del tuo e del mio: il votare quest'ordine del giorno è un caso assolutamente diverso e nuovo, estraneo a quello citato dall'onor. Majorana.

Principi, proclamiamone negli ordini del giorno finchè vogliamo; ma delle massime di interpretazione, od inviti a presentare leggi di interpretazione al momento in cui si sta per votare la legge stessa, ripeto, a me pare una cosa strana e nuova.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Si comprende perfettamente che l'onorevole Parenzo, il quale è un avversario deciso di questo terzo comma dell'articolo secondo, si opponga all'ordine del giorno.

Uua sola cosa io voglio rispondergli.

Egli suppone che in questo modo si voglia mettere in imbarazzo la coscienza degli onorevoli senatori che devono votare. Non è così. Non si mette in imbarazzo alcuno; si cerca anzi di evitarlo.

Se la proposta della approvazione del comma sarà votata prima, l'onorevole Parenzo e chi pensa come lui, potranno votar contro.

Quando fosse respinta la soppressione, potrà venire la volta dell'ordine del giorno, ed in questo modo...

PRESIDENTE. Questa è un'altra questione, vogliono lasciare a me lo esporre il mio modo di vedere, e il Senato deciderà.

Senatore COSTA. Ove invece si tenga un ordine opposto, evidentemente chi darà il voto all'ordine del giorno darà implicitamente il voto alla legge.

Senatore PARENZO. Domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Dire che chi non vuole il terzo comma dell'art. 2 voterà contro l'ordine del giorno, non è esatto. Se il terzo comma fosse votato dalla maggioranza, anche gli avversari potrebbero come meno peggio accettare l'ordine del giorno.

Ma mi pare che l'onor. Costa mi dia ragione, quando ammette che si voti prima la soppressione del comma, e quando non passi, allora si voti il suo ordine del giorno. Se è così sono pienamente d'accordo con lui, perchè scompare la contraddizione a cui accennavo, nè sarà messo

in condizioni imbarazzanti il Senato. Se l'onorevole presidente; che deve porre la questione, verrà nelle conclusioni dell'onorevole Costa, allora non c'è che far prima la proposta di sopprimere il terzo comma, proposta che in mancanza d'altri faccio io.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Costa ed i suoi colleghi non hanno fatto se non che tradurre in un ordine del giorno le idee chiaramente manifestate dal Governo. Comprendo che coloro i quali non vogliono il terzo comma dell'art. 2° voteranno contro l'ordine del giorno; ma non comprendo che si debba, a quelli che vogliono votare il terzo comma, togliere il diritto di votare l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno deve precedere come in tutti i casi avviene.

PRESIDENTE. Ma lascio porre a me la questione.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Scusi, signor presidente, farà poi lei. Comunque sia, il Governo accetta l'ordine del giorno proposto dal senatore Costa e dai suoi colleghi, e se pure non si votasse, il Governo adempirà agli impegni assunti e nei termini dell'ordine del giorno.

Senatore RIGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore RIGHI. Io, applicando la prima parte delle dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, propongo quest'ordine del giorno:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, passa alla votazione dell'art. 2° ».

PRESIDENTE. Ripeto l'ordine del giorno:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, passa alla votazione dell'articolo 2° ».

CRISPI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio*. Io accetto quest'ordine del giorno, perchè per me suona lo stesso che quello proposto dall'onorevole senatore Costa.

Senatore COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA. Persuaso, come è persuaso il presidente del Consiglio, che la portata dell'ordine del giorno Righi è identica a quella dell'ordine del giorno da me proposto, lo ritiro anche a nome dei miei colleghi ed accetto la formula testè letta.

PRESIDENTE. Dunque non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione sull'art. 2, e finalmente, dacchè mi è concesso, pongo la questione (*Harità*).

Abbiamo davanti a noi come testo di discussione l'art. 2 quale venne dall'altro ramo del Parlamento approvato, e presentato dal Governo. A quest'articolo è contrapposto un emendamento della Commissione permanente di finanze, il quale emendamento suona così:

Art. 2.

L'imposta di ricchezza mobile, compreso il decimo, di cui nell'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è elevata, a cominciare dal 1° luglio 1894, all'aliquota totale uniforme del 16 per cento.

I contribuenti già iscritti nei ruoli per l'imposta dell'anno saranno compresi in ruoli suppletivi pel maggiore prorata d'imposta.

Il primo paragrafo di questo art. 2 è diverso da tutti i paragrafi dell'articolo in discussione.

Il secondo paragrafo invece corrisponde all'ultimo dell'articolo in discussione, anzi è identico. Per conseguenza il vero emendamento proposto dalla Commissione permanente di finanze consiste nel primo paragrafo che lessi, nella soppressione di tutti gli altri paragrafi del progetto ministeriale e nell'approvazione del solo ultimo paragrafo dello stesso progetto.

Oltre a questo però è stato presentato da signor senatore Righi un ordine del giorno accettato dal Governo, al quale si è associato pure il senatore Costa, ritirando il suo emendamento a nome anche degli altri sottoscrittori. Si tratta ora di stabilire il modo di votazione. Per me è evidente che la prima votazione deve succedere sul primo paragrafo dell'articolo 2 quale è presentato dalla Commissione permanente di finanze.

Nella ipotesi che questo passi, il Senato capisce le conseguenze del resto della votazione. Se questo non fosse approvato, allora si passerà alla votazione dell'ordine del giorno pre-

LEGISLATURA XVIII — 1ª SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1894

sentato dal senatore Righi ed accettato dal Governo.

Il signor senatore Parenzo ha fatto una proposta, perchè mi pare che abbia detto: propongo fin d'ora io la soppressione del paragrafo 3.

Senatore PARENZO. Se me lo permette la correggo.

PRESIDENTE. Permetta lei che prima finisca io e vedrà che dirò forse quello che voleva dire lei.

Dunque l'articolo 68 del nostro regolamento stabilisce che « la soppressione di un articolo o di una parte di articolo non si mette a partito, ma si l'articolo stesso o la parte di esso di cui si propone la soppressione ».

Quindi lo scopo che si propone il senatore Parenzo si consegue ponendo ai voti successivamente i paragrafi dell'articolo in discussione, e quelli i quali saranno dell'opinione del senatore Parenzo, voteranno contro il paragrafo 3 dell'articolo medesimo.

Se non sorgono contestazioni, mi pare che potremo venire ai voti.

Dunque rileggo l'art. 2 proposto dalla Commissione permanente di finanze.

Art. 2.

L'imposta di ricchezza mobile, compreso il decimo, di cui nell'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è elevata, a cominciare dal 1° luglio 1894, all'aliquota totale uniforme del 16 per cento.

Chi approva questo articolo 2, che costituisce l'emendamento proposto dalla Commissione permanente di finanze, e che non è accettato dal Ministero, è pregato di alzarsi.

Voci. La controprova.

PRESIDENTE. Essendo chiesta, si farà la controprova.

Chi non approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Il Senato non approva l'emendamento che lessi).

Pongo ora ai voti l'ordine del giorno del senatore Righi, accettato dal Ministero.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Verremo ora alla votazione dell'articolo 2 del disegno di legge del Ministero, che rileggerò e porrò ai voti parte per parte.

Art. 2.

L'imposta di ricchezza mobile, compreso il decimo, di cui nell'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è elevata, a cominciare dal 1° luglio 1894, all'aliquota totale uniforme del 20 per cento.

I redditi da riscuotersi per ruoli nominativi compresi nella lettera *a*) dell'articolo 54 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, saranno valutati e censiti riducendoli a trenta quarantesimi del loro valore integrale, ad eccezione degl'interessi e dei premi dei prestiti delle provincie e dei comuni dei titoli al portatore ad interesse definito (obbligazioni) di Società che hanno per base garanzie o sovvenzioni dello Stato, e dei premi delle lotterie di ogni specie, i quali saranno valutati e censiti al loro valore integrale.

quelli della lettera *b*) a venti quarantesimi; quelli della lettera *c*) a diciotto quarantesimi;

quelli della lettera *d*), riscuotibili per ruoli o per ritenuta, a quindici quarantesimi.

PRESIDENTE. Chi approva la parte che ho letta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Proseguo nella lettura del paragrafo che segue:

L'aumento portato dal presente articolo sui redditi di categoria *A* resterà a carico esclusivo del creditore anche quando il debitore abbia, precedentemente alla pubblicazione della presente legge, assunto l'obbligo di pagare la ricchezza mobile.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa parte dell'articolo: Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Voci: La controprova.

PRESIDENTE. Siedano, signori senatori, perchè è chiesta la controprova su questo paragrafo.

Chi non approva questo paragrafo è pregato di alzarsi.

(Il Senato approva la parte dell'art. 2 che ho letta).

Veniamo al resto.

Le rendite consolidate 5 e 3 per cento iscritte, alla data della pubblicazione della presente legge, in nome delle Opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890,

n. 6972, saranno sostituite con titoli del consolidato 4.50 per cento, di cui nell'art. 1 dell'allegato *L* della presente legge, a parità di rendita netta effettiva, non computando a carico delle rendite da convertirsi l'aumento d'imposta di ricchezza mobile portato dal presente articolo.

Le esenzioni e le detrazioni di cui nell'articolo 55 del testo unico approvato con decreto reale del 24 agosto 1877, n. 4021, continueranno ad essere calcolate secondo le regole di riduzione del reddito effettivo in reddito imponibile, stabilite dalle lettere *b*, *c* e *d* dell'articolo 54 dello stesso testo unico.

I contribuenti già iscritti nei ruoli per l'imposta dell'anno saranno compresi in ruoli supplementivi pel maggiore prorata d'imposta.

Chi approva questa parte è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Pongo ai voti ora il complesso dell'art. 2 che fu testè approvato partitamente.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

(I senatori si allontanano dall'aula).

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di non allontanarsi dall'aula, poichè mi pare di non essere un infedele interprete del desiderio dei colleghi, che sarebbe forse a molti gradito se si potesse procedere oltre e votare anche a scrutinio segreto il progetto di legge questa sera stessa.

Voci: Sì, sì.

Art. 3.

Per assegni fissi, che si pagano dal Tesoro per conto erariale e che, giusta la disposizione dell'art. 11 del citato testo unico di legge sull'imposta di ricchezza mobile, deb-

bono essere assoggettati all'imposta mediante ritenuta nella misura di cui al precedente articolo 2, debbono ritenersi non solo tutte le retribuzioni, i maggiori assegnamenti, i soprassoldi, le indennità, i sussidi e gli equivalenti di ogni specie, che sotto qualsiasi forma ed a qualunque titolo vengono pagati in corrispettivo di ordinarie e straordinarie prestazioni d'opera, inerenti o estranee al proprio ufficio, o di servizi, fissi od eventuali, nonchè di speciali funzioni, missioni o incarichi, sia permanenti sia transitori, ma eziandio tutti gli assegni, le diarie e le indennità di ogni specie, sotto qualsiasi denominazione o titolo corrisposte, sia pure per sopperire a maggiori o speciali spese inerenti alla carica, all'ufficio o all'impiego.

(Approvato).

Art. 4.

A datare dal 1° gennaio 1895 è avocato allo Stato il decimo dell'imposta di ricchezza mobile attualmente dovuto ai comuni per effetto dell'art. 72 del citato testo unico di legge sull'imposta di ricchezza mobile; e passano a carico dello Stato le spese per le Commissioni di prima istanza per le imposte dirette.

Per un decennio a datare dal 1° gennaio 1896 sono consolidati i canoni di abbonamento al dazio di consumo governativo ora in corso pei comuni chiusi e pei comuni e consorzi di comuni aperti nelle cifre attuali, salvo pei primi le diminuzioni risultanti dalle disposizioni dell'allegato *B*.

A regolare le modalità di detto consolidamento sarà, fra tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, presentato un apposito disegno di legge.

(Approvato).

ALLEGATO B.

all'art. 1.

Legge riguardante l'aumento di alcuni dazi inseriti nella tariffa generale per le dogane e del prezzo del sale, l'abolizione di alcuni dazi governativi di consumo.

Art. 1.

Ai dazi per le voci infrascritte della tariffa generale per le dogane, approvata con la legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3^a), e successivamente modificata col regio decreto 10 febbraio 1888, n. 5189 (serie 3^a), convalidato con l'articolo 1 della legge 12 luglio 1888, n. 5515 (serie 3^a), sono sostituiti i seguenti:

N. 264 - Grano o frumento	- Tonnellate L. 70	»
» 265 bis - Segala	- Id.	» 40 »
» 270 - Farine:		
a) di grano o frumento	- Quintale L. 11 50	
c) semolino	- Id.	» 14 50
» 271 - Crusca	- Id.	» 3 25
» 272 - Paste di frumento	- Id.	» 15 »
» 273 - Pane e biscotto di mare	- Id.	» 15 »

Art. 2.

Il dazio imposto a vantaggio dello Stato sul consumo delle farine, del pane e delle paste di frumento e delle farine, pane e paste di altra specie, dall'articolo 1^o del titolo I del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, e dalle corrispondenti voci della tariffa ad esso allegata, è abolito.

Art. 3.

I contratti di abbonamento o di appalto, stipulati dal Governo coi comuni chiusi o con privati appaltatori, per la riscossione dei dazi di consumo governativi, durante il quinquennio 1891-95, continueranno ad aver vigore fino alla scadenza convenuta; ma i canoni annui pattuiti saranno ridotti nella stessa proporzione in cui la media delle riscossioni verificatesi in ciascun comune a titolo di dazio governativo sui generi indicati nell'articolo precedente durante il biennio 1891-92 sta alla media, durante lo stesso biennio, dell'ammontare complessivo delle riscossioni su tutti i generi soggetti a dazio governativo.

Per i comuni i quali abbiano esatto sui generi suindicati tariffe inferiori a quelle del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, il conteggio della media delle riscossioni si farà sui quantitativi introdotti coll'applicazione della detta tariffa.

La riduzione dei canoni daziarî sarà fatta in modo da comprendere anche la quota di spesa di esazione corrispondente al dazio abolito.

La quota del canone da dedarsi per ciascun comune sarà determinata, con pronunciato definitivo ed inappellabile, di una Commissione costituita per decreto reale e composta di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte di cassazione di

Roma, di un consigliere della Corte dei conti, e di due funzionari superiori dei Ministeri delle finanze e dell'interno.

Art. 4.

I comuni abbonati, che abbiano ceduta in appalto la riscossione dei dazi di consumo, dovranno, nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, stabilire, d'accordo con gli appaltatori, la correlativa riduzione dei canoni di appalto, con contratto che dovrà essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa entro un mese dal giorno della stipulazione.

Qualora nel termine prefisso l'accordo non sia intervenuto o la Giunta provinciale amministrativa abbia deliberato di non approvare il contratto, la quota a dedursi dal canone di appalto sarà determinata da una Commissione arbitrale, composta del presidente della Corte di appello nella cui giurisdizione si trova il comune, il quale la presiede e di due arbitri nominati l'uno dal comune e l'altro dall'appaltatore; oppure, in mancanza di tali nomine, l'Intendente di finanza della provincia di cui fa parte il comune sostituirà l'arbitro da nominarsi da questo, e il presidente del Tribunale civile nella cui giurisdizione si trova il comune sostituirà l'arbitro da nominarsi dall'appaltatore.

Le decisioni pronunziate dalla Commissione arbitrale saranno inappellabili; e non potranno dar luogo ad alcun ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 5.

Tutti gli atti occorrenti per la esecuzione degli articoli precedenti sono esenti dalla tassa di bollo e da quella proporzionale di registro.

Saranno registrati col pagamento della tassa fissa di una lira i contratti modificativi di quelli in corso, che siano stipulati fra i comuni e gli appaltatori, ed i verbali di arbitramento di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

Nulla è per ora innovato in quanto alle tasse addizionali, sovrainposte dai comuni, a norma degli articoli 6 del titolo 1° del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, e 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784 (allegato *L*) sul consumo dei generi indicati nell'articolo 2 del presente decreto.

Queste tasse addizionali dovranno, nella misura in cui si esigono attualmente, considerarsi come dazi propri dei comuni.

Esse potranno essere aumentate, sempre che l'eventuale aumento non ecceda la metà del dazio governativo abolito, e rimanga nel limite normale stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018.

Esse saranno, col 1° gennaio 1896, ricondotte, qualora li eccedano, nei limiti normali indicati nell'anzidetto decreto sulla base dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio, sui mercati regolatori del Regno.

A tale scopo sarà praticata una revisione generale delle anzidette tasse addizionali da disciplinare mediante decreto reale.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1894

Art. 7.

È approvata la modificazione nella tariffa dei prezzi per la vendita dei sali contenuta nella seguente tabella:

	PREZZO PER QUINTALE	
	ai rivenditori	al pubblico
	Lire	Lire
Sale comune	38 50	40 »
Sale macinato e di Volterra	58 »	60 »
Sale raffinato	78 »	80 »

Le nuove disposizioni entreranno in vigore col 1° luglio 1894 per la parte che riguarda i sali macinato e raffinato, mentre per il sale comune è convalidato a tutti gli effetti il disposto dell'art. 7 del regio decreto 21 febbraio 1894, n. 51.

Art. 8.

La tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato è stabilita nella misura di lire 40 per ogni ettolitro di alcool anidro, alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centesimale.

Art. 9.

L'abbono della tassa di fabbricazione sullo spirito adoperato nella produzione dell'aceto è stabilito nella misura di L. 90 per ettolitro di alcool anidro.

Art. 10.

Tutte le vigenti disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

(Conversazioni).

PRESIDENTE. Signori senatori. Bisogna che questa discussione non prenda le forme di una discussione tumultuaria, quindi li prego di far silenzio e di riprendere i loro posti, altrimenti, disdicendo tutto ciò che ho detto anteriormente, rinvio la seduta. Si tratta di legge troppo grave per non procedere con tutta la ponderazione e la calma.

Art. 5.

Le tasse sui trasferimenti per atto tra vivi a titolo gratuito, quelle sui trasferimenti a causa di morte e sui passaggi di usufrutto

per la presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, stabilite dagli articoli 95 a 100 inclusivo e 107 a 115 inclusivo della tariffa annessa alla legge di registro 13 settembre 1874, n. 2075, sono modificate come nella tariffa che costituisce l'allegato C della presente legge.

Le tasse stabilite in detta tariffa non sono soggette all'aumento dei decimi.

Alle singole quote individuali che, tanto nelle successioni quanto nelle donazioni per la parte gratuita, non superano le 500 lire, le tasse saranno applicate colla diminuzione di un decimo.

ALLEGATO C
all'art. 5.

TARIFFA.

Trasmissioni a titolo gratuito per atto tra vivi e per causa di morte.

	Per ogni cento lire
In linea retta	L. 1 60
Tra coniugi	» 4 50
Ad Istituti di carità e beneficenza	» 5 »
Tra fratelli	» 7 »
Tra zii e nipoti, prozii e pronipoti	» 8 50
Tra cugini germani, ossia figli di fratelli e sorelle	» 12 »
Tra altri parenti e collaterali sino al X grado inclusivamente	» 13 »
Tra altri parenti oltre il X grado, affini o non parenti, e ad Istituti diversi da quelli contemplati dagli articoli 97 e 109 della tariffa	» 15 »
Per passaggi di usufrutto per la presa di possesso di benefizi e cappellanie	» 3 »

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 6.

Sono aumentate di un quinto le soprattasse e le pene pecuniarie per le contravvenzioni alle leggi concernenti le tasse di registro, di successione, di mano-morta, di bollo, ed in surrogazione del bollo e del registro, sulle carte da giuoco, sui contratti di Borsa e sulle concessioni governative.

Questo aumento del quinto è applicabile anche alle soprattasse e pene pecuniarie dalle vigenti leggi determinate in somma fissa, ed al minimo dalle leggi stesse stabilito.

(Approvato).

Art. 7.

L'esecuzione dell'articolo 272 del testo unico della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889, n. 5921, è sospesa fino a nuova disposizione legislativa.

La legge 3 luglio 1892, n. 322, portante la sostituzione del predetto articolo, è abrogata.
(Approvato).

Art. 8.

Le indennità assegnate con l'articolo 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, sono abolite.

Tutti gli impiegati, ad eccezione dei ministri segretari di Stato e dei sotto segretari di Stato, i quali, nel giorno della promulgazione della presente legge, hanno il godimento di dette indennità, le conserveranno nella misura attuale senza che questa possa, per promozione, per mutazione dello stato di famiglia, o per qualsiasi altra ragione, essere mai aumentata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Quest'articolo di legge, se male non mi appongo, pregiudica le giuste aspettative di alcuni impiegati, in particolare di alcuni scrivani straordinari del Ministero del Tesoro.

Io non posso che raccomandarne la sorte all'equità che per quanto gli sia possibile il signor ministro non mancherà di portarvi.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. È esatto che la soppressione dell'indennità di Roma

LEGISLATURA XVIII. — 1^a SESSIONE 1892-94. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1894

crei una situazione speciale ed alquanto strana riguardo ad alcuni impiegati straordinari che hanno preso l'esame per poter essere ammessi negli organici e che verrebbero a perdere qualche lira sul loro stipendio il giorno che venissero promossi.

Non è questione grave. Si tratta di una ventina di persone, che dovranno ancora aspettare qualche tempo; ma io prometto all'onor. Lampertico di studiare questo caso, come alcuni altri analoghi che si riferiscono ad altri servizi.

Se si potrà usare qualche temperamento perchè in questi uffici minori non si venga dagli interessati a subire una perdita invece di quello che dovrebbe essere un premio nel caso di promozione, lo adotterò volentieri anche per soddisfare l'onor. Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Ringrazio l'onorevole ministro del Tesoro delle dichiarazioni da lui fatte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 9.

L'annuo contributo che, ai termini delle leggi 30 giugno 1892, n. 317, e 5 marzo 1893, n. 69, il Fondo pel culto deve versare al Tesoro dello Stato in acconto dei diritti spettanti sul patrimonio delle Corporazioni religiose soppresse, è elevato dal 1° luglio 1894 a lire 4,000,000.

Il suddetto contributo di lire 4,000,000 è concesso a tutto l'esercizio 1898-99.

(Approvato).

Art. 10.

È convertito in legge il regio decreto 23 gennaio 1894, n. 9, allegato *D*, con le modificazioni determinate nella legge, che costituisce l'allegato *E*, per modificazioni agli articoli 10 e 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sul riordinamento degli Istituti di emissione.

ALLEGATO **D**:
all'art. 10.

**Regio decreto del 23 gennaio 1894, n. 9,
relativo a modificazioni agli articoli 10 e 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449.**

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 10 agosto 1893, n. 449;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sopra proposta dei ministri segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio e per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione legislativa, la tassa straordinaria da pagarsi dagli Istituti di emissione ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 10 della legge 10 agosto 1893, n. 449, è ridotta, computata pure la tassa normale, a due terzi della ragione dello sconto agli effetti della circolazione dei biglietti eccedente i limiti fissati nell'art. 2

della legge stessa, purchè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica voluta dall'art. 6 e purchè le eccedenze non superino le somme seguenti:

per la Banca d'Italia	L.	90,000,000
pel Banco di Napoli	»	28,000,000
pel Banco di Sicilia	»	7,000,000

Non è soggetta alla tassa straordinaria di cui sopra la parte della circolazione coperta dalla riserva metallica.

Oltre questi limiti rimane ferma la disposizione dell'ultimo capoverso del citato art. 10.

Art. 2.

È sospesa la disposizione dell'art. 12 della legge sopracitata, con la quale s'impone agli Istituti di emissione di ridurre la loro circolazione dei tre quarti della somma dei conti correnti fruttiferi eccedente le seguenti somme:

per la Banca d'Italia	L.	130,000,000
pel Banco di Napoli	»	40,000,000
pel Banco di Sicilia	»	12,000,000

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.
SIDNEY SONNINO.

Visto: *Il Guardasigilli*
V. CALENDI DI TAVANI.

ALLEGATO **E**.
all'art. 10.

**Modificazioni agli articoli 10 e 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449,
sul riordinamento degli Istituti di emissione.**

Art. 1.

La tassa straordinaria da pagarsi dagli Istituti di emissione, ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1893, n. 449, è ridotta, computata pure la tassa normale, a due terzi della ragione dello sconto agli effetti della circo-

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1894

lazione dei biglietti eccedente i limiti fissati nell'articolo 2 della legge stessa purchè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica voluta dall'articolo 6 e purchè le eccedenze non superino le somme seguenti:

Per la Banca d'Italia	L. 45,000,000
Pel Banco di Napoli	» 14,000,000
Pel Banco di Sicilia	» 3,500,000

Non è soggetta alla tassa straordinaria di cui sopra la parte della circolazione coperta dalla riserva metallica.

Oltre questi limiti e fino al doppio di queste somme la tassa straordinaria, computata pure la tassa normale, sarà eguale all'intera ragione dello sconto.

Per la circolazione, che ecceda il doppio delle somme indicate rimane ferma la disposizione dell'ultimo capoverso del citato articolo 10.

Art. 2.

All'obbligo imposto agli Istituti di emissione dall'articolo 12 della legge sopra citata di ridurre la circolazione rispettiva dei tre quarti della somma dei conti correnti fruttiferi eccedente i limiti nello stesso articolo stabiliti, è sostituito quello di ridurre la circolazione ad un terzo della somma eccedente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Io approvo senza riserva l'articolo 10 e l'articolo 11, i quali contengono modificazioni importantissime a quella legge sulle Banche, che porta la data del 10 agosto 1893, che ha sollevato, l'anno scorso, in Senato così vive e contrastate discussioni, e che io ho combattuta in nome dell'Ufficio centrale, la minoranza.

Io spero che, malgrado l'ora, il Senato mi dia venia se per dieci minuti debbo intratterlo.

Comprendendosi in questi due articoli gravissime considerazioni di interesse pubblico prego i colleghi di concedermi di fare alcune raccomandazioni al Governo. Ciò non toglierà che questa sera stessa possiamo votare la legge.

In fatto di Banche di emissione può dirsi che ci troviamo in una condizione che non ha l'eguale al mondo.

Nell'agosto 1893, sotto la pressione di circostanze tristissime ed anormali, si è votata una legge, la quale deve servire per venti anni, e che ora noi, con gli articoli 10 e 11 in discussione, modifichiamo, nientemeno in 14 dei 24 articoli, che la compongono. Va senza dire che io accetto le modificazioni, anzi ne lodo il Go-

verno, perchè ha migliorato d'assai le condizioni equivoche dello stato antecedente. Ciò non toglie però che nell'insieme della legge 10 agosto 1893 s'introducano le accennate varianti. L'art. 2 fu trasgredito appena attuata la legge; l'art. 3 affermava e si sopprime ora quel famoso baratto obbligatorio che dovea farsi in quindici città, non una di più, non una di meno. L'art. 4 rimase ineseguito, ed è forse ineseguibile. L'art. 6 attende tuttora il compimento dell'anno per arrivare al limite stabilito a compiere la riserva metallica, per quanto ci siamo bene avviati. L'art. 7 rimane soppresso per biglietti da 25 lire. L'art. 9 aspetta sempre i due decreti reali, che dovevano promulgarsi, e non lo furono ancora. L'art. 10 viene modificato nell'ultimo capoverso. L'art. 11 vede mutata la specie della riserva. L'art. 12, alterata l'aliquota sulla circolazione. L'art. 13 a farsi esecutive rese necessaria una inchiesta straordinaria, la quale, dal 15 gennaio a questa parte, non ha ancora reso il suo verdetto. L'art. 14 suppone che un controllo si esegua. Art. 15, un decreto reale propone, che dopo sei mesi non è ancora comparso, il controllo di due Ministeri secondo la legge continua, ma non potrà mai essere cosa seria, come dicevamo l'anno scorso noi della minoranza e qui pure si aspetta un de-

creto reale. Art. 19, parte integrante, anzi una delle basi sulla quale posava la legge: l'Istituto di mobilitazione, non se ne parla neppure dopo un anno. Finalmente l'art. 21 rimane completamente derogato.

Quanto poi alla Commissione permanente da nominarsi secondo il celebre ordine del giorno del Senato 9 agosto 1893 che doveva mettere ogni cosa a posto, nessuno più oggi ne parla ed è a sperare che non si nominerà mai, valendo per tutti il direttore generale del Tesoro.

Ora ripensando quanto è rimasto in piedi e quanto è mutato dalle presenti modificazioni, non solo urgenti ma opportunissime, io mi figuro quanta e quanto grave strada deve ancora percorrere il Governo in questo autunno per mettere insieme al nuovo anno un complesso di ordinamenti che costituisca un assetto almeno tollerabile delle Banche di emissione...

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

Senatore ROSSI... La questione principale, il ministro lo sa, sta nella immobilizzazione che è l'incubo delle Banche di emissione, nonchè della circolazione.

Io non so quale sarà per esserne la somma che si attende ansiosamente di conoscere dall'inchiesta straordinaria aperta dal Governo, somma che qualcheduno vocifererà complessivamente elevarsi a mezzo miliardo.

Sia pure che vi si comprendano varie categorie di valori, oltre alle operazioni contrarie all'articolo 12 della legge, e cioè valori mobili in attesa di buona occasione di vendita, titoli di rendita in cauzione di servigi resi allo Stato, portafoglio più o meno avariato, credito fondiario, immobili delle Banche, ed altro, rimane sempre una situazione inesorabile di fatto che impegna il capitale delle Banche, impegna la circolazione, ed alla quale principalmente bisogna provvedere.

Io approvo l'emissione del biglietto legale per conto dello Stato e a suo beneficio.

Io approvo il travaso, se non vuol dirsi la destinazione, che si è dato ai 200 milioni di moneta metallica. Perchè lo *stock* metallico, tanto incriminato, io convengo che non sia proprietà assoluta nè dello Stato, nè delle Banche. Ma soprattutto che non sia proprietà delle Banche, perchè esso non è che il prodotto del diritto di emissione, che è una proprietà dello Stato, locata *pro tempore* alle Banche.

Come può dirsi dalla maggioranza della Commissione che sia stato offeso il sentimento della proprietà, che sia stato diminuito il credito pubblico, allontanato il baratto e diminuito il credito delle Banche?

Ma d'altra parte io sostengo che le Banche di emissione, allo stato di liquidazione del passato, in cui si trovano, coll'incubo delle immobilizzazioni, hanno bisogno d'incoraggiamento morale da parte del Governo, hanno bisogno di sgravio se vuoi che tornino in uno stato normale il più presto possibile. Per arrivare a ciò, conviene che il Governo, almeno durante questo periodo spinoso, usi di tutte quelle delicatezze che gli sono consentite, e che merita l'argomento di vero interesse pubblico, e non consideri le Banche di emissione come uno strumento soltanto da cavare tasse ed imposte; bisogna che la circolazione riguardante le immobilizzazioni possa essere sottratta ad ogni tassa; e non basta, ma che la tassa medesima che pesa sulla circolazione destinata al commercio sia ridotta all'uno per mille soltanto, come noi della minoranza domandavamo l'anno passato.

Lo Stato incassa ora l'uno per cento che è una tassa enorme, e la incassa una volta sola, mentre il pubblico sul quale essa aggrava la ragione dello sconto, la paga su tutte le operazioni che giorno per giorno si fanno. È proprio il caso ch'ella vuole evitare, onorevole Sonnino, di non uccidere la gallina dalle uova d'oro.

Riguardo all'Istituto di mobilitazione non conviene più illudersi; avete visto che nessun capitale nè straniero nè nazionale è concorso a fondarlo per quanto fosse favorito da sgravi di tasse.

L'anno scorso qualcheduno dei nostri colleghi della minoranza aveva proposto che lo Stato per invogliarvi il capitale dovesse assumere la garanzia degli interessi sulle obbligazioni che l'Istituto emettesse.

Questo io credo che sia difficile a farsi; ad ogni modo qualora le Banche continuassero nella via della prudenza e della liquidazione come ora sono incamminate, converrebbe a poco a poco che col controllo severo si ma benevolo del Governo, le Banche vengano poste nel caso di poter più tardi farsi esse stesse assuntrici di quell'Istituto di mobilitazione, onde poter sostituire in tempi migliori le ob-

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1894

bligazioni alla circolazione, disimpegnando questa a solo beneficio degli scopi pei quali le Banche di emissione, sono create, a beneficio, cioè, delle operazioni consentite dall'articolo 12 della legge.

Questo è un pensiero embrionale che comunico al Governo per disporlo anch'esso a un sentimento riparatore. Ma una cosa devo soprattutto raccomandare al Governo. Io vedo che una buona legislazione, essendo così pregiudicate le Banche, oggi non si può fare; bisogna contentarsi dei rappazzi come questi praticati alla cattiva legge dell'anno scorso.

Questi si dovranno completare in guisa da assicurare una posizione tollerabile e gradualmente riparatrice alle Banche di emissione e si può essere certi che coll'interesse di tutti ne risentirebbe anche lo Stato i primi benefizi.

Le Banche di emissione, oltrechè strumento e regola della circolazione, in fin dei conti sono le grandi arterie di sconto, le stanze di credito rappresentanti gl'interessi di tutti gli Italiani, non parlo solo degli azionisti, che hanno pure i loro interessi legittimi, parlo di tutti: industriali, banchieri e commercianti di tutte e tre le Banche. Appunto per custodire e salvare tanta parte d'interesse pubblico, guardatevi, o signori del Governo, di trascinarle nuovamente nelle ondate politiche; guardate, se è possibile, di combinare le cose in quel modo migliore e con quei criteri che non si dicono ma si comprendono, onde per l'assetto bancario definitivo non si debba di nuovo incorrere in quelle difficoltà e pericoli che abbiamo provati già l'anno scorso.

E siccome avrete bisogno di prendere disposizioni particolari per quelle economie organiche che vi proponete d'introdurre, servitevi delle stesse disposizioni eccezionali per fornire al paese una legge, se non ottima, almeno tale da potere aprire la strada al futuro normale assetto delle Banche di emissione.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Colgo quest'occasione, anche per rispondere una parola all'onorevole senatore Majorana, assicurandolo che egli ha interpretato il senso generale di queste disposizioni, quando ha vista in esse l'intenzione di separare quanto più è

possibile, la carta di Stato dalla carta bancaria distinguendo nettamente le responsabilità.

Naturalmente, per le condizioni del Senato e del tempo, restringerò la mia risposta al senatore Rossi a poche parole.

Io prendo atto dell'approvazione che egli dà alle disposizioni della legge che vi è proposta. Quanto agli studi da farsi, è indubitabile che quando noi avremo potuto meglio constatare le condizioni di tutte quelle operazioni dei nostri Istituti che non sono conformi all'art. 12 della legge, ossia di tutti quei crediti che si chiamano immobilizzazioni, e ciò mediante la ispezione che facciamo ora, bisognerà proporre quei provvedimenti che possano facilitare la liquidazione di queste partite anche più di quello che non sia consentito dalla legge approvata l'anno scorso, la quale certo non poteva tener conto di queste condizioni di fatto.

Sotto questo punto di vista siamo perfettamente d'accordo.

Quanto all'indicare i temperamenti da prendersi sarebbe oggi cosa prematura.

L'emissione di obbligazioni richiederebbe sempre delle condizioni di mercato migliorate di fronte a quelle di oggi.

Ad ogni modo il Governo si prenderà cura della cosa, ed io, d'accordo col mio collega dell'agricoltura, mi occuperò attivamente e con tutta premura di questa questione che è della più alta importanza.

E se la legge dovrà essere ritoccata per agevolare le smobilitazioni, presenteremo le relative proposte all'esame del Senato.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Ringrazio.

Senatore CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CONSIGLIO. Al a fine del mio discorso, io dissi che avrei presentato degli emendamenti, tanto all'art. 10, che all'art. 11.

Ma dopo la votazione dell'articolo secondo, io naturalmente non li presenterò più per non far perdere tempo al Senato e fiato a me.

Una sola parola devo dire all'onorevole ministro del Tesoro, che egli col ritiro delle riserve in oro che stavano contro i biglietti di Stato ha assunto una grande responsabilità per l'avvenire per le gravi conseguenze che possono derivare da possibili richieste di danaro dall'estero.

Allora egli si troverà in condizioni difficilis-

sime e comprenderà, ma troppo tardi, di avere assunto una troppo grave responsabilità.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Risponderò poche parole all'onor. Consiglio rispetto alla soppressione che egli suppone sia stata fatta di una riserva speciale di oro a garanzia dei biglietti di Stato.

Questa riserva speciale in oro, che io sappia, non ha mai esistito; di fronte ai biglietti di Stato c'era una cassa speciale che conteneva dei titoli di debito pubblico.

Era una riserva *sui generis* che era molto comoda pei ministri del Tesoro, perchè ad ogni bilancio, ad ogni necessità si poteva mettere in questa cassa dei titoli di credito che il Parlamento votava ma che non potevano subito essere collocati e se ne traevano dei titoli di rendita di facile alienazione.

Credo quindi a questo riguardo che l'aver soppresso questa cassa speciale sia un legare le mani ai ministri del Tesoro in modo che essi non possano in qualsiasi modo alterare le condizioni generali del mercato riguardo al nostro consolidato, senza che ne abbia piena cognizione il pubblico per una legge presentata e votata dal Parlamento.

Da questo lato quindi non sento proprio alcun rimorso o scrupolo di coscienza.

Quanto alla riserva che l'onor. Consiglio sup-

pone esservi stata dietro ai biglietti di Stato, posso assicurarlo che non vi era che la cassa ordinaria del Tesoro, la quale c'è sempre. Sarà diminuita di una ventina di milioni in oro in questi ultimi tempi, ma ciò perchè vennero pagati 25 milioni di buoni del Tesoro all'estero, e perchè furono ritirati 26 milioni di spezzati in più dei buoni di cassa emessi.

Veda quindi l'onor. Consiglio che la riserva è in realtà piuttosto aumentata che diminuita.

Senatore CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CONSIGLIO. Io non so se l'onorevole ministro Sonnino ha trovato la riserva in oro.

Ma dico che c'era; e se gli onorevoli colleghi ed il ministro riscontreranno le situazioni del Tesoro degli anni passati, troveranno 107 milioni in oro che dovevano stare a fronte dei biglietti di Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi proposte, pongo ai voti l'articolo 10.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Sono convertiti in legge i regi decreti 21 febbraio 1894, n. 50, allegato *F*; 28 marzo 1894, n. 111, allegato *G*, e 28 marzo 1894, n. 112, allegato *H*, con le modificazioni determinate dalla legge che costituisce l'allegato *I* per l'ordinamento della circolazione cartacea.

ALLEGATO **F**
all'art. 11.

Regio decreto 21 febbraio 1894, n. 50, per l'ordinamento della circolazione cartacea.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3^a);

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduto il decreto reale 8 novembre 1893, n. 604;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze *interim* del Tesoro, e per l'agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro del Tesoro è autorizzato a emettere biglietti a debito dello Stato, in aggiunta a quelli esistenti secondo le disposizioni degli articoli 6 e 8 della legge 7 aprile 1881, n. 133.

Il valore nominale complessivo dei biglietti a debito dello Stato, emessi e da emettere, non potrà mai, per qualsiasi ragione, superare la somma di 600 milioni di lire

Art. 2.

Nei 600 milioni indicati nell'articolo precedente, sarà compresa la somma di 200 milioni di lire che il Tesoro fornirà, nel più breve tempo possibile, agli Istituti di emissione, in sostituzione di pari somma in specie d'oro, che gli Istituti medesimi dovranno immobilizzare, e tenere a disposizione del Tesoro dello Stato.

La detta somma di 200 milioni di lire in biglietti di Stato sarà ripartita fra gli Istituti di emissione nel modo seguente:

Alla Banca d'Italia	L. 145,000,000
Al Banco di Napoli	» 45,000,000
Al Banco di Sicilia	» 10,000,000

Sino a concorrenza delle somme effettivamente fornite dal Tesoro ai detti Istituti, i biglietti di Stato esistenti nelle casse rispettive saranno considerati, a tutti gli effetti di legge, come parte della riserva prescritta dagli articoli 6 e 11 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

La quantità delle specie metalliche da immobilizzare, in sostituzione dei biglietti che il Tesoro fornirà successivamente agli Istituti di emissione, sarà fatta constare mediante processo verbale di verifica di un delegato del Ministero del Tesoro e del direttore della sede o succursale dell'Istituto, la riserva del quale sarà verificata.

Art. 3.

L'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica è temporaneamente sospeso.

Art. 4.

È revocato l'articolo 11 della citata legge 7 aprile 1881, n. 133, e rimangono senza valore, a partire dal giorno della pubblicazione del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153; dell'articolo 4 della legge 28 giugno 1891, n. 304; dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111; dell'art. 4 della legge 27 giugno 1893, n. 314, e dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1893, n. 330; in quanto riguardano la sostituzione di obbligazioni di Stato 4 per cento netto, e di buoni del Tesoro a lunga scadenza alla rendita consolidata 5 per cento in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato.

Le obbligazioni di Stato 4 per cento e i certificati del Tesoro in rappresentanza di esse saranno annullati. La rendita consolidata 5 e 3 per cento e i buoni del Tesoro a lunga scadenza esistenti nel detto deposito passeranno a libera disposizione del Tesoro.

Art. 5.

Con decreto reale da emanarsi sopra proposta dei ministri del Tesoro e di agricoltura, industria e commercio, saranno fissate le norme, secondo le quali gli Istituti di emissione dovranno eseguire il cambio dei rispettivi biglietti, previsto dall'art. 3 della citata legge 10 agosto 1893.

Durante il regime del corso legale, il cambio potrà aver luogo in biglietti di Stato o in specie metalliche. In questo ultimo caso, gli Istituti medesimi avranno facoltà di esigere dal portatore dei rispettivi biglietti il pagamento del prezzo del cambio delle specie metalliche, secondo la quotazione del giorno nella Borsa più vicina.

Le precedenti disposizioni avranno valore soltanto per gli Istituti, i quali immobilizzeranno le specie metalliche a forma dell'articolo 2 del presente decreto. Gli altri Istituti saranno obbligati al cambio esclusivamente in valuta d'argento o d'oro alla pari e a sportello aperto dopo venti giorni da quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Per i dazi doganali d'importazione rimane fermo l'obbligo del pagamento in valuta metallica, esclusa la moneta divisionale, al di là di lire 100 per ogni pagamento.

Con decreto reale da emanarsi entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, saranno determinate le norme, con le quali il Governo del Re potrà autorizzare, in determinati casi, il pagamento dei dazi medesimi anche in biglietti di Stato o in biglietti di Banca a corso legale, con l'aggiunta del prezzo del cambio dell'oro, ovvero in certificati nominativi rilasciati dagli Istituti di emissione in conformità all'articolo 2 del reale decreto 8 novembre 1893, n. 604, che rimane intanto in vigore.

Art. 7.

I seicento milioni di lire in biglietti di Stato, indicati nell'articolo 1° del presente decreto, saranno ripartiti ne' tagli seguenti:

Biglietti da L. 5	N. 40,000,000
Id. da » 10	» 25,000,000
Id. da » 25	» 6,000,000

Tutte le disposizioni oggi in vigore per i biglietti di Stato da lire 5 e 10 s'intendono estese ai biglietti da lire 25.

Art. 8.

Fino a quando il Tesoro dello Stato non sarà in grado di emettere biglietti di propria fabbricazione per coprire la somma di seicento milioni, a forma dell'articolo 1 del presente decreto, saranno considerati come biglietti di Stato gli attuali biglietti da lire 25 della Banca d'Italia (biglietti delle cessate Banche: Nazionale nel Regno, Nazionale Toscana e Toscana di credito), del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

A tal fine, questi Istituti dovranno consegnare al Tesoro tutto il fondo di cassa e tutte le scorte da essi possedute in biglietti da 25 lire.

I biglietti di Banca da lire 25 esistenti in circolazione nel giorno dell'attuazione del presente decreto, esclusi quelli della Banca Romana in liquidazione, passeranno

ipso facto a debito del Tesoro dello Stato, il quale diverrà creditore per una somma corrispondente verso gli Istituti di emissione, e se ne rivarrà, sino a concorrenza di lire 68,183,152,24 per estinguere il proprio debito già contratto con gli Istituti di emissione per pagare alla cessata Regia cointeressata lo *stock* dei tabacchi. Se vi sarà ancora un avanzo a favore dello Stato, esso sarà dedotto dall'ammontare della somministrazione prevista dall'articolo 2 del presente decreto, o sarà coperto chiedendo agli Istituti, in cambio della somma medesima, un valore corrispondente in biglietti di Banca.

Art. 9.

L'emissione dei biglietti da lire 25, di che all'articolo 7 della legge 10 agosto 1893, non è più consentita agli Istituti di emissione. Il taglio più piccolo del biglietto di Banca è fissato in lire 50.

Il contingente attuale dei biglietti da lire 50 degli Istituti di emissione potrà essere aumentato per un valore corrispondente a quello dei biglietti da lire 25, che essi erano autorizzati ad emettere.

Gli attuali biglietti di Banca da lire 25, destinati a passare a debito del Tesoro conformemente alle disposizioni dell'articolo precedente, saranno soggetti a prescrizione, nel tempo fissato dall'articolo 8 della citata legge 10 agosto 1893.

Il valore dei biglietti di Banca da lire 25 così prescritti andrà metà a favore degli Istituti dai quali furono emessi, e metà a favore dello Stato.

Art. 10.

A deroga dell'articolo 21 della legge 10 agosto 1893, la somma totale delle anticipazioni ordinarie che gli Istituti di emissione debbono fare al Tesoro è fissata in 125 milioni di lire, così ripartite:

Banca d'Italia	L. 90,000,000
Banco di Napoli.	» 28,000,000
Banco di Sicilia.	» 7,000,000

Art. 11.

I biglietti consorziali e già consorziali da lire 5 e da lire 10, che non saranno presentati alla Tesoreria centrale o alle Tesorerie provinciali per essere convertiti in altra valuta, avanti il 1° luglio 1894, verranno prescritti a favore dello Stato.

Nel frattempo il baratto dei biglietti avrà luogo con fondi ordinari del Tesoro.

Il fondo del prestito, destinato al rimborso dei biglietti da L. 5, esistente nelle Casse del Tesoro, passerà fra le entrate dello Stato nel giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per il corrente esercizio, al capitolo 143 sarà aggiunta la somma di L. 150,000 per la fabbricazione dei biglietti di Stato.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.
BOSELLI.

ALLEGATO G.
all'art. 11.

R. D. 28 marzo 1894, n. 111, che regola la emissione dei biglietti di Stato prevista dal R. D. 21 febbraio 1894, n. 50.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto reale 21 febbraio 1894, n. 50;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze, *interim* del Tesoro, e per l'agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'applicazione al bilancio dell'entrata, per l'esercizio 1893-94, del valore nominale dei biglietti di Stato, la emissione dei quali è autorizzata con l'art. 1 del regio decreto 21 febbraio 1894, n. 50, sarà istituito nella categoria seconda « Movimento di capitali » un apposito capitolo per la somma di L. 265,927,095 col n. 102 *ter* 2° e con la denominazione: « Prodotto di una maggiore emissione di biglietti di Stato da L. 5 e 10 e della emissione dei biglietti di Stato da L. 25.

Art. 2.

La somma di L. 68,183,152,24, occorrente per la estinzione del debito verso gli Istituti di emissione, dipendente dall'operazione per lo *stock* dei tabacchi, a forma dell'art. 8 del citato regio decreto 21 febbraio u. s., sarà iscritta in apposito capitolo della categoria seconda « Movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1893-94, col n. 155 *bis*, e con la denominazione: « Rimborso agli Istituti d'emissione della somma da questi fornita al Tesoro per il pagamento della cessata Regia cointeressata dello *stock* dei tabacchi ».

Art. 3.

Agli effetti della liquidazione degli interessi, si considera compiuta il dì 1° marzo corrente la compensazione fra il debito dello Stato verso gli Istituti d'emissione per lo *stock* dei tabacchi e il credito di esso verso gli Istituti medesimi per i biglietti di Banca da lire 25 in circolazione, a termini dell'articolo 8 del citato decreto 21 febbraio 1894.

Art. 4.

L'emissione di 200 milioni di lire in biglietti di Stato, che il Tesoro è autorizzato a somministrare agli Istituti di emissione, a forma delle disposizioni dell'articolo 2 del citato decreto 21 febbraio 1894, avrà luogo in ragione dell'effettuata immobilizzazione delle specie d'oro stabilita nell'articolo stesso.

A tale fine, la Cassa speciale, istituita con l'articolo 34 del regolamento approvato col regio decreto 16 giugno 1881, n. 253 (serie 3^a), fornirà al Tesoro biglietti di Stato di prima emissione, sino a compimento della detta somma di 200 milioni, verso consegna di certificati di immobilizzazione di specie auree, compilati secondo un modello, che sarà approvato per decreto ministeriale, registrato alla Corte dei conti.

Le monete d'oro così immobilizzate figureranno a parte nella situazione del Tesoro. Il Tesoro non ne potrà disporre in alcun modo senza speciale autorizzazione per legge.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il guadasigilli*: V. CALENDIA DI TAVANI

ALLEGATO **H**.

all'art. 11.

Regio decreto 28 marzo 1894, n. 112, che disciplina il modo di pagamento dei dazi d'importazione.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regio decreto 21 febbraio 1894, n. 50;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze *interim* del Tesoro, e per l'agricoltura, industria e commercio.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Rimane fermo l'obbligo del pagamento dei dazi d'importazione in valuta metallica, secondo le disposizioni dell'art. 14 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3^a).

Allo scopo di rendere più sollecito il concentramento delle monete divisionali d'argento nelle Casse dello Stato e di agevolare i piccoli sdaziamenti al confine, il ministro del Tesoro, con suoi decreti, potrà autorizzare temporaneamente le dogane del Regno:

1° ad ammettere in pagamento dei dazi medesimi monete divisionali d'argento di conio italiano, per somma superiore a L. 100 per ogni pagamento;

2° a ricevere in pagamento dei dazi d'importazione, per sdaziamenti non superiori a 200 lire, biglietti di Stato e di Banca, con l'aggiunta del cambio.

Il Ministero del Tesoro, alla fine d'ogni settimana, prendendo per base i corsi fatti nella stessa settimana nelle più importanti Borse del Regno, fisserà la misura del cambio che le dogane dovranno applicare agli effetti del pagamento dei dazi di importazione in biglietti di Stato o di Banca nella settimana successiva.

Art. 2.

A deroga delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 4 del regio decreto 8 novembre 1893, n. 604, è stabilito quanto appresso:

1° Dal 2 aprile p. v. il prezzo del cambio, dovuto per lo acquisto dei certificati utili al pagamento dei dazi d'importazione, corrisponderà alla media dei prezzi fatti per i cambi sull'estero nelle Borse di Genova, di Milano e di Napoli nel giorno antecedente a quello nel quale i certificati medesimi saranno rilasciati;

2° i rapporti fra il Tesoro dello Stato e gli Istituti di emissione, risultanti dalle disposizioni del presente articolo, saranno regolati con una speciale convenzione, da approvarsi con decreto reale.

Art. 3.

Le monete in lega di nichelio, descritte negli articoli 5 e 6 del regio decreto 21 febbraio 1894, n. 49, saranno accettate dalle dogane soltanto per le frazioni di lira.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1894.

UMBERTO

SIDNEY SONNINO.

P. BOSELLI.

ALLEGATO I.
all'art. 11.**Ordinamento della circolazione cartacea.**

Art. 1.

L'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica è temporaneamente sospeso.

Art. 2.

Il ministro del Tesoro è autorizzato ad emettere biglietti a debito dello Stato, in aggiunta a quelli esistenti secondo le disposizioni degli articoli 6 e 8 della legge 7 aprile 1881, n. 133.

Il valore nominale complessivo dei biglietti a debito dello Stato, emessi e da emettere, non potrà mai, per qualsiasi ragione, superare la somma di 800 milioni di lire e non potrà nemmeno superare i 400 milioni, se la parte dell'emissione superiore a questa somma non sarà interamente coperta da valuta metallica ai termini dell'articolo seguente.

Art. 3.

Nella somma di 400 milioni di lire in biglietti di Stato per i quali è richiesta una speciale riserva in valuta metallica saranno comprese:

a) la somma di 200 milioni di lire che il Tesoro fornirà, nel più breve tempo possibile agli Istituti d'emissione, in sostituzione di pari somma in specie d'oro, che gli Istituti medesimi dovranno immobilizzare e tenere a disposizione del Tesoro dello Stato ai termini di questa legge;

b) la somma dei biglietti, non eccedente 200 milioni, che il Tesoro potrà essere autorizzato ad emettere per decreto reale in sostituzione di una somma pari in monete d'oro o in scudi d'argento, depositata come contro-valore dei biglietti medesimi presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Le specie d'oro e d'argento così immobilizzate figureranno a parte nella situazione del Tesoro, e resteranno costituite in riserva speciale dei biglietti di Stato. Il Tesoro non le potrà alienare o impegnare in alcun modo finchè non sia ripreso il cambio dei biglietti medesimi.

La somma dei 200 milioni di lire in biglietti di Stato, da somministrare agli Istituti di emissione conformemente alla lettera a dell'articolo precedente, sarà fra di essi ripartita nel modo seguente:

Banca d'Italia	L. 145,000,000
Banco di Napoli	» 45,000,000
Banco di Sicilia	» 10,000,000

Sino a concorrenza delle somme effettivamente fornite dal Tesoro ai detti Istituti, i biglietti di Stato esistenti nelle casse rispettive saranno considerati, a tutti gli effetti di legge, come parte della riserva d'oro prescritta dagli articoli 6 e 11 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

La quantità delle specie d'oro da immobilizzare in sostituzione dei biglietti che il Tesoro fornirà successivamente agli Istituti di emissione, sarà fatta constare mediante processo verbale di verificaione di un delegato del Ministero del Tesoro e del direttore della sede o succursale dell'Istituto, la riserva del quale sarà verificata.

L'emissione dei detti 200 milioni di lire avrà luogo in ragione dell'effettuata immobilizzazione delle specie d'oro di che sopra.

A tale fine la Cassa speciale, istituita con l'art. 34 del regolamento approvato con regio decreto 16 giugno 1881, n. 253 (serie 3^a), fornirà al Tesoro biglietti di Stato di prima emissione, sino a compimento della detta somma di 200 milioni, verso consegna di certificati di immobilizzazione di specie auree, compilati secondo un modello, che sarà approvato per decreto ministeriale, registrato alla Corte dei conti.

Quando verrà ripreso il baratto dei biglietti a debito dello Stato, il Tesoro cambierà agli Istituti d'emissione, in ispecie d'oro, una somma di biglietti a debito dello Stato, pari a quella loro fornita, ai termini di che sopra, in sostituzione delle specie messe a disposizione del Tesoro.

Art. 4.

L'emissione indicata alla lettera *b* dell'art. 3 non potrà essere fatta per somme inferiori ai 20 milioni di lire per volta.

La Cassa speciale mentovata sopra fornirà al Tesoro biglietti di Stato di prima emissione per soddisfare alla detta emissione verso consegna di certificati di deposito di monete d'oro o di scudi d'argento, sottoscritti dal direttore generale del Tesoro, dall'amministratore della Cassa dei depositi e prestiti e da un delegato della Corte dei conti.

Art. 5.

È revocato l'art. 11 della citata legge 7 aprile 1881, n. 133, e rimangono senza valore, a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge, le disposizioni dell'art. 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153; dell'art. 4 della legge 28 giugno 1891, n. 304; dell'art. 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111; dell'art. 4 della legge 27 giugno 1893, n. 314 e dell'art. 4 della legge 29 giugno 1893, n. 330, in quanto riguardino la sostituzione di obbligazioni di Stato 4 per cento netto, e di buoni del Tesoro a lunga scadenza, alla rendita consolidata 5 per cento, in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato.

Le obbligazioni di Stato 4 per cento, e i certificati del Tesoro in rappresentanza di esse, saranno annullati. La rendita consolidata 5 e 3 per cento e i buoni del Tesoro a lunga scadenza esistenti nel detto deposito passeranno a disposizione del Tesoro. I detti buoni a lunga scadenza saranno sostituiti con altri di nuova emissione.

Art. 6.

Fino a nuova disposizione legislativa, e finchè rimane sospeso l'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica, il baratto dei biglietti degli Istituti d'emissione potrà aver luogo in biglietti di Stato o in ispecie metalliche. In questo ultimo caso, gli Istituti medesimi avranno facoltà di esigere dal portatore dei rispettivi biglietti, il pagamento del prezzo del cambio delle specie metalliche, secondo la quotazione del giorno nella Borsa più vicina.

Art. 7.

Rimane fermo l'obbligo del pagamento dei dazi d'importazione in valuta metallica.

Sino a nuova disposizione gli Istituti d'emissione avranno l'obbligo di rilasciare certificati nominativi per pagamento di dazi d'importazione. Questi certificati saranno rilasciati a chi ne fa domanda contro versamento in biglietti di Stato o di Banca dell'ammontare del certificato richiesto con l'aggiunta del prezzo del cambio, determinato prendendo per base la media dei prezzi fatti pei cambi sull'estero nelle Borse di Genova, di Milano, di Napoli e di Roma nel giorno antecedente a quello nel quale i certificati medesimi saranno rilasciati. I rapporti fra il Tesoro dello Stato e gli Istituti di emissione, risultanti dalle disposizioni del presente articolo, saranno regolati con una speciale convenzione, da approvarsi per decreto reale.

Le dogane accetteranno i detti certificati in pagamento per dazi d'importazione come valuta metallica, purchè siano versati entro dieci giorni da quello della rispettiva emissione.

Il ministro del Tesoro, con suoi decreti, ha facoltà di autorizzare temporaneamente le dogane del Regno:

1° ad ammettere in pagamento dei dazi medesimi monete divisionali d'argento di conio italiano, per somma superiore a L. 100 per ogni pagamento;

2° a ricevere in pagamento dei dazi d'importazione, per sdaziamenti non superiori a 200 lire, biglietti di Stato o di Banca, con l'aggiunta del cambio.

Il Ministero del Tesoro, alla fine d'ogni settimana, prendendo per base i corsi fatti nella stessa settimana nelle più importanti Borse del Regno, fisserà la misura del cambio che le dogane dovranno applicare agli effetti del pagamento dei dazi di importazione in biglietti di Stato o di Banca nella settimana successiva.

Art. 8.

Il taglio dei biglietti di Stato da emettere a forma dell'articolo 3 lettera *b* e dell'articolo 4 della presente legge sarà fissato di volta in volta nel decreto reale che ne autorizzerà l'emissione.

I 600 milioni di lire in biglietti di Stato non soggetti alle disposizioni sopra citate, saranno ripartite nei tagli seguenti:

Biglietti da L. 5	N. 40,000,000
Id. da » 10	» 25,000,000
Id. da » 25	» 6,000,000

Tutte le disposizioni oggi in vigore per i biglietti di Stato da lire 5 e 10 s'intendono estese ai biglietti da lire 25.

Art. 9.

Fino a quando il Tesoro dello Stato non sarà in grado di emettere biglietti di propria fabbricazione per coprire la somma dei seicento milioni indicati nella seconda parte dell'articolo precedente, saranno considerati come biglietti di Stato i biglietti da lire 25 presentemente in circolazione della Banca d'Italia (biglietti delle cessate Banche: Nazionale del Regno, Nazionale Toscana e Toscana di credito), del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1894

I biglietti di Banca da L. 25, che erano in circolazione alla sera del 21 febbraio 1894, esclusi quelli della Banca Romana in liquidazione, si considerano passati *ipso facto* a debito del Tesoro dello Stato.

Il credito del Tesoro verso gli Istituti di emissione, risultante dalla circolazione dei detti biglietti, va calcolato a deduzione del debito contratto dal Tesoro dello Stato con gli Istituti medesimi per pagare alla cessata Regia cointeressata la somma di lire 68,183,152 24 a riscatto dello *stock* dei tabacchi.

La detta somma di lire 68,183,152 24 sarà iscritta in apposito capitolo della categoria seconda « Movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1893-94, col n. 155-*bis*, e con la denominazione: « Rimborso agli Istituti di emissione della somma da questi fornita al Tesoro per il pagamento alla cessata Regia cointeressata dello *stock* dei tabacchi ».

Agli effetti della liquidazione degli interessi, si considera compiuta il dì 1° marzo 1894 la compensazione fra il debito dello Stato verso gli Istituti di emissione per lo *stock* dei tabacchi e il credito di esso verso gli Istituti medesimi per i biglietti di Banca da lire 25 in circolazione alla sera del 21 febbraio 1894.

Art. 10.

L'emissione dei biglietti da lire 25, di che all'articolo 7 della legge 10 agosto 1893, non è più consentita agli Istituti di emissione. Il taglio più piccolo del biglietto di Banca è fissato in lire 50.

Il contingente attuale dei biglietti da lire 50 degli Istituti di emissione potrà essere aumentato per un valore corrispondente a quello dei biglietti da lire 25, che essi erano autorizzati ad emettere.

Gli attuali biglietti di Banca da lire 25, destinati a passare a debito del Tesoro, conformemente alle disposizioni dell'articolo precedente, saranno soggetti a prescrizione, nel tempo fissato dall'articolo 8 della citata legge 10 agosto 1893.

Il valore dei biglietti di Banca da lire 25 così prescritti, verrà ripartito nei modi stabiliti dall'articolo 8 della legge 10 agosto 1894, n. 449.

Art. 11.

A deroga dell'articolo 21 della legge 10 agosto 1893, la somma totale delle anticipazioni ordinarie che gli Istituti di emissione debbono fare al Tesoro è fissata in 125 milioni di lire, così ripartite :

Banca d'Italia	L. 90,000,000
Banco di Napoli	» 28,000,000
Banco di Sicilia	» 7,000,000

Art. 12.

I biglietti consorziali e già consorziali da lire 5 e da lire 10, che non saranno presentati alla Tesoreria centrale o alle Tesorerie provinciali per essere convertiti in altra valuta, avanti il 1° ottobre 1894, verranno prescritti a favore dello Stato.

Nel frattempo il baratto dei detti biglietti avrà luogo coi fondi ordinari del Tesoro.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1894

Il fondo del prestito, destinato al rimborso dei biglietti consorziali e già consorziali da lire 5, esistente nelle casse del Tesoro, passerà fra le entrate dello Stato.

Art. 13.

È autorizzata per la fabbricazione dei biglietti di Stato di nuova emissione ai termini della presente legge una spesa straordinaria di 400,000 lire, da stanziarsi in due rate eguali negli esercizi 1893-94 e 1894-95.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 11.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata la legge che costituisce l'allegato L riguardante la creazione di nuovi tipi di rendita consolidata e provvedimenti rispetto alla conversione di debiti redimibili.

ALLEGATO L.

all'art. 12.

**Provvedimenti per la creazione di nuovi tipi di rendita consolidata
e rispetto alle conversioni di debiti redimibili.**

Art. 1.

All'articolo 1° della legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie II), è sostituito il seguente:

È data facoltà al ministro del Tesoro di accettare in cambio le rendite dei titoli dei debiti redimibili indicati nella tabella A, annessa alla presente legge, contro rendita di titoli consolidati fruttanti l'interesse del 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura.

L'importo della nuova rendita consolidata 4.50 per cento, da darsi in cambio in ogni singola operazione di conversione non dovrà superare quello della rendita netta alla quale viene sostituita.

Le conversioni a patti differenti dovranno essere autorizzate con leggi speciali.

Art. 2.

La rendita consolidata 4.50 per cento netto sarà pagata nel Regno, a rate trimestrali, alle scadenze 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre.

Sono estese a questa nuova rendita tutte le disposizioni di legge che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico dello Stato, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

Le cedole trimestrali delle cartelle al portatore e dei certificati misti della rendita 4.50 per cento sono ricevute in pagamento delle imposte dirette allo Stato in qualunque periodo del trimestre che precede la loro scadenza.

Art. 3.

La rendita consolidata 5 per cento posseduta dal Fondo per il culto, anche per conto del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, sarà sostituita,

alle stesse condizioni di cui all'articolo 1°, con titoli di consolidato quattro e mezzo per cento netto.

La rendita consolidata 5 per cento di cui al precedente alinea, che verrà accertata al momento dell'applicazione della presente legge, non verrà, dopo la conversione, annullata, ma dovrà intestarsi al Tesoro dello Stato agli effetti del susseguente articolo 7.

A questo scopo è autorizzata la corrispondente iscrizione sul Gran Libro del Debito pubblico di rendita consolidata 4.50 per cento netta.

Art. 4.

Tutte le specie dei titoli redimibili dello Stato, descritti nell'annessa tabella A, posseduti o che potranno altrimenti pervenire al Tesoro dello Stato o, alle Amministrazioni ed agli Istituti affidati all'Amministrazione dello Stato, saranno convertite, alle condizioni dette sopra, nel nuovo tipo consolidato 4.50 per cento netto.

Art. 5.

Alle spese per le costruzioni ferroviarie e per le Casse per gli aumenti patrimoniali sarà provveduto, d'ora innanzi, mediante emissione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento netto, ogni volta che non vi si provveda coi mezzi del bilancio ordinario.

A cominciare dal 1° luglio 1894 sono abrogati l'articolo 3 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e l'ultimo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1892, n. 299.

Saranno annullate tutte le obbligazioni di Stato 4 per cento netto autorizzate con la legge 2 luglio 1890, n. 6930, e le obbligazioni edilizie autorizzate con l'articolo 3 della legge 20 luglio 1890, n. 6880, che non siano ancora state alienate.

Art. 6.

A partire dal 1° gennaio 1895 non saranno più conceduti cambi dei certificati di rendita rilasciati agli appaltatori delle costruzioni delle linee Eboli-Reggio-Messina-Cerda e dalla Marina di Catanzaro allo Stretto Veraldi, secondo le leggi 24 luglio 1887, n. 4785, e 20 luglio 1888, n. 5550, in obbligazioni al portatore fruttanti, l'interesse lordo 5 per cento ed ammortizzabili in 50 anni, a forma degli articoli 1 e 2 della legge 30 marzo 1890, n. 6751.

Il Governo avrà invece facoltà di cambiare i detti certificati con una quantità di rendita 4.50 per cento netto, quanta possa corrispondere a quella che avrebbero ottenuta se, ricevendo i titoli creati con la legge 30 marzo 1890, n. 6751, li avessero poscia presentati per la conversione in consolidato 4.50 per cento.

Art. 7.

La rendita consolidata 5 per cento di cui all'articolo 3 della presente legge, dopo intestata al Tesoro dello Stato, sarà, fino alla concorrenza di 15 milioni di lire, messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti, per lo scopo e secondo le norme indicate nell'allegato M.

La rimanente rendita resterà a disposizione del Tesoro per essere impiegata negli scopi da determinarsi con leggi speciali.

Art. 8.

I possessori di titoli del consolidato 5 per cento potranno, a cominciare dal 1° gennaio 1895, ottenere il cambio, a parità di rendita netta, dei loro titoli in altri di consolidato fruttante il 4 per cento, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente o futura.

Alla nuova rendita consolidata 4 per cento netto, pagabile anche all'estero nelle piazze che saranno designate per decreto reale, sono estese tutte le disposizioni che riguardano l'attuale 5 per cento in quanto non siano contrarie alla presente legge.

Alle cedole della stessa rendita consolidata 4 per cento sono applicabili le disposizioni della legge 25 gennaio 1873, n. 1242 (serie 2^a).

Saranno stabilite per decreto reale da convertirsi in legge le norme per il cambio delle attuali rendite nominative e miste 5 per cento lordo nelle nuove rendite nominative e miste 4 per cento netto.

Art. 9.

Sono estese alle conversioni di titoli redimibili, che verranno eseguite in virtù della presente legge, le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie 2^a), salvo che la rendita da iscriversi in esecuzione del disposto del citato articolo 3 della legge medesima, sarà del consolidato 4.50 per cento, anziché del consolidato 5 per cento, e le variazioni al bilancio di cui al successivo articolo 4 dovranno introdursi nei capitoli del bilancio del Tesoro relativi al consolidato 4.50 per cento invece che in quelli relativi al consolidato 5 per cento.

Art. 10.

Le esenzioni dalle tasse di bollo e dalle tasse per concessioni governative e per atti e provvedimenti amministrativi portate dal regio decreto legislativo del 26 gennaio 1882, n. 621 (serie 3^a), e confermate coll'articolo 21, lettera *d*, della legge del 14 luglio 1887, n. 4702 (serie 3^a), sono pure applicabili ai consolidati 4 e 4.50 per cento, e sono altresì estese alle operazioni di conversione e cambio che saranno richieste ai termini degli articoli 1, 4 e 8 del presente allegato *L*.

Art. 11.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1894-95 sarà iscritta la spesa di L. 500,000, a calcolo, per la fabbricazione ed emissione dei nuovi titoli di consolidato 4 e 4.50 per cento netto.

Art. 12.

Con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1894

TABELLA A.

Numero d'ordine	INDICAZIONE dei debiti redimibili	Saggio nominale d'interesse	LEGGI E DECRETI che li riguardano	DATA		
				della emissione	della assunzione a carico del Governo italiano	della estinzione
1	Obbligazioni ferrovia Cuneo.	3 %	Décreto 23 dicembre 1859, numero 3821 - Legge 5 maggio 1870, n. 5832.	23 dicem. 1859	5 maggio 1870	1948
2	Obbligazioni ferrovia Vittorio Emanuele.	id.	Legge 31 agosto 1868, n. 4587 - Legge 28 agosto 1870, numero 5858, articolo 13.	25 agosto 1863 e 31 agosto 1868	28 agosto 1870	1961
3	Obbligazioni ferrovia Torino-Savona-Acqui.	id.	Regio Decreto 17 novembre 1861, n. 337 - Legge 28 agosto 1870, n. 5858, articolo 13.	14 e 17 novem. 1861	Id.	1964
4	Ferrovie Livornesi - Serie A.	id.	Decreto governativo, Toscana 10 febbraio 1860 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2 ^a .	10 febbraio 1860	1 gennaio 1882	1953
5	Ferrovie Livornesi - Serie B.	id.	Decreto governativo, Toscana 10 febbraio 1860 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2 ^a .	Id.	Id.	id.
6	Ferrovie Livornesi - Serie C.	id.	Decreto suddetto e decreto del Ministero delle finanze, 2 dicembre 1861 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2 ^a .	Id. e 2 dicem. 1861	Id.	id.
7	Ferrovie Livornesi - Serie D ¹ .	id.	Leggi 7 luglio 1861; n. 96, e 16 aprile 1862, n. 557, e Regio Decreto 2 marzo 1862 - Legge 29 gennaio 1880, numero 5249, serie 2 ^a .	2 marzo 1862	Id.	id.
8	Ferrovie Livornesi - Serie D ² .	id.	Leggi suddette e Regio Decreto 31 gennaio 1864, numero 1660 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2 ^a .	31 gennaio 1864	Id.	id.
9	Ferrovia Lucca - Pistoia 1856.	id.	Decreto Granducale 19 febbraio 1856 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2 ^a .	19 febbraio 1856	Id.	1954
10	Ferrovia Lucca - Pistoia 1858.	id.	Decreto Granducale 10 marzo 1858 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2 ^a .	10 marzo 1858	Id.	id.
11	Ferrovia Lucca - Pistoia 1860.	id.	Decreto governativo, Toscana 10 febbraio 1860 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2 ^a .	10 febbraio 1860	Id.	id.
12	Obbligazioni comuni - Ferrovie Romane.	id.	Decreto del Ministero del commercio e lavori pubblici dello Stato pontificio 16 agosto 1856 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2 ^a .	16 agosto 1856	Id.	id.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1894

Segue TABELLA A.

Numero d'ordine	INDICAZIONE dei debiti redimibili	Saggio nominale d'interesse	LEGGI E DECRETI che li riguardano	DATA		
				della emissione	della assunzione a carico del Governo italiano	della estinzione
13	Sardegna (Hambro 1851) .	5 %	Legge 26 giugno 1851, n. 1205, Regio Decreto 22 luglio 1851, n. 1254 - Legge 4 agosto 1861, n. 174.	26 giugno 1851	4 agosto 1861	1895
14	Parma 1827	id.	Decreti 15 e 16 giugno 1827, n. 815, 816. Notificazione 17 febbraio 1860 - Legge 4 agosto 1861, n. 174 e regolamento 3 novembre 1861, articolo 327.	15 e 16 giugno 1827	Id.	1895 (a)
15	Toscana 1861 - Obbligazioni per la ferrovia Maremmana.	id.	Decreto governativo della Toscana 8 marzo 1860, Regio Decreto 8 luglio 1860, numero 4181, 10 febbraio 1861, n. 4058 e 19 febbraio 1862, n. 473 - Legge 4 agosto 1861, n. 174.	10 febbraio 1861 e 19 febr. 1862	Id.	1959
16	Roma 1857 - (Rothschild)	id.	Legge 27 maggio 1867, n. 3745, Regio Decreto 18 agosto 1868, n. 4574 - Legge 29 giugno 1871, n. 339.	10 agosto 1857	1 gennaio 1867 e 29 giugno 1871	1896
17	Roma 1860-64 - (Cattolico)	id.	Legge 27 maggio 1867, numero 3745, Regio Decreto 18 agosto 1868, n. 4574 - Legge 29 giugno 1871, n. 339.	18 aprile 1860 e 25 marzo 1864	Id.	1907
18	Obbligazioni ferrovia Novara.	id.	Legge 31 agosto 1868, n. 4587 - Legge 1 ^o aprile 1869, numero 4983.	31 agosto 1868	31 agosto 1868	1917
19	Obbligazioni ferrovia Cuneo.	id.	Regi Decreti 26 marzo 1855 e 21 agosto 1857, Regio Decreto 23 dicembre 1859, numero 3321 - Legge 5 maggio 1870, n. 5832.	23 dicembre 1859	5 maggio 1870	1917
20	Obbligazioni ferrovia Genova-Voltri.	id.	Regio Decreto 18 febbraio 1856, Regio Decreto 19 gennaio 1857 - Legge 28 agosto 1870, n. 5858.	18 febbraio 1856 e 19 gennaio 1857	28 agosto 1870	1906
21	Roma 1866 - (Blount) . .	3 %	Sovrano Rescritto 11 aprile 1866 - Legge 29 giugno 1871, n. 339.	11 aprile 1866	29 giugno 1871	1944
22	Obbligazioni ferrovia Udine-Pontebba.	id.	Regio Decreto 29 maggio 1873, n. DCLXX, serie 2 ^a - Legge 29 giugno 1876, n. 3181.	30 giugno 1872	29 giugno 1876	1970

(a) Questa data è soltanto presunta.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1894Segue TABELLA **A**.

Numero d'ordine	INDICAZIONE dei debiti redimibili	Saggio nominale d'interesse	LEGGI E DECRETI che li riguardano	DATA		
				della emissione	della assunzione a carico del Governo italiano	della estinzione
23	Obbligazioni Società ferro- vie Romane: Toscana - Serie A . . .	3 %	Leggi 21 luglio 1861, n. 159 e 21 agosto 1862, n. 784, Re- gio Decreto 4 gennaio 1863, n. 1113 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2 ^a .	4 gennaio 1863	1 gennaio 1882	1933
24	Id. - id. B . . .	id.	Legge 21 luglio 1861, n. 159 e 21 agosto 1862, n. 784, Re- gio Decreto 4 gennaio 1863, n. 1113 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2 ^a .	Id.	Id.	id.
25	Id. - id. . . .	id.	Legge 21 luglio 1861, n. 159 e 21 agosto 1862, n. 784, Re- gio Decreto 4 gennaio 1863, n. 1113 - Legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2 ^a .	Id.	Id.	id.
26	Obbligazioni dell'Asse ec- clesiastico.	5 %	Legge 11 agosto 1870 e Decreto 14 agosto 1870.	12 settemb. 1870	11 agosto 1870	1911 (*)
27	Obbligazioni del Tirreno .	5 %	Legge 30 marzo 1890, n. 6751	»	»	1944
28	Obbligazioni opere edilizie di Roma.	id.	Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.	»	»	1942
29	Obbligazioni della ferrovia da Cavellarmaggiore ad Alessandria.	3 %	Legge 10 luglio 1862, n. 702 - Regio Decreto 11 gennaio 1863, n. DCXXXII - Regio Decreto 27 ottobre 1868; nu- mero MMLXVIII - Legge 27 aprile 1885, n. 3048.	11 gennaio 1863	1 luglio 1885	1950
30	Buoni dei danneggiati dalle truppe borboniche di Si- cilia.	5 %	Legge 2 aprile 1865, n. 2226 - Regolamento approvato con Regio Decreto 29 dicembre 1872, num. 1196 - Legge 17 luglio 1890, n. 6972.	2 aprile 1865	2 aprile 1865	1984

(*) Questa data si riferisce esclusivamente alla seconda categoria delle obbligazioni ecclesiastiche, cioè per quelle alienate dopo la legge 23 luglio 1881, n. 333.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1894

PRESIDENTE. Avverto il Senato che nell'allegato *L*, di cui ometto la lettura, è occorso un errore di stampa per cui è sbagliata la citazione del numero di una legge.

Si deve dire invece dello articolo primo della legge 8 marzo 1874, n. 1884, si deve dire numero 1834.

Vi sono anche altri errori di stampa, ma di questi già venne presentata la errata corregge che fu distribuita ai signori senatori.

Del solo errore non corretto ho creduto di dar notizia al Senato.

Pongo ai voti l'articolo 12 che ho letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 13.

È approvata la legge che costituisce l'allegato *M* riguardante il rimborso del debito del Tesoro verso la Cassa depositi e prestiti e provvedimenti per il servizio di alcuni debiti redimibili.

(Approvato).

ALLEGATO **M**
all'art. 13.

**Rimborso del debito del Tesoro verso la Cassa depositi e prestiti
e provvedimenti per il servizio di alcuni debiti redimibili.**

Art. 1.

A cominciare dall'esercizio 1895-96, la Cassa dei depositi e prestiti cesserà di anticipare al Tesoro i fondi necessari pel pagamento delle pensioni di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1893, n. 279.

Eguale non avrà più luogo, dal predetto esercizio, il pagamento a favore della Cassa sul bilancio della spesa del Ministero del Tesoro dell'annualità di L. 40,986,000, di cui nell'art. 4 della legge suindicata.

Art. 2.

La spesa per tutte le pensioni comprese sotto la denominazione di debito vitalizio sarà inscritta, a cominciare dall'esercizio 1895-96, in un solo capitolo per ogni singolo Ministero nella spesa effettiva del bilancio del Tesoro.

Art. 3.

La somma, di cui la Cassa dei depositi e prestiti si troverà in credito al termine dell'esercizio 1894-95 per le anticipazioni fatte nei tre esercizi precedenti, più gli interessi accumulati su tale somma al 4 per cento netto durante gli esercizi 1895-96, 1896-97, le saranno rimborsati a cominciare dall'esercizio 1897-98 mediante una annualità fissa di L. 5,000,000, pagabile in rate semestrali posticipate, nette da ogni tassa, per tanto tempo quanto occorre per la completa estinzione del credito, computato un saggio d'interessi del 4 per cento netto.

Art. 4.

Sino a concorrenza della somma di 15 milioni, la rendita consolidata 5 per cento, argomento delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 7 dell'allegato *L*, sarà messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti per lo scopo indicato nel primo comma dell'art. 5 della presente legge.

Parimente saranno messi a disposizione della Cassa medesima e per lo scopo di cui nel secondo comma dell'art. 5, due milioni e mezzo di rendita consolidata 5 per cento esistente a disposizione del Tesoro.

Art. 5.

La Cassa dei depositi, coi frutti semestrali e mediante graduali alienazioni dei 15 milioni di rendita, di cui al primo comma dell'articolo precedente, somministrerà al Tesoro i fondi occorrenti per gli interessi, per lo ammortamento e per il pagamento dei premi dei debiti redimibili indicati nell'annessa tabella *A*, a cominciare dall'esercizio 1893-94, e fino alla completa estinzione dei debiti stessi.

Coi frutti semestrali e mediante graduale alienazione dei due milioni e mezzo di rendita, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, la Cassa dei depositi somministrerà pure al Tesoro la somma occorrente per gli interessi, per l'ammortamento e per il pagamento dei premi dei debiti redimibili indicati nell'annessa tabella *B*, a cominciare dall'esercizio 1893-94 e fino a tutto l'esercizio 1898-99.

Le rendite sopradette saranno intestate alla Cassa dei depositi e prestiti, con l'annotazione di vincolo per l'uso cui sono destinate dalla presente legge.

Art. 6.

La Cassa depositi farà le somministrazioni dei fondi al Tesoro per gli scopi di cui al precedente art. 5, nel giorno in cui scadono le rate semestrali di ciascuno dei debiti redimibili indicati nelle tabelle annesse, nella misura necessaria per il servizio degli interessi, dei premi e delle quote di ammortamento.

Art. 7.

La Cassa dei depositi terrà due conti speciali per le operazioni derivanti dal primo e secondo comma dell'art. 5 della presente legge.

Per i fondi che risulteranno giacenti in conseguenza degli incassi delle rate semestrali della rendita consolidata, la Cassa dei depositi accrediterà ai rispettivi conti, dal giorno susseguente ad ogni incasso, un interesse nella ragione stabilita annualmente per i depositi volontari.

Se, a completa estinzione dei debiti redimibili designati nella tabella *A*, risulterà un avanzo di rendita o di somme sul fondo di cui al primo comma dell'art. 4, questo sarà devoluto al Tesoro dello Stato; e se al termine dell'esercizio 1898-99 risulterà un avanzo di rendita o di somme sul fondo di cui nel secondo comma dell'articolo stesso, questo andrà devoluto al Tesoro dello Stato.

Art. 8.

Le somme da versarsi al Tesoro dello Stato, per le somministrazioni di cui nel primo comma del citato art. 5 e quelle corrispondenti da pagarsi dal Tesoro per servizio dei debiti redimibili indicati nella annessa tabella *A*, verranno iscritte fra le partite di giro nel bilancio dell'entrata e nel bilancio passivo del Ministero del Tesoro; e le somme da versarsi al Tesoro durante 6 anni per le somministrazioni di cui nel secondo comma dell'art. 5 saranno iscritte nel movimento dei capitali del bilancio dell'entrata, in corrispondenza con l'ammontare delle assegnazioni che verranno iscritte nel bilancio del Ministero del Tesoro, nella categoria delle spese effettive per gli interessi e premi e in quella del movimento di capitali per l'ammortamento dei debiti redimibili indicati nella annessa tabella *B*.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1894

TABELLA A.

Debiti redimibili di cui l'intero servizio per interessi ed ammortamento passa alla Cassa dei depositi e prestiti, mediante l'assegnazione ad essa di quindici milioni di rendita 5 per cento lordo.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI REDIMIBILI	Epoca in cui si compie la estinzione di ciascun debito.	CONSISTENZA DEI DEBITI al 31 dicembre 1893	
			in rendita	in capitale nominale
Debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.				
<i>Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro.</i>				
1	Debito 5 % - 26 giugno e 22 luglio 1851 (Hambro)	1896	807,200 »	16,144,000 »
2	Debito 5 % - 10 agosto 1857 (Rothschild)	1896	1,119,250 »	22,385,000 »
3	Debito 5 % - 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864 (Prestito cattolico)	1907	1,371,627 36	27,432,547 20
4	Obbligazioni 5 % dell'Asse ecclesiastico (2 ^a categoria)	1911	5,194,290 »	103,885,800 »
5	Obbligazioni 5 % della ferrovia di Novara	1917	161,920 »	3,238,400 »
6	Obbligazioni 5 % della ferrovia di Cuneo (1 ^a emissione)	1917	149,440 »	2,988,800 »
<i>Debito non incluso nel Gran Libro.</i>				
7	Obbligazioni 6 % con premi del Canale Cavour	1916	2,531,460 »	42,191,000 »
Debito amministrato dalla Direzione del Tesoro.				
8	Prestito inglese 3 % (Legge 8 marzo 1855)	1902	483,821 56	16,127,385 01
			11,819,008 92	234,392,932 21

TABELLA B.

Debiti redimibili pel cui servizio d'interessi e di ammortamento la Cassa dei depositi e prestiti dovrà anticipare pel periodo di sei anni le somme occorrenti, valendosi dei 2 1/2 milioni di rendita 5 per cento lordo messi a sua disposizione dal Tesoro.

1.	Obbligazioni della ferrovia di Cuneo (2 ^a emissione) somma annua	L.	257,545
2.	Obbligazioni della ferrovia Torino-Savona-Acqui	»	263,265
3.	Id. della ferrovia Udine-Pontebba	»	1,220,375
4.	Obbligazioni delle ferrovie Livornesi: serie A, B, C, D ¹ , D ²	»	5,272,850
5.	Obbligazioni comuni delle ferrovie Romane	»	1,029,750
6.	Id. delle strade ferrate del Monferrato	»	591,900
			L. 8,635,685

Art. 14.

Sono convertiti in legge i regi decreti 4 agosto 1893, n. 451 e 452 (allegati *N*, *O*), per la coniazione di 10 milioni di lire in monete di bronzo e per la emissione di 30 milioni di lire in buoni di Cassa da una lira, ed il regio decreto 21 febbraio 1894, n. 49 (allegato *P*), riguardante l'emissione di buoni di Cassa da lire due e la coniazione di monete di nichello.

Il ministro del Tesoro è autorizzato ad emettere 20 milioni di lire in buoni di Cassa da una lira, in aggiunta dei 30 milioni già emessi, sotto l'osservanza di tutte le disposizioni che reggono presentemente l'emissione dei buoni di Cassa.

(Approvato).

Allegato **N**
all'art. 14.

Regio decreto 4 agosto 1893, n. 451, che autorizza la fabbricazione ed emissione di monete di bronzo da 10 centesimi per un valore nominale di 10 milioni di lire.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 6 agosto 1862, n. 737;

Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 788;

Veduta la legge 7 luglio 1868, n. 4174, che convalidò il decreto reale del 17 ottobre 1867, n. 3969, col quale fu autorizzata l'ultima fabbricazione ed emissione di monete di bronzo, per un valore nominale di venti milioni di lire, in aumento delle precedenti emissioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del Tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione ed emissione di monete di bronzo da 10 centesimi secondo il sistema stabilito dalla legge 6 agosto 1862, n. 737, e da quella del 24 agosto 1862, n. 788, per un valore nominale di dieci milioni di lire, in aumento delle precedenti emissioni.

Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di 3 milioni per la fabbricazione, l'emissione, il trasporto, e la distribuzione nelle provincie del Regno delle dette nuove monete.

Tale spesa sarà iscritta in un apposito capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero del Tesoro per l'esercizio 1893-94, col n. 146 *ter*, e con la denominazione « Spesa di fabbricazione, di trasporto e distribuzione e altre diverse per la emissione di 10 milioni di lire in nuove monete di bronzo ».

Art. 3.

Per l'applicazione al bilancio dell'entrata per l'esercizio 1893-94, del valore nominale delle monete di bronzo, la cui emissione è autorizzata dall'art. 1, sarà istituito nella categoria seconda: « Movimento dei capitali » un apposito capitolo per la somma di 10 milioni, col n. 102^{ter}, e colla denominazione: « Prodotto della emissione di 10 milioni di lire in nuove monete di bronzo ».

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto — *Il Guardasigilli*
SANTAMARIA-NICOLINI.

Allegato ①
all'art. 14.

Regio decreto 4 agosto 1893, n. 452, che autorizza l'emissione temporanea di buoni di Cassa a corso legale del valore nominale di lira una, per un importo di 30 milioni.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 9 della Convenzione monetaria internazionale del 6 novembre 1885, approvata con la legge 30 dicembre dello stesso anno, n. 3590 (serie 3^a);

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In sino a quando non saranno sistemate le condizioni della minuta circolazione con provvedimenti di carattere organico, il ministro segretario di Stato per il Tesoro avrà facoltà di emettere « buoni di Cassa » a corso legale, del valore nominale di lira una, con decreti da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 2.

L'emissione temporanea di questi buoni non potrà eccedere complessivamente il valore nominale di 30 milioni di lire.

Art. 3.

I buoni di Cassa, posti in circolazione, saranno garantiti e coperti per intero da monete divisionali italiane di argento, immobilizzate nelle Tesorerie dello Stato e destinate espressamente a questo scopo. In via eccezionale e per bisogni urgenti della minuta circolazione, il ministro del Tesoro potrà emettere i detti buoni anche se non esista ancora nelle Tesorerie la somma corrispondente in spezzati d'argento a condizione:

1° che la circolazione dei buoni di Cassa sia interamente coperta da monete di argento o d'oro aventi corso legale nel Regno;

2° che queste monete siano surrogate, nel più breve periodo di tempo possibile, con le specie divisionali raccolte all'interno o da introdurre dall'estero.

Art. 4.

Le discipline riguardanti i biglietti di Stato da L. 5 e 10, contenute nel regolamento approvato col regio decreto 16 giugno 1881, n. 253, saranno estese, in quanto sieno applicabili, ai buoni di Cassa considerati nel presente decreto.

La Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato fornirà i buoni di prima emissione soltanto sopra presentazione di certificati rilasciati dai tesorieri, col visto della Direzione generale del Tesoro, comprovanti l'esistenza del corrispondente fondo in moneta metallica, di che all'articolo precedente.

I buoni di Cassa che saranno ritirati dalla circolazione, perchè logori od inservibili, saranno trasmessi alla detta Cassa speciale dei biglietti, che in cambio fornirà al Tesoro altri buoni di Cassa di scorta, l'emissione dei quali sarà autorizzata con decreti del ministro del Tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto — *Il Guardasigilli*
SANTAMARIA-NICOLINI.

ALLEGATO P.
all'art. 14.

Regio decreto 21 febbraio 1894, n. 49,
per l'emissione di buoni di Cassa da lire 2 e coniazione di monete di nichelio.

UMBERTO I.

PER GRAZIA, DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 6 agosto 1862, n. 737;

Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 788;

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1894

Veduta la legge 7 luglio 1878, n. 4474;

Veduta la convenzione monetaria internazionale del 6 novembre 1885, approvata con legge 30 dicembre dello stesso anno, n. 3590;

Veduti i reali decreti del 4 agosto 1893, n. 451 e n. 452;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze *interim* del Tesoro, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro segretario di Stato per il Tesoro ha facoltà di emettere buoni di Cassa a corso legale, del valore nominale di lire due, con decreti da registrarsi alla Corte dei conti, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti che riguardano i Buoni di cassa da una lira.

Art. 2.

L'emissione dei Buoni da due lire non potrà eccedere complessivamente il valore nominale di sessanta milioni di lire.

Art. 3.

La fabbricazione ed emissione di monete di bronzo da dieci centesimi, autorizzata coll'articolo 1° del reale decreto 4 agosto 1893, n. 451, per il valore nominale di dieci milioni di lire non supererà la somma di 7,500,000 lire.

Art. 4.

La spesa di tre milioni inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero del Tesoro per l'esercizio 1893-94, al capitolo n. 146 *ter*, con la denominazione: « Spesa di fabbricazione, di trasporto, distribuzione ed altre diverse per la emissione di dieci milioni di lire in nuove monete di bronzo », è ridotta a lire 2,250,000, con la denominazione: « Spesa di fabbricazione, di trasporto, distribuzione e altre diverse per la emissione sino a 7,500,000 lire in nuove monete di bronzo da dieci centesimi ».

La somma stanziata al capitolo n. 102 *ter* del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1893-94, istituito nella categoria seconda: « Movimento di capitali », con la denominazione: « Prodotto dell'emissione di dieci milioni di lire in nuove monete di bronzo », è ridotta, sotto la stessa denominazione, a lire 7,500,000.

Art. 5.

È autorizzata la fabbricazione ed emissione di monete in lega di nichelio e di rame, da venti centesimi, per un valore nominale complessivo di venti milioni di lire.

Art. 6.

La composizione, il peso, la tolleranza di titolo e di peso, il diametro e il contorno delle dette monete sono fissati come segue:

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1894

Valore nominale della moneta	Composizione	Tolleranza di titolo in più o in meno	Peso (gr.)	Tolleranza di peso in più o in meno	Diametro (millim.)	Contorno
Centesimi 20	Nichelio 25 % Rame 75 %	1 %	4	1.50 %	21	Scannellato

Art. 7.

L'accettazione delle monete di nichelio sarà obbligatoria per tutti per somma inferiore a cinque lire.

Art. 8.

Sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1893-94, in un capitolo da aggiungersi col n. 146 *sexies*, la spesa di lire 2,500,000, con la denominazione: « Spesa di fabbricazione, di trasporto, distribuzione ed altre diverse per la emissione di venti milioni di lire in monete di nichelio da venti centesimi ».

Art. 9.

L'entrata di venti milioni, corrispondente al valor nominale delle dette monete, sarà ripartita nei tre esercizi seguenti:

1893-94 per lire 2,500,000;

1894-95 per lire 12,000,000,

1895-96 per lire 5,500,000,

ed iscritta in apposito capitolo della categoria del movimento dei capitoli, con la denominazione: « Prodotto della emissione di venti milioni di lire in monete di nichelio da venti centesimi ».

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge.

Dato in Roma li 21 febbraio 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 LUGLIO 1894

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. Passeremo alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Io fo viva preghiera ai signori senatori, affinché la votazione proceda colla maggiore regolarità, di venire alle urne soltanto di mano in mano che siano chiamati.

E prima d'incominciare questa votazione, forse non mi sbaglierò nell'interpretare un desiderio dei signori senatori, proponendo che domani si facciano due sedute, una al mattino dalle 10 alle 12, ed un'altra nel pomeriggio. Non è nelle consuetudini del Senato, ma mi pare che le materie all'ordine del giorno siano importanti e numerose, e che data la stagione, se si potesse nella giornata di domani discutere una parte, sarebbe il compito nostro molto facilitato, molto agevolato da due sedute invece che da una. Se pure il Senato, lo vuole; se la maggioranza non lo volesse io asseconderò ben volentieri coloro i quali non credessero di seguirmi.

Pongo ai voti la proposta.

Si prega di riprendere i loro posti.

Chi intende che domani si tengano due sedute è pregato di alzarsi.

(Il Senato delibera di tenere due sedute, beninteso coll'ordine del giorno quale è già sotto gli occhi dei signori senatori da più giorni).

Si procede all'appello nominale. Ripeto la preghiera di venire a votare man mano che sono chiamati.

(Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si procede al contrappello.

(Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE fa il contrappello).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Provvedimenti finanziari ».

Votanti	197
Favorevoli	146
Contrari	51

(Il Senato approva).

Domani dunque seduta alle ore 10, che si sospenderà a mezzogiorno per riprenderla poi alle ore 14 coll'ordine del giorno che ho già letto

La seduta è sciolta (ore 19 e 5).